REGIONE PIEMONTE
arpea.
LEADER
Development led by local communities

Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i

GAL LANGHE ROERO LEADER

SSL 2023-2027 del GAL
"La *cura* del BuonCibo Langhe-Roero per turismo, comunità e territorio"

GAL	GAL Langhe Roero Leader
INTERVENTI	• SRD01 | Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole • SRD03 | Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole • SRD13 | Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli • SRD14 | Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali
BANDO	**n. 2/2026 PIF - PIRT** **Progetti Integrati di Filiera e Progetti Integrati di Rete Territoriale**
PUBBLICATO IL	Venerdì 27/11/2026
SCADENZA TELEMATICA	Mercoledì 03/03/2027 ore 12.00
VERSIONI / REVISIONI	Approvazione Consiglio di Amministrazione del 29/10/2026

Indice generale

Sommario

A. Interventi, soggetti e risorse 6
A.1. Descrizione generale degli Interventi 6
A.1.1. Inquadramento 6
A.1.2. Attività preparatorie al Bando 8
A.1.3. Divulgazione e accompagnamento al Bando 8
A.2. Finalità e obiettivi del Bando 9
A.2.1. Definizioni e generalità 9
A.2.2. Filiere e reti ammissibili 16
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno 18
A.4. Numero di domande presentabili 20
A.5. Dotazione finanziaria 20
A.6. Scadenze presentazione della domanda 21
A.7. Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT) 21
A.8. Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT) 24
A.9. Localizzazione degli investimenti 33
B. Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”: soggetti interessati e risorse 35
B.1. Descrizione generale dell’Intervento SRD01 35
B.2. Finalità e obiettivi dell’Intervento SRD01 35
B.3. Beneficiari dell’Intervento SRD01 36
B.4. Caratteristiche del regime di sostegno Intervento SRD01 37
B.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD01 37
B.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno Intervento SRD01 38
B.5. Localizzazione dell’operazione SRD01 39
B.6. Criteri di ammissibilità dell’Intervento SRD01 39
B.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD01 39
B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01 42
B.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD01 48
B.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili SRD01 48
B.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili SRD01 49
B.8. Spese ammissibili e non ammissibili SRD01 50
B.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili SRD01 50
B.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD01 51
B.8.3. Spese non ammissibili SRD01 52
B.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD01 54
B.8.5. Inizio e decorrenza delle spese SRD01 54
B.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD01 55
B.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD01 55
B.9. Criteri di selezione e graduatoria dell’Intervento SRD01 56
B.10. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari SRD01 63
B.10.1. Impegni essenziali SRD01 63
B.10.2. Impegni accessori SRD01 63
C. Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”: soggetti interessati e risorse 65
C.1. Descrizione generale dell’Intervento SRD03 65

C.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD03 65
C.3. Beneficiari dell'Intervento SRD03 67
C.4. Caratteristiche del regime di sostegno Intervento SRD03 67
C.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD03 67
C.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno Intervento SRD03 68
C.5. Localizzazione dell'operazione 69
C.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD03 70
C.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD03 70
C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03 73
C.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD03 79
C.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili SRD03 79
C.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili SRD03 80
C.8. Spese ammissibili e non ammissibili SRD03 81
C.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili SRD03 81
C.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD03 82
C.8.3. Spese non ammissibili SRD03 83
C.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD03 85
C.8.5. Inizio e decorrenza delle spese SRD03 85
C.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD03 86
C.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD03 86
C.9. Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD03 87
C.10. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari SRD03 96
C.10.1. Impegni essenziali SRD03 96
C.10.2. Impegni accessori SRD03 96
D. Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli": soggetti interessati e risorse 98
D.1. Descrizione generale dell'Intervento SRD13 98
D.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD13 98
D.3. Beneficiari dell'Intervento SRD13 100
D.4. Caratteristiche del regime di sostegno Intervento SRD13 101
D.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD13 101
D.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno Intervento SRD13 101
D.5. Localizzazione dell'operazione 102
D.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD13 103
D.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD13 103
D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13 106
D.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD13 111
D.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili SRD13 111
D.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili SRD13 112
D.8. Spese ammissibili e non ammissibili SRD13 113
D.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili SRD13 113
D.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD13 114
D.8.3. Spese non ammissibili SRD13 115
D.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD13 116
D.8.5. Inizio e decorrenza delle spese SRD13 117
D.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD13 117
D.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD13 118
D.9. Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD13 119
D.10. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari SRD13 126
D.10.1. Impegni essenziali SRD13 126
D.10.2. Impegni accessori SRD13 126

E. Intervento SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali”: soggetti interessati e risorse 128
E.1. Descrizione generale dell’Intervento SRD14 128
E.2. Finalità e obiettivi dell’Intervento SRD14 128
E.3. Beneficiari dell’Intervento SRD14 130
E.4. Caratteristiche del regime di sostegno Intervento SRD14 131
E.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD14 131
E.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno Intervento SRD14 131
E.5. Localizzazione dell’operazione 132
E.6. Criteri di ammissibilità dell’Intervento SRD14 133
E.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD14 133
E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14 136
E.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD14 141
E.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili SRD14 141
E.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili SRD14 143
E.8. Spese ammissibili e non ammissibili SRD14 144
E.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili SRD14 144
E.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD14 144
E.8.3. Spese non ammissibili SRD14 145
E.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD14 147
E.8.5. Inizio e decorrenza delle spese SRD14 147
E.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD14 148
E.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD14 149
E.9. Criteri di selezione e graduatoria dell’Intervento SRD14 149
E.10. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari SRD14 158
E.10.1. Impegni essenziali SRD14 158
E.10.2. Impegni accessori SRD14 158
F. Fasi e tempi del procedimento 160
F.1. Procedimento amministrativo 160
F.1.1. Responsabili e tempi del procedimento 160
F.1.2. Termini e fasi del procedimento 160
F.2. Domanda di sostegno 161
F.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale 161
F.2.2. Presentazione delle domande 162
F.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno 163
F.3. Istruttoria della domanda di sostegno 168
F.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria 168
F.4. Modifiche in corso d’opera al progetto 171
F.4.1. Variante 171
F.4.2. Adattamento tecnico / tecnico-economico 173
F.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario 174
F.5.1. Domanda di Proroga 174
F.5.2. Domanda di Voltura 174
F.5.3. Domanda di Rinuncia 175
F.5.4. Domanda di correzione errori palesi 176
F.6. Domande di pagamento 176
F.6.1. Domanda di anticipo 176
F.6.2. Domanda di acconto 178
F.6.3. Domanda di saldo 178
F.6.4. Istruttoria domanda di saldo 181
F.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento 182
F.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento) 182

F.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni) 182
F.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti 183
F.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 183
G. Disposizioni finali 184
G.1. Ispezioni e controlli 184
G.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 185
G.3. Monitoraggio dei risultati 185
G.4. Pubblicazione, informazioni e contatti 185
G.5. Ricorsi 186
H. Glossario 186
I. Normativa di riferimento 188
I.1. Regolamenti dell'Unione Europea 188
I.2. Norme statali 190
I.3. Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA 191
I.4. Norme regionali 191
I.5. Atti regionali 191
I.6. Atti del GAL 192
J. Allegati 192

A. Interventi, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale degli Interventi

A.1.1. Inquadramento

Gli interventi si inseriscono nella SSL "**La *cura* del BuonCibo Langhe-Roero per turismo, comunità e territorio** | *Un cibo preparato con cura, che cura e si prende cura del territorio e delle comunità che lo abitano*" del GAL Langhe Roero Leader, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027. Gli interventi contribuiscono, quindi, al conseguimento degli obiettivi previsti dalla stessa SSL che si prefigge di sostenere un turismo rurale che privilegi modalità di fruizione del territorio rispettose delle risorse naturali locali e meno impattanti sull'ambiente, e in particolare intende coniugare un rinnovato modello di sviluppo turistico al benessere delle comunità locali preservandone il potenziale per le future generazioni (maggiori dettagli sul sito del GAL a questo link https://www.langheroeroleader.it/articles/view/presentazione-della-strategia-di-sviluppo-locale).

La SSL del GAL prevede l'attivazione contestuale dei 4 **Interventi SRD01, SRD03, SRD13 e SRD14**, mediante l'emissione di un **bando multi-intervento** che preveda la presentazione di **Progetti Integrati di Filiera (PIF) / Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT) da parte dei richiedenti** che sottoscrivono tra loro un accordo di filiera/rete come indicato al successivo paragrafo A.2.

L'approccio adottato con il Bando consentirà di generare economie di scala e impatti che vadano oltre la mera redditività della singola impresa richiedente contributo ma che, agendo come un volano, potranno contribuire più in generale all'attivazione di nuovi investimenti e di nuove opportunità occupazionali e alla creazione di un contesto migliore nel quale vivere e lavorare.

In ogni singola sezione che segue (B, C, D, E) sono descritti in dettaglio i singoli interventi, le caratteristiche dei beneficiari ammessi, le aliquote di sostegno, le condizioni di ammissibilità al bando, ecc.

Di seguito vengono descritti sinteticamente gli Interventi della SSL oggetto del presente Bando:

- **SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole**

  L'Intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. La produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE.

- **SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole**

  L'Intervento è finalizzato a incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, in termini sia economici sia sociali. L'Intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse. Relativamente alla trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali,

gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE.

- **SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

  L'Intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I (con riduzione della percentuale di contributo).

- **SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali**

  L'Intervento è finalizzato a incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali, sostenendo gli investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive e commerciali. In tal senso, l'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette. Allo stesso tempo l'intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne. Gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE.

La SSL del GAL, per ciascuno dei suddetti 4 Interventi e in continuità con gli ultimi Bandi pubblicati dal GAL nella programmazione 2014-2022, prevede un approccio volto a favorire altresì la realizzazione di investimenti:

a) per migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico, ad esempio attraverso investimenti ispirati ai principi dell'economia circolare (riutilizzo biomassa e sottoprodotti agricoli per la produzione di energia, fertilizzanti, ecc. per trasformare i rifiuti in risorsa)

b) volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole-produttive: tra questi figurano azioni finalizzate alla riduzione degli input nei processi produttivi - come l'acqua, l'energia, i prodotti fitosanitari, i fertilizzanti e le materie prime - attraverso investimenti che consentano un utilizzo più efficiente delle risorse, la riduzione degli sprechi e il risparmio idrico, anche mediante il recupero e lo stoccaggio dell'acqua per finalità irrigue o non irrigue.

Per agevolare tale orientamento, la stessa SSL ha previsto specifiche azioni di "*accompagnamento verso scelte di sostenibilità ambientale, economia circolare e tutela della biodiversità*" (Attività 2 dell'Azione A3) le quali:

- in parte sono già state realizzate, come la campagna "**Il mio territorio, VIVO PERCHÉ VARIO**", con il concept "**Il bello della biodiversità è che ci sei dentro**" e il percorso "**Cibo, Filiere, Sviluppo Locale**", i cui materiali sono interamente visionabili sul sito web del GAL,
- in parte saranno realizzate nel percorso di accompagnamento previsto durante la pubblicazione del presente Bando, come indicato al paragrafo A.1.3 punto 2.

A.1.2. Attività preparatorie al Bando

Le politiche di autorevoli istituzioni internazionali europee nazionali e regionali (Agenda ONU 2030, Sviluppo Sostenibile, Green Deal, Farm To Fork, Biodiversità 2030, Strategia per le Montagne del Piemonte):

a) riconoscono il **valore cruciale della biodiversità e il suo stretto legame con il cibo**,

b) promuovono l'approccio ***One-Health*** che riconosce il nesso intrinseco tra Salute del Pianeta, Salute degli Animali e Salute delle Persone,

c) concorrono alla transizione verso un "***sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente***" lungo l'intera filiera alimentare, per ridurne l'impronta ambientale-climatica e rafforzarne la resilienza, assicurare l'accesso ad alimenti nutrienti e sostenibili in quantità sufficienti e a costi accessibili, garantire il giusto reddito ai produttori primari.

In tale contesto, il GAL Langhe Roero Leader:

- promuove la sostenibilità delle produzioni alimentari attraverso la salvaguardia della **biodiversità autoctona**, delle risorse naturali e delle tradizioni agricole, ispirandosi al modello delle "comunità del cibo";
- valorizza la **biodiversità agroalimentare delle proprie aree collinari** e sollecita di conseguenza l'adozione di **nuove politiche del cibo partendo da una maggiore consapevolezza degli operatori locali,**
- dal 2024, insieme agli altri 3 GAL della Provincia di Cuneo e con la collaborazione della Camera di commercio di Cuneo e la Regione Piemonte, ha sviluppato un percorso comune di comunicazione sfociato nella campagna "**Il mio territorio, VIVO PERCHÉ VARIO**", con il concept "**Il bello della biodiversità è che ci sei dentro**", con il diretto coinvolgimento di esperti e stakeholder locali (Enti e Associazioni professionali *in primis*),
- in Aprile-Maggio del 2025 ha proposto il percorso "**Cibo, Filiere, Sviluppo Locale**", finalizzato a preparare il territorio alle opportunità della programmazione LEADER 2023-2027 e dei Bandi di finanziamento 2025-2026: un'occasione per riflettere su come biodiversità agroalimentare e filiere corte possano generare contemporaneamente valore per salute, ambiente ed economia. Il percorso ha così cercato di costruire le condizioni preliminari affinché i successivi contributi pubblici non producessero soltanto investimenti isolati, ma favorissero collaborazioni tra soggetti diversi e progetti coerenti con una visione territoriale condivisa,
- a Ottobre 2025 ha pubblicato il **Bando n. 1/2025 SRG07 Smart Village** al cui interno una specifica sezione è stata dedicata al tema "Biodiversità agroalimentare, cibo e filiere locali", con l'obiettivo di sostenere partenariati pubblico-privati per **valorizzare la biodiversità agroalimentare e incrementare la competitività delle filiere produttive del territorio del GAL**,
- a Novembre 2025 ha realizzato un apposito **percorso di accompagnamento al Bando Smart Village**: tre appuntamenti di capacity building per supportare le comunità locali sotto il profilo metodologico nella costruzione di progetti innovativi e favorire la creazione di partenariati territoriali

A.1.3. Divulgazione e accompagnamento al Bando

In considerazione del carattere innovativo del presente Bando rispetto alle edizioni delle precedenti Programmazioni, sia sotto il profilo metodologico che sotto il profilo dei potenziali risultati, il GAL ha

approntato un **percorso di divulgazione e accompagnamento** e strumenti pensati per supportare le imprese nella generazione di idee progettuali e nella costruzione/gestione di filiere e reti locali, nonché per offrire supporto informativo-tecnico-amministrativo e facilitare la partecipazione al Bando di finanziamento PIF-PIRT. Il percorso accompagnerà gli utenti lungo tutto l'iter del Bando, dalla fase propedeutica alla candidatura a quella di attuazione degli interventi, anche con riferimento al monitoraggio delle attività, e avrà carattere trasversale di supporto collettivo/individuale escludendo ogni attività direttamente funzionale alla progettazione di singole candidature. Il percorso si articola nei seguenti appuntamenti:

1. n. 3 incontri di divulgazione durante la pubblicazione del Bando per divulgarlo nelle 3 aree del GAL (Alta Langa, Bassa Langa e Roero); gli incontri propongono gli stessi contenuti e sono replicati per agevolare la più ampia partecipazione sulle diverse aree del GAL. La sede e le date degli incontri saranno comunicate dal GAL dopo la pubblicazione del Bando;
2. n. 3 incontri di accompagnamento durante la pubblicazione del Bando per trasferire il concetto di PIF-PIRT e l'approccio metodologico richiesto per la definizione di una proposta di Filiera/Rete. **La partecipazione a questi incontri è collegata all'attribuzione di punteggi ai partecipanti diretti (beneficiari) e/o loro consulenti/progettisti**. La sede e le date degli incontri saranno comunicate dal GAL dopo la pubblicazione del Bando e gli incontri verteranno sulle seguenti tematiche:
   1 - Lavorare in rete: esperienze a confronto.
   2 - Innovare insieme: idee e strumenti per collaborazioni che creano valore.
   3 - Dare forma alle idee: gli elementi di un progetto che funziona.

A.2. Finalità e obiettivi del Bando

A.2.1. Definizioni e generalità

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) / PROGETTI INTEGRATI DI RETE TERRITORIALE (PIRT). A essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera/rete nel suo complesso e, indirettamente, delle imprese che vi aderiscono.

Alla filiera/rete possono aderire pertanto imprese di diversa tipologia (ad esempio agricole, di trasformazione, di commercializzazione, di somministrazione, del settore forestale, che erogano servizi, ecc.) attraverso la presentazione di una domanda di sostegno su una delle tipologie di intervento previste dalla SSL del GAL Langhe Roero Leader e dal presente Bando, finalizzate all'attuazione del progetto di filiera/rete.

L'ambito di intervento della SSL 2023/2027 "La *cura* del BuonCibo Langhe-Roero per turismo, comunità e territorio", attuato mediante Progetti Integrati di Filiera (PIF) / Progetti integrati di rete territoriale (PIRT), concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso l'aggregazione degli operatori economici, secondo le seguenti definizioni:

a) **Filiera lunga**: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.

b) **Filiera corta**: integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare, per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori".

Esempi di filiera corta: vendita diretta presso i banchi dei contadini nei mercati rionali; mercati dei produttori; GAS (gruppi d'acquisto solidale); pacchi spesa consegnati a domicilio e ordinati tramite internet; inserimento in circuiti basati sugli elementi di attrattività locali (itinerari enogastronomici, strade dei prodotti tipici, itinerari escursionistici); fornitura a mense scolastiche e sanitarie.

c) **TFUE**: Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

d) **Allegato I al TFUE**: elenca i prodotti agricoli rilevanti ai fini dell'ammissibilità al finanziamento sui diversi Interventi del presente Bando. Elenco previsto dall'art. 32 del trattato TCE e art. 38 del TFUE. Per maggiori dettagli sui prodotti si invita a consultare la Nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale vigente alla data di presentazione della domanda (allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87, come sostituito annualmente da regolamento di esecuzione della Commissione; per il 2027 il Reg. di esecuzione (UE) 2026/2163), consultabile al link https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata

e) **Microimpresa**: impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 10 persone – intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472).

I limiti dimensionali sono determinati ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 Aprile 2005.

f) **Piccola impresa:** impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 50 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472).

I limiti dimensionali sono determinati ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 Aprile 2005.

g) **Imprenditore agricolo**: soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita una o più delle attività agricole definite dall'art. 2135 del Codice Civile, in forma individuale o associata. Ai sensi della DGR 15-4452 del 22/12/2016, e ai fini dell'ammissibilità al presente Bando, il soggetto deve essere titolare di Partita IVA attiva riferita al settore agricolo e risultare iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di commercio nonché alla gestione previdenziale agricola dell'INPS, salvo le eventuali esenzioni previste dalla normativa applicabile, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività. Si applicano inoltre gli specifici requisiti relativi alla tipologia di attività e ai prodotti previsti dal singolo Intervento.

h) **Coltivatore Diretto**: soggetto che, ai sensi della DGR 15-4452 del 22/12/2016, svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, sempreché con la forza lavoro

propria e del nucleo famigliare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola. Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare.

i) **Coadiuvante familiare**: soggetto che non riveste la qualifica di titolare, di imprenditore, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un famigliare. Il "coadiuvante familiare" è iscritto come tale negli elenchi previdenziali.

j) **Imprenditore agricolo professionale (IAP)**: soggetto che esercita l'attività di imprenditore agricolo e che sia contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi della DGR 15-4452 del 22/12/2016**:**

j.1) **Professionalità/capacità professionale in agricoltura**: possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (che richiama l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999). Tale requisito viene riconosciuto in uno dei seguenti casi:

j.1.1) il soggetto abbia già svolto almeno 3 anni di attività agricola, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola, oppure di lavoratore agricolo subordinato - o forestale per le aziende a indirizzo forestale -, di cui alla Legge 8/8/72, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni), o anche mediante documentazione fiscale;

j.1.2) il soggetto sia in possesso di titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie, veterinaria, diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole a indirizzo agrario) conseguito in Italia ovvero all'estero e legalmente riconosciuto in Italia;

j.1.3) il soggetto sia in possesso di attestato di frequenza e profitto ad almeno un Corso di formazione di 150 ore "Giovani e nuovi agricoltori", con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, ai sensi della D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023 approvazione delle disposizioni sulla formazione dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, della legge regionale 63/1995 e del Decreto del "Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste MASAF" n. 660087 del 23 dicembre 2022.

In mancanza delle condizioni sopra indicate il requisito della capacità professionale viene accertato dalla "Commissione Regionale Capacità Professionale in Agricoltura" come previsto dalla Determinazione n. 239 del 25/03/2022 e successive disposizioni regionali applicabili.

j.2) **tempo**: il tempo dedicato alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, la percentuale è ridotta al 25%;

j.3) **reddito**: il reddito ricavato dalle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, la percentuale è ridotta al 25%;

j.4) **estensione aziendale**: avere un'azienda con ampiezza minima tale da richiedere almeno 104 giornate lavorative convenzionali annue.

k) **Giovane agricoltore**: persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.

l) **Giovane imprenditore**: persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.

m) **Impresa giovanile**:

- ditte individuali il cui titolare sia di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti,
- società nelle quali il legale rappresentante sia giovane.

n) **Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader (anche solo Manuale o Guida)**: contiene le Linee Guida metodologiche riguardanti il recupero, il restauro, la riqualificazione di beni aventi connotati della tradizione locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico e naturalistico. La Guida individua le opportune indicazioni in merito all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico. La Guida è disponibile sul sito del GAL al link https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali .

o) **Progetto Integrato**: forma di cooperazione (orizzontale e verticale) tra più soggetti (microimprese, agriturismi, aziende agricole, enti locali, associazioni, ecc.) operanti nei diversi settori dell'economia e dello sviluppo rurale (agroalimentare, turistico, istituzionale, ecc.), al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di scala e un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. Può avere natura settoriale o intersettoriale, coinvolge due o più richiedenti domanda di sostegno (ciascun richiedente su uno solo degli Interventi del Bando) e si costituisce per realizzare un progetto di sviluppo comune coerente con la Strategia di Sviluppo Locale del GAL sul territorio in cui opera. Nell'ambito del presente Bando, si declina in due tipologie:

- **PIF** - Progetto Integrato di **Filiera** (successiva lettera p del presente paragrafo)
- **PIRT** - Progetto Integrato di **Rete Territoriale** (successiva lettera q del presente paragrafo)

p) **PIF** - Progetto Integrato di **Filiera**: formalizzato da un **Accordo di compravendita di beni e/o di servizi** (ad es. materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi di conto lavorazione, lavorazioni congiunte) comprovato attraverso:

- **In fase di candidatura** attraverso l'impegno alla compravendita di beni/servizi formalizzato nell'Accordo,
- **In fase di rendicontazione** attraverso fatture fiscali a comprova della suddetta compravendita,

pena la decadenza o la decurtazione del contributo della singola domanda e dell'intero PIF.

Il PIF, accanto alla finalità commerciale dell'Accordo - e alle sottese finalità di miglioramento della collocazione di prodotti/servizi presso i consumatori intermedi/finali - può perseguire **ulteriori obiettivi comuni fra i partecipanti**, ai fini dell'attribuzione del punteggio. In tal caso tali obiettivi vanno adeguatamente esplicitati e argomentati nella candidatura.

q) **PIRT** - Progetto Integrato di **Rete Territoriale**: formalizzato da un **Accordo per il conseguimento, alternativo o simultaneo, delle seguenti finalità:**

q.1) **Cooperazione per uno sviluppo aziendale comune**: gli investimenti dei partecipanti sono funzionalmente collegati al conseguimento di un obiettivo comune, che riguarda le loro attività.

Ad esempio, le imprese acquistano macchinari distinti, ma si impegnano a utilizzarli nell'ambito di un processo produttivo condiviso, formalizzato mediante un accordo di rete di imprese;

q.2) **Cooperazione per un obiettivo sovra-aziendale**: gli investimenti devono contribuire, ciascuno per la propria parte, al conseguimento di una finalità più ampia e condivisa inerente alla tutela e alla valorizzazione di beni comuni, quali l'ambiente e il territorio.

Ad esempio, le imprese turistiche realizzano investimenti funzionali al conseguimento di obiettivi di riduzione dell'impatto sull'ambiente o di qualificazione dell'offerta turistica del territorio nel percorso volto alla certificazione GSTC (*Global Sustainable Tourism Council*) nell'ambito della strategia regionale "*Il Piemonte ti appartiene. Strategie integrate per la valorizzazione del turismo sostenibile in Piemonte*" (D.D. 9 dicembre 2025, n. 652/A2013A/2025 Direzione A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO Settore A2013A - Valorizzazione turistica e promozione internazionale del territorio).

L'obiettivo individuato deve essere espresso attraverso un risultato potenziale misurabile, quantificabile a priori, riconducibile alle caratteristiche degli investimenti previsti e verificabile sulla base di parametri tecnici oggettivi e predeterminati (ad es. contributo degli investimenti all'implementazione di strategie di qualificazione turistica di territorio come GSTC, ottenimento di certificazioni di qualità/tracciabilità/sostenibilità, riduzione dell'impiego di fitofarmaci, riduzione delle emissioni, riduzione del consumo di risorse idriche e/o energetiche, creazione/adesione a reti di promocommercializzazione turistica, ecc.).

I valori attesi e le relative modalità di verifica devono essere individuati preventivamente nell'Accordo stesso. Il risultato potenziale è comprovato attraverso **relazioni di professionisti sia in fase di candidatura che in fase di rendicontazione** (accompagnate da dati e metodologie verificabili) unitamente ad altra documentazione ed evidenze indipendenti dalle sole dichiarazioni dei richiedenti e idonee a dimostrare la coerenza tra gli investimenti previsti/realizzati e il risultato atteso (specifiche/schede/caratteristiche tecniche degli investimenti, calcoli basati su parametri documentati, rilievi comparativi). Non sono ammesse autodichiarazioni dei richiedenti, stime non documentate o analisi non verificabili, tanto in fase di candidatura quanto in fase di rendicontazione, pena la decadenza o la decurtazione del contributo della singola domanda e dell'intero PIRT.

r) **Macro-fasi caratterizzanti un percorso di filiera – rete**: nell'ambito del PIF/PIRT, e nel relativo Accordo di Filiera/Rete, devono essere coinvolti almeno tre soggetti – di cui almeno due partecipanti diretti – operanti in almeno due delle seguenti macro-fasi:

1 - Produzione di materia prima agricola;
2 - Trasformazione e/o confezionamento e/o commercializzazione dei prodotti agroalimentari (compresi o non compresi nell'Allegato I del Trattato TFUE) (vendita al dettaglio, on line, con altre modalità innovative);
3 - Artigianato non agroalimentare legato al legno e ad altre materie prime e edilizia locale, manutenzione del verde;
4 - Artigianato non agroalimentare artistico;
5 - Diversificazione dell'attività dell'imprenditore agricolo mediante lo svolgimento di attività extra-agricole diverse dalle precedenti (agri-nido, agricoltura sociale, ecc.);
6 - Attivazione di servizi a supporto delle attività delle macro fasi da 1 a 5 (conto terzismo, lavorazioni congiunte, ecc.), con esclusione di servizi di natura prettamente turistica;
7 - Ristorazione e somministrazione, relativamente al miglioramento dell'accessibilità per tutti e dei processi di lavoro diversi dalla creazione/miglioramento di locali per coperti;

8 - Ricettività alberghiera ed extra alberghiera, relativamente al miglioramento dell'accessibilità per tutti e dei processi di lavoro diversi dalla creazione/miglioramento di locali per posti letto;

9 - Servizi per il turista e visitatore attraverso l'ampliamento e/o il miglioramento dell'accoglienza e dell'offerta di natura ricreativa, ludica e/o di svago (outdoor / wellness e attività ludico-sportive / cultura / didattica esperienziale per l'integrazione fra turismo, filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio / congressuale / familiare / accessibilità per tutti / servizi di trasporto, mobilità e accessori / ospitalità-ristorazione diversa dalla creazione e/o dal miglioramento di locali per posti letto e coperti / ecc.);

10 - Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare[1].

s) Soggetti che possono partecipare al Progetto Integrato di Filiera/Rete:

s.1) **Partecipante diretto (beneficiario)**: soggetto giuridico che richiede contributo su uno degli Interventi del Bando, rispettando i requisiti di ammissibilità ivi previsti, sottoscrive l'Accordo e sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera/rete;

s.2) **Partecipante indiretto:** soggetto che, pur non richiedendo contributo sul Bando, è coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIF/PIRT e beneficia di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, apportandovi a sua volta un beneficio. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli Interventi del Bando, anche esterni all'area del GAL (ad es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera/rete, ecc.). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera/rete e possono partecipare a più progetti di filiera/rete anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento. La loro partecipazione all'Accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera.

t) **Servizio turistico**: proposta nel settore turistico che rappresenti per l'impresa un ampliamento e/o miglioramento dell'accoglienza e dell'offerta di natura ricreativa, ludica e/o di svago ricompresa in uno o più ambiti (ad esempio outdoor / wellness e attività ludico-sportive / cultura / didattica esperienziale per l'integrazione fra turismo, filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio / congressuale / familiare / accessibilità per tutti / servizi di trasporto, mobilità e accessori / ospitalità-ristorazione diversa dalla creazione e/o dal miglioramento di locali per posti letto e coperti), che offra al turista la possibilità di impiegare il proprio tempo libero e prolungare la sua permanenza, consentendogli di conoscere e vivere il territorio, nel rispetto delle finalità e degli interventi ammissibili dal Bando.

Si ritiene opportuno sottolineare che – alla luce delle vigenti normative sulle attività agrituristiche e ricettive più avanti citate – per alcune tipologie ricettive (es. agrituristiche, extralberghiere) la piscina e i centri benessere si qualificano, secondo la disciplina applicabile, come "*attività e servizi complementari*" e/o "*servizi turistici integrativi*" e/o "*servizi aggiuntivi e complementari*" dell'attività esercitata dall'imprenditore e possono essere offerti in modo accessorio ai soli clienti ospitati nell'attività d'impresa.

Pertanto, ai fini del presente Bando, **il contributo per la realizzazione della piscina e/o del centro benessere è subordinato alla piena operatività delle attività ricettive e/o di**

[1] Nel rispetto della vigente normativa di settore inerente ai possibili ambiti di utilizzo

somministrazione pasti e bevande, entro il termine di realizzazione degli investimenti. A tal fine, le relative costruzioni e/o ristrutturazioni devono essere ultimate, pienamente funzionali e agibili, con spese a totale carico del richiedente qualora non ammissibili a finanziamento GAL.

Si precisa inoltre che tali servizi possono essere erogati esclusivamente nel rispetto della normativa di settore, tra cui si ritiene di evidenziare:

t.1) il combinato disposto dell'art. 25 LR 1/2019, del relativo regolamento attuativo, approvato con D.P.G.R. 25 luglio 2023, n. 5/R, e dell'art. 4 comma 5 della L. 96/2006; quest'ultimo in particolare recita: "*5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. **Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola** e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo";*

t.2) le previsioni di cui all'articolo 33 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011, recante, ai fini della disciplina dei contratti del turismo organizzato, le definizioni di «servizio turistico» e «servizio turistico integrativo», nonché gli articoli 11 e 12 della L.R. 13/2017 e l'articolo 5 del Regolamento 4R/2018 della Regione Piemonte, che disciplinano rispettivamente i servizi di ospitalità turistica, i locali accessori e complementari e i servizi aggiuntivi e complementari delle strutture ricettive extralberghiere. Tali disposizioni individuano, nell'ambito delle rispettive discipline, servizi accessori e complementari all'attività ricettiva (tra cui, a titolo esemplificativo, la fruizione di biciclette, l'accesso a piscine e centri benessere), prevedendo specifiche condizioni per la loro erogazione e, per determinate fattispecie, la destinazione esclusivamente agli ospiti alloggiati o alla propria clientela. Tali disposizioni sono richiamate esclusivamente ai fini dell'individuazione dei servizi che, secondo la normativa di settore, possono assumere carattere accessorio o complementare rispetto all'attività ricettiva e non incidono sulla definizione di 'servizio turistico' adottata dal presente Bando.

t.3) la normativa statale e regionale vigente in materia di professioni turistiche, con particolare riferimento:

- alla L.R. 33/2001, per le professioni di accompagnatore turistico, accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore cicloturistico,
- alla L. 190/2023 e al relativo regolamento attuativo D.M. 88/2024, per la professione di guida turistica.

Qualora i servizi offerti nell'ambito degli interventi finanziati comportino lo svolgimento di una di tali professioni, l'attività deve essere esercitata da soggetti in possesso dei requisiti e dell'abilitazione previsti dalla normativa applicabile e, ove prescritto, iscritti nel relativo elenco professionale;

t.4) il D.Lgs. 79/2011 Allegato 1 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", con particolare riferimento

- al Titolo VI, Capo I, relativo alla disciplina dei pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati, come sostituito dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62;

- al Titolo IV, relativo alle agenzie di viaggio e turismo;

nonché alla L.R. 15/1988 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo e delle agenzie di viaggio.

Resta fermo che l'eventuale svolgimento di attività di organizzazione, vendita o intermediazione di pacchetti turistici e servizi turistici collegati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice del turismo e della normativa regionale applicabile, con l'osservanza dei relativi requisiti e adempimenti

u) **Servizi didattici**: servizi finalizzati a coinvolgere direttamente l'utente (residente o turista) in un processo esperienziale di natura formativo-educativa per l'apprendimento in forma ricreativa delle tradizioni, dei saperi locali e del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio, anche nell'ambito di laboratori di produzione/valorizzazione di prodotti tipici locali.

Il servizio prevede la strutturazione di aree e/o spazi attrezzati interni o esterni alle imprese con percorsi atti ad illustrare le risorse locali e/o il processo produttivo dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici del territorio, **agevolando la partecipazione diretta dell'utente all'attività didattica ed esperienziale** (ad esempio piccoli laboratori dimostrativi, laboratori di degustazione, laboratori e spazi attrezzati per attività didattiche).

Rientrano in tale tipologia i servizi didattico esperienziali per l'integrazione fra turismo, filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio. In tale ambito è consentita la realizzazione di aree/locali/laboratori/percorsi aventi natura formativo-educativa e specificatamente attrezzati per l'offerta di attività esperienziali e per la trasmissione al turista di tradizioni e saperi locali, in forma ricreativa, purché l'intervento sia connotato da un vero e proprio progetto didattico sottostante. Negli spazi destinati all'attività didattica dovranno essere realizzati allestimenti materiali **sia** di natura "espositiva" (pannelli descrittivi, modelli, …) **sia** di natura "strumentale" (dotazioni, attrezzature, …) che consentano il coinvolgimento diretto del turista nell'attività esperienziale; potrà essere ammessa una sola delle due tipologie qualora l'impresa dimostri di essere già adeguatamente dotata dell'altra tipologia di allestimenti materiali.

Per le condizioni di ammissibilità di tale tipologia di servizio, che variano a seconda del tipo di Intervento, si rinvia ai rispettivi Paragrafi del presente Bando.

A.2.2. Filiere e reti ammissibili

Secondo quanto previsto dalla SSL, il presente bando prevede la candidatura di "Progetti Integrati di Filiera" (PIF) / "Progetti integrati di rete territoriale" (PIRT) secondo le seguenti regole:

1. la domanda di sostegno deve obbligatoriamente prevedere **investimenti collocabili in una delle macro-fasi** caratterizzanti il percorso di filiera-rete di cui al paragrafo A.2.1 lettera r) nell'ambito dei **prodotti e/o servizi inseriti nelle seguenti filiere-reti strategiche ammissibili**:

Cate-goria	Filiera-rete
A	1. **Latte e derivati** – allevamento e trasformazione del latte (es. formaggi, yogurt e altri derivati), nei settori bovino, ovino, caprino, bufalino, equino, ecc. 2. **Cereali tradizionali e/o antichi** (non ibridi) limitatamente alle varietà locali documentate nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (CREA), nei repertori regionali ufficiali (Biodiversità agricola ed alimentare del Piemonte) o in cataloghi scientifici di enti pubblici di ricerca documentati;

Cate-goria	Filiera-rete
	3. **Vigneti eroici** - limitatamente: 3.1 ai vigneti che risultino iscritti nell'elenco regionale di cui alla D.G.R. n. 5-2918 del 03/08/2026, o che abbiano ottenuto l'iscrizione entro la domanda di saldo. I vigneti eroici sono individuati con riferimento al Decreto Mipaaf n. 6899 del 30/06/2020 art. 3 comma 1 lettera a), in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) pendenza del terreno superiore a 30%; b) altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni. 3.2 al prodotto finale vino DOC e DOCG, 3.3 a investimenti demarcati dal D.M. vigente dell'OCM vino. 4. **Patata**, limitatamente alle patate di montagna rientranti nelle Produzioni Agricole Tradizionali della Regione Piemonte (Eccellenza Piemonte) e/o alle produzioni realizzate con i metodi dell'agricoltura biologica o integrata;
B	5. **Nocciola Piemonte IGP**. 6. **Miele e prodotti dell'apicoltura**, limitatamente a investimenti demarcati dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027 vigente (che già finanziano attrezzature per la conduzione dell'apiario, il miglioramento delle condizioni di lavoro e attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura); 7. **Ortofrutta**, compresi castagneto da frutto, mandorlo, gelso, olivo, altre frutticole a guscio con esclusione del nocciolo. 8. **Carne** – allevamento e trasformazione delle carni (es. carni fresche, salumi e insaccati), nei settori bovino, ovino, caprino, suino, avicolo, cunicolo, elicicolo, ecc. 9. **Cereali** non rientranti nel punto 2. 10. **Piante officinali e aromatiche** per usi aromatici, medicinali, erboristici, cosmetici o per la produzione di profumi, relativamente alle specie incluse nell'elenco di cui al Decreto MIPAAF del 21.01.2022, e successive modifiche e integrazioni; 11. **Servizi al turista/visitatore** per il prolungamento della sua permanenza attraverso l'ampliamento e/o il miglioramento dell'accoglienza e dell'offerta di natura ricreativa, ludica e/o di svago (ricompresa in ambiti quali, ad esempio, outdoor / wellness e attività ludico-sportive / cultura / didattica esperienziale per l'integrazione fra turismo, filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio / congressuale / familiare / accessibilità per tutti / servizi di trasporto, mobilità e accessori / ospitalità-ristorazione diversa dalla creazione e/o dal miglioramento di locali per posti letto e coperti).

Cate-goria	Filiera-rete
C	12. **Legno locale** (area GAL) in relazione alla produzione di: a) artigianato tipico-artistico e di qualità, arredamento, paleria, utilizzo in campo edile (architravi, balconate, …) e arredo urbano, b) biomassa per produzione di energia; 13. **Artigianato artistico** legato a materie prime come ad esempio pietra, vetro, ceramica, lana, filati;
D	14. **Allevamenti minori per finalità diverse dalla produzione alimentare** (equini e alpaca per attività sportive, ricreative o didattiche; baco da seta; ecc.) 15. **Birra**. 16. **Nocciola NON IGP**.
E	17. **Mista multiprodotto / multiservizio** comprendente uno o più prodotti/servizi delle filiere/reti sopra elencate da 1) a 16). Rientrano in tale categoria i PIF/PIRT che hanno a oggetto più tipologie di prodotti/servizi, a prescindere dalla prevalenza di un prodotto/servizio piuttosto che un altro.

2. **La disponibilità di materie prime e/o di prodotti riferiti alle filiere/reti sopra indicate deve essere già esistente al momento della presentazione della domanda di sostegno; quindi non sono ammissibili filiere/reti legate, ad esempio, a colture poliennali non ancora produttive** (es. impianti di viti o nocciole non ancora produttivi).

   Dal suddetto principio sono fatte salve le colture annuali (es. cereali) per le quali tale disponibilità può essere dimostrata sul fascicolo aziendale anche in data successiva a quella della domanda di sostegno, ma deve obbligatoriamente essere dimostrata entro la data di presentazione della domanda di pagamento, dovendo rientrare nell'Accordo di Filiera/Rete ed essere oggetto di verifica dell'intero PIF/PIRT.

3. **La disponibilità di servizi riferiti alle filiere/reti sopra indicate deve riguardare imprese già esistenti e attive al momento della presentazione della domanda di sostegno.**

4. Con riferimento alle filiere di prodotti certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, biologico (es. Nocciola Piemonte IGP; patata prodotta con i metodi dell'agricoltura biologica o integrata, ecc.), **tali certificazioni/requisiti devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.**

5. Con riferimento ai **vigneti eroici, l'iscrizione** nell'elenco regionale di cui alla D.G.R. n. 5-2918 del 03/08/2026 può essere completata anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di sostegno, purché sia **perfezionata entro la data della domanda di saldo**.

6. Ciascun operatore economico che aderisce al progetto di filiera/rete può presentare **una sola domanda di sostegno sul Bando**, su uno solo degli Interventi ivi inseriti.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno le seguenti tipologie di **richiedenti, aventi la proprietà o la disponibilità delle aree / beni / infrastrutture aziendali interessate dagli investimenti comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno**:

a) **SRD01 Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.**

L'imprenditore agricolo, così come già definito dai codici CR01 e CR02 del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte, deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.).

L'impresa deve possedere i requisiti dimensionali della microimpresa.

Ulteriori requisiti sono indicati nel paragrafo "*B.3. Beneficiari dell'Intervento SRD01*".

L'investimento deve essere collocato in area GAL, presso un sito in cui l'impresa abbia sede legale e/o operativa dichiarata in Visura Camerale.

b) **SRD03 Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.**

L'imprenditore agricolo, così come già definito dai codici CR01 e CR02 del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte, deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.).

L'impresa deve possedere i requisiti dimensionali della microimpresa.

Ulteriori requisiti sono indicati nel paragrafo "*C.3. Beneficiari dell'Intervento SRD03*".

L'investimento deve essere collocato in area GAL, presso un sito in cui l'impresa abbia sede legale e/o operativa dichiarata in Visura Camerale.

c) **SRD13 Microimprese e piccole imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione** (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) **dei prodotti agricoli** inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

c.1) imprese che effettuano la sola commercializzazione;

c.2) imprese in difficoltà;

c.3) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore a una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (*ex-ante*).

Ulteriori requisiti sono indicati nel paragrafo "*D.3. Beneficiari dell'Intervento SRD13*".

L'investimento deve essere collocato in area GAL, presso un sito in cui l'impresa abbia sede legale e/o operativa dichiarata in Visura Camerale.

d) **SRD14 Microimprese e piccole imprese non agricole** ai sensi dell'Allegato I art. 2 del Reg. (UE) 2022/2472, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, iscritte nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995).

Ulteriori requisiti sono indicati nel paragrafo "*E.3. Beneficiari dell'Intervento SRD14*".

L'investimento deve essere collocato in area GAL, presso un sito in cui l'impresa abbia sede legale e/o operativa dichiarata in Visura Camerale.

Sono esclusi, per tutti i 4 Interventi:

1) soggetti in corso di costituzione, Comuni, altri Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico, Fondazioni e associazioni, Enti religiosi, privati cittadini;
2) imprese in difficoltà, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01));
3) imprese il cui Legale Rappresentante è stato condannato con sentenza passata in giudicato e nei cui confronti è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale delle persone fisiche di cui all'art. 28 comma 3 e 39 del D.P.R. 313/2002 o da documentazione equipollente dello Stato per i seguenti reati o categorie di reati: associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, corruzione, concussione, peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, terrorismo, riciclaggio, autoriciclaggio, tratta di persone, sfruttamento del lavoro minorile, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, reati consistenti nell'omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, nonché ogni altro delitto dal quale derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del soggetto richiedente la presentazione di **un'unica domanda** di sostegno sul Bando, optando per uno fra i quattro Interventi ivi inclusi.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo Bando è fissata in **Euro 1.430.000,00** così suddivisa:

Intervento	Dotazione finanziaria (€)
Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole"	450.000,00
Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”	390.000,00
Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”	200.000,00
Intervento SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali”	390.000,00
	1.430.000,00

A.6. Scadenze presentazione della domanda

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, possono essere presentate a partire **dalle ore 9.00 del 27/01/2027** e fino alle **ore 12.00 del 03/03/2027**, **pena la non ricevibilità della domanda stessa**.

Le domande e **TUTTA** la documentazione di corredo (quali allegati, elaborati vari, preventivi, delibere, ecc.) devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l’apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) “Sviluppo Rurale 2023-2027” su https://servizi.regione.piemonte.it, come specificato nel paragrafo “*F.2.2 Presentazione delle domande*”.

Non è richiesta alcuna documentazione cartacea: la presenza della documentazione cartacea in assenza di una corrispondente domanda telematica trasmessa nei termini del Bando comporta la non ricevibilità della documentazione cartacea che non sarà considerata come domanda.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al paragrafo “*F.1 Procedimento amministrativo*”.

A.7. Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)

Nel solco delle definizioni indicate al paragrafo A.2.1 e delle tipologie di Filiere/Reti ammissibili indicate al paragrafo A.2.2, le domande di sostegno devono riguardare alternativamente un PIF o un PIRT che possieda le seguenti caratteristiche:

1. essere presentato in forma aggregata da un **minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti**, operanti in **almeno 2 diverse macro-fasi della filiera/rete** tra quelle indicate nel paragrafo A.2.1 lettera r).
2. prevedere un **Accordo di filiera/rete** (**unico per ogni PIF/PIRT**, secondo il modello dell’Allegato 6 al Bando) scritto firmato da tutti i partner (beneficiari diretti e partecipanti indiretti) che vincoli gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti, e che contenga gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati

nell'Accordo stesso. L'Accordo dovrà avere una durata minima di 3 anni dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo dell'ultimo intervento concluso;

3. le imprese aderenti ad un Progetto Integrato devono essere indipendenti l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente Bando:
   - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
   - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

   Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata;
4. essere presentato e coordinato da un **soggetto capofila** individuato dall'Accordo di filiera o di rete (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione, ecc.).

   Il capofila:
   a. rappresenta i partecipanti al progetto;
   b. è l'unico interlocutore abilitato a intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera o rete;
   c. segue la realizzazione del progetto di filiera/rete, curando gli adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.

   Si precisa che le singole aziende partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di sostegno e anche durante e dopo la realizzazione dell'intervento
5. coinvolgere come **partecipanti diretti (beneficiari)** le aziende agricole, forestali, imprese di trasformazione, imprese della distribuzione, imprese non agricole, imprese turistiche, imprese dei servizi, ecc.;

   Il beneficiario/partecipante diretto è un soggetto giuridico che richiede contributo su uno degli Interventi del Bando, rispettando i requisiti di ammissibilità ivi previsti, sottoscrive l'Accordo e sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera/rete;
6. possono aderire all'accordo anche i **partecipanti indiretti**, cioè soggetti che, pur non richiedendo contributo sul Bando, sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIF/PIRT e beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, apportandovi a loro volta un beneficio. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli Interventi del Bando, anche esterni all'area del GAL (ad es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera/rete, ecc.). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera/rete e possono partecipare a più progetti di filiera/rete anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento. La loro partecipazione all'Accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera/rete.
7. Ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, i beneficiari dovranno dichiarare all'interno dell'Allegato 8 "Progetto di investimento del richiedente" di avere partecipato alle attività informative relative al percorso di accompagnamento di cui al paragrafo A.1.3 punto 2), organizzato dal GAL nel corso della pubblicazione del bando.

Al termine degli incontri in presenza il personale del GAL avrà cura di far compilare ai soggetti partecipanti l'apposito foglio firme. La presenza della firma dei partecipanti diretti (e/o loro consulenti/progettisti) sarà oggetto di verifica in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

8. Per **conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF/PIRT** - sia in fase di istruttoria delle domande di sostegno e pagamento sia, ad esempio, a seguito di rinuncia/decadenza/non ammissibilità a finanziamento di un aderente, oppure di realizzazione di minori investimenti rispetto a quelli approvati dal GAL, ecc. - è necessario che venga positivamente verificata in capo al PIF/PIRT la presenza dei seguenti **requisiti minimi**:
   a) il rispetto delle finalità del progetto,
   b) mantenere almeno un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari (partecipanti diretti),
   c) mantenere almeno due fasi di filiera/rete.
9. Durante l'iter del Bando, si potranno pertanto verificare le seguenti casistiche:

   9.1. **<u>In fase di istruttoria della domanda di sostegno</u>**:

   Nel caso in cui all'interno di una stessa Filiera/Rete ci siano:

   - sia domande teoricamente ammissibili e finanziabili (cioè in posizione utile in graduatoria),
   - sia domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse,

   si valuta se è conservata l'ammissibilità di filiera/rete al finanziamento secondo i criteri di cui al paragrafo A.7 punto 8) del presente Bando:

   9.1.1. <u>in caso di conservazione dell'ammissibilità al finanziamento</u> del PIF/PIRT, il contributo viene regolarmente assegnato in capo ai soli soggetti aventi diritto (rientranti in graduatoria utile, ammissibili e finanziabili); i richiedenti non finanziabili possono comunque decidere di mantenere ugualmente l'adesione all'accordo di filiera/rete, pur senza ricevere finanziamenti;

   9.1.2. <u>in caso, invece, di non conservazione dell'ammissibilità</u>, la filiera non è ammissibile nel suo complesso e quindi decadono tutti i richiedenti che ne fanno parte. Pertanto tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera/rete perdono qualsiasi diritto al contributo. Ciò significa che tutti gli aderenti al PIF/PIRT decadranno dal contributo e pertanto nessun aderente al PIF/PIRT potrà essere ammesso a finanziamento, neanche coloro che sarebbero rientrati in graduatoria utile.

   9.2. **<u>In fase di istruttoria della domanda di pagamento</u>**:

   Prima di erogare il contributo agli aderenti alla filiera/rete, si attende che abbia rendicontato un numero minimo di beneficiari che consenta il rispetto dei criteri di cui al paragrafo A.7 punto 8) del presente Bando:

   9.2.1. <u>in caso di conservazione dell'ammissibilità al finanziamento</u> del PIF/PIRT, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti aventi diritto (che hanno regolarmente concluso e rendicontato l'intervento);

   9.2.2. <u>in caso, invece, di non conservazione dell'ammissibilità</u>, la filiera non è ammissibile nel suo complesso e quindi decadono tutti i richiedenti che ne fanno parte. Pertanto tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera/rete perdono qualsiasi diritto al contributo. Ciò significa che tutti gli aderenti al PIF/PIRT decadranno dal contributo e pertanto nessun aderente al PIF/PIRT

potrà essere ammesso a pagamento, neanche coloro che hanno regolarmente concluso e rendicontato l'intervento.

9.3. **Dopo l'approvazione della graduatoria finale**:

9.3.1. in caso di conservazione dell'ammissibilità al finanziamento del PIF/PIRT, il contributo viene regolarmente mantenuto in capo ai soggetti aventi diritto;

9.3.2. in caso, invece, di non conservazione dell'ammissibilità, la filiera non è ammissibile nel suo complesso e quindi decadono tutti i richiedenti che ne fanno parte. Pertanto tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera/rete perdono qualsiasi diritto al contributo. Ciò significa che tutti gli aderenti al PIF/PIRT decadranno dal contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione da parte del GAL di decadenza della filiera/rete per non conservazione dell'ammissibilità, - o, in caso di rinuncia di un aderente, dalla data della rinuncia stessa -, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del beneficiario per cui è venuta meno l'ammissibilità, in sua sostituzione. Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume, devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, il GAL procederà al calcolo del punteggio per il beneficiario subentrante (in relazione al subentro nel progetto e negli investimenti del rinunciante) il quale deve avere punteggio sufficiente per mantenere l'ammissibilità.

A.8. Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)

La presentazione delle domande, l'istruttoria e la selezione avverranno secondo la seguente procedura:

1. ciascuno dei partecipanti al PIF/PIRT che intende richiedere un contributo a valere sul presente Bando presenta al GAL la propria domanda di sostegno con le modalità di cui ai paragrafi successivi, relativi ai singoli rispettivi Interventi SRD01, SRD03, SRD13, SRD14;
2. alla valutazione di ogni singola domanda di contributo concorreranno due distinte valutazioni:
   a. valutazione dei contenuti del Progetto Integrato di filiera/rete e dell'Accordo di Filiera/Rete (Allegati 5 e 6) a cui la domanda aderisce, (sulla base dei criteri di valutazione descritti nel prospetto al termine del presente paragrafo); tale valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a quell'Accordo di Filiera/Rete;
   b. valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, in capo al singolo beneficiario, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del Bando dedicata all'Intervento su cui la domanda è candidata.
3. i punteggi che derivano dalle due valutazioni sono assegnati nei termini seguenti:

A	il punteggio attribuito al PIF/PIRT sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 55%, ottenendo un valore A.
B	il punteggio attribuito alla singola domanda di contributo candidata sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 45%, ottenendo un valore B.

C	il punteggio finale di ogni singola domanda di contributo sarà determinato dalla somma di A + B ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria corrispondente all'Intervento su cui è stata candidata la singola domanda.

4. non sarà pertanto stilata un'unica Graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul Bando Filiere, ma per ogni Intervento (SRD01-SRD03-SRD13-SRD14) sarà redatta una specifica Graduatoria che comprenderà esclusivamente le Domande di sostegno candidate su quell'Intervento.

   Al termine della selezione si otterranno pertanto quattro distinte Graduatorie, una per ciascuno degli Interventi compresi nel PIF/PIRT (Graduatoria per l'Intervento SRD01, Graduatoria per l'Intervento SRD03, Graduatoria per l'Intervento SRD13, Graduatoria per l'Intervento SRD14).

   Ne consegue che le singole Domande di sostegno, collocate nella Graduatoria di competenza dell'Intervento su cui sono state candidate, potranno essere finanziate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di quel determinato Intervento.

5. Eventuali risorse residue (ad es. dovute a richieste di contributo su ciascun Intervento inferiori rispetto alla dotazione finanziaria dell'Intervento stesso, oppure da importi liberati a causa della decadenza di singole domande o di interi PIF/PIRT per mancanza dei requisiti di ammissibilità) potranno essere, a discrezione del GAL, rimodulate secondo il seguente ordine di priorità:
   a) all'interno dello stesso Intervento, fino a soddisfare il fabbisogno delle domande di contributo ammissibili a finanziamento;
   b) sugli altri Interventi del medesimo Bando, per soddisfare:
      - il maggior numero di domande a completamento di filiere/reti (quindi trasversalmente ai diversi Interventi ma seguendo lo scorrimento della graduatoria di ciascun Intervento);
   c) per l'apertura e/o l'incremento della dotazione finanziaria di altri Bandi del GAL.
6. Oltre alla graduatoria per Interventi (comprendente le domande di sostegno ammissibili e finanziabili), il Consiglio di Amministrazione del GAL approverà l'elenco dei PIF/PIRT ammessi e finanziati, con indicazione delle domande collegate ad ogni PIF/PIRT.
7. La valutazione dei **progetti di filiera/rete** (uguale per tutte le domande afferenti a ciascun PIF/PIRT) sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, **alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda e negli allegati al Bando**. Si precisa che le informazioni richieste nei modelli e allegati del Bando GAL sono funzionali all'immediata valutazione del progetto di investimento; la valutazione avviene infatti sulla base della descrizione fornita dal richiedente ed è compito del richiedente stesso fornire in fase di candidatura le necessarie informazioni, sia allegando la documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc.) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente la proposta progettuale;

PRINCIPIO DI SELEZIONE PIF/PIRT		N.	CRITERIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
A)	CARATTERISTICHE DELLA FILIERA / RETE (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da A1 a A9)	A1)	TIPOLOGIA DI AMBITO DI FILIERA/RETE Il punteggio è attribuito in relazione alla categoria indicata al paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando, in cui il PIF-PIRT si inserisce	**Il punteggio è graduato secondo le categorie indicate nel paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando:**		20	59
				Categoria A	20		
				Categoria B	16		
				Categoria C	12		
				Categoria D	10		
				Categoria E	8		
		A2)	COMPLETEZZA DELLA FILIERA/RETE Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera/rete. Devono essere previste almeno 2 fasi diverse. Il punteggio è cumulabile fino a un massimo di 16 punti	**Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi:**		16	
				1 - Produzione di materia prima agricola;	4		
				2 - Trasformazione e/o confezionamento e/o commercializzazione dei prodotti agroalimentari (compresi o non compresi nell'Allegato I del Trattato TFUE) (vendita al dettaglio, on line, con altre modalità innovative);	4		
				3 - Artigianato non agroalimentare legato al legno e ad altre materie prime e edilizia locale, manutenzione del verde;	4		
				4 - Artigianato non agroalimentare artistico;	2		
				5 - Diversificazione dell'attività dell'imprenditore agricolo mediante lo svolgimento di attività extra-agricole diverse dalle precedenti (agri-nido, agricoltura sociale, ecc.);	4		
				6 - Attivazione di servizi a supporto delle attività delle macro fasi da 1 a 5 (conto terzismo, lavorazioni congiunte, ecc.), con esclusione di servizi di natura prettamente turistica;	3		
				7 - Ristorazione e somministrazione, relativamente al miglioramento dell'accessibilità per tutti e dei processi di lavoro diversi dalla creazione/miglioramento di locali per coperti;	3		
				8 - Ricettività alberghiera ed extra alberghiera, relativamente al miglioramento dell'accessibilità per tutti e dei processi di lavoro diversi dalla creazione/miglioramento di locali per posti letto;	3		
				9 - Servizi per il turista e visitatore attraverso l'ampliamento e/o il miglioramento dell'accoglienza e dell'offerta di natura ricreativa, ludica e/o di svago (outdoor / wellness e attività ludico-sportive / cultura / didattica esperienziale per l'integrazione fra turismo, filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio / congressuale / familiare / accessibilità per tutti / servizi di trasporto, mobilità e accessori / ospitalità-ristorazione diversa dalla creazione e/o dal miglioramento di locali per posti letto e coperti / ecc.);	3		
				10 - Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare.	4		

PRINCIPIO DI SELEZIONE PIF/PIRT		N.	CRITERIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		A3)	CONSISTENZA E DIVERSIFICAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO Il criterio valuta il numero, la tipologia e la diversificazione dei soggetti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dalla SSL. Il punteggio è cumulabile fino a un massimo di 12 punti	**A3.1) Numero delle imprese aderenti:**		12	
				- 0,5 punti per ogni impresa che aderisce all'Accordo come **partecipante diretto** e che propone un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 3 punti	3		
				- 0,25 punti per ogni impresa che aderisce all'Accordo come **partecipante indiretto** senza proporre un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 1 punto	1		
				A3.2) Numero di produttori agricoli di base:			
				Si valuta la presenza di produttori agricoli nell'ambito dell'Accordo (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'Accordo sottoscritto): 0,5 punti per ogni produttore agricolo di base coinvolto nel progetto integrato, fino a un massimo di 2 punti	2		
				A3.3) Presenza di forme aggregative formalmente costituite (partecipanti diretti e indiretti): si valuta la presenza di tali operatori (Reti di imprese, Consorzi, Società consortili, Società Cooperative, Aziende Speciali, ecc.) tra i partecipanti diretti e indiretti nell'ambito dell'Accordo (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'Accordo sottoscritto)			
				Si	2		
				No	0		
				A3.4) Diversificazione degli operatori economici (partecipanti diretti): si valuta la presenza delle seguenti categorie di operatori tra i partecipanti diretti nell'ambito dell'Accordo (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'Accordo sottoscritto). - 0,5 punti per ogni Operatore coinvolto nel progetto integrato, per un massimo di 1 punto per ogni tipologia e di 7 punti complessivi per il sottocriterio.			
				- Allevatori	1		
				- Operatori della ristorazione	1		
				- Operatori della ricettività	1		
				- Operatori turistici	1		
				- Artigiani	1		
				- Commercianti	1		
				- Altri Operatori fornitori di prodotti/servizi diversi dai precedenti	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	N.	CRITERIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
			A3.5) Presenza di soggetti istituzionali, Enti pubblici e/o portatori di interessi collettivi (partecipanti indiretti) diversi da organizzazioni di produttori: si valuta la presenza delle seguenti categorie di operatori tra i partecipanti indiretti nell'ambito dell'Accordo (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'Accordo sottoscritto): Comuni e Unioni di Comuni, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di tutela, Distretti del cibo, istituti scolastici e di ricerca, associazioni di categoria, ecc.			
			Sì	2		
			No	0		
	A4)	COINVOLGIMENTO DI RICHIEDENTI DI GENERE FEMMINILE Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato, in qualità di partecipanti diretti, di: - ditte individuali il cui titolare sia donna; - società nelle quali il legale rappresentante sia donna.	**Il punteggio viene attribuito con riferimento al numero di imprese con richiedenti di genere femminile (partecipanti diretti) coinvolte nel progetto integrato:**		1	
			0,5 punti per ogni impresa fino ad un massimo di 1 punto	1		
	A5)	COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI (ai sensi del paragrafo A.2.1 lettere l) e m) del Bando). Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato, in qualità di partecipanti diretti, di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali il legale rappresentante sia giovane.	**Il punteggio viene attribuito con riferimento al numero di imprese giovani (partecipanti diretti) coinvolte nel progetto integrato:**		1	
			0,5 punti per ogni impresa fino ad un massimo di 1 punto	1		
	A6)	COINVOLGIMENTO DI MICROIMPRESE Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato, in qualità di partecipanti diretti, di microimprese.	**Il punteggio viene attribuito con riferimento al numero di microimprese (partecipanti diretti) coinvolte nel progetto integrato:**		2	
			0,5 punti per ogni impresa fino ad un massimo di 2 punti	2		

PRINCIPIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	N.	CRITERIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
	A7)	PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GAL di cui al paragrafo A.1.3 punto 2 Il criterio valuta il grado di partecipazione dei **partecipanti diretti (e/o loro consulenti/progettisti)** agli incontri organizzati dal GAL, durante la pubblicazione del Bando, finalizzati a favorire una più approfondita comprensione metodologica delle caratteristiche e delle finalità dei PIF PIRT. La partecipazione assume maggiore significato quando è riferita direttamente ai rappresentanti dei richiedenti (es. titolare, legale rappresentante, socio o dipendente di impresa; amministratori di società di capitali o loro dipendenti, soci di società di persone o loro dipendenti, ecc.) rispetto ad un collaboratore esterno dei richiedenti stessi, consulente o progettista. Il punteggio è attribuito fino a un massimo di 1 punto per ogni incontro.	**A.7.1) Presenza al primo incontro di accompagnamento** - 0,5 punti per ogni richiedente, fino ad un massimo di 1 punto - 0,5 punti per ogni consulente/progettista "esterno" presente, con riferimento al progetto nel suo complesso e non al singolo partecipante diretto, fino ad un massimo di 0,5 punti	1	3	
			A.7.2) Presenza al secondo incontro di accompagnamento - 0,5 punti per ogni richiedente, fino ad un massimo di 1 punto - 0,5 punti per ogni consulente/progettista "esterno" presente, con riferimento al progetto nel suo complesso e non al singolo partecipante diretto, fino ad un massimo di 0,5 punti	1		
			A.7.3) Presenza al terzo incontro di accompagnamento - 0,5 punti per ogni richiedente, fino ad un massimo di 1 punto - 0,5 punti per ogni consulente/progettista "esterno" presente, con riferimento al progetto nel suo complesso e non al singolo partecipante diretto, fino ad un massimo di 0,5 punti	1		
	A8)	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE AZIENDE IN FILIERA / RETE Il criterio valuta il contributo delle aziende alla riduzione degli impatti ambientali delle attività dei partecipanti. Una stessa certificazione non può essere valutata in entrambi i criteri A8 e A9	**La filiera / rete coinvolge imprese i cui prodotti/processi sono inseriti in regimi di qualità o sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti** A titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione biologica, integrata SQNPI, zootecnica SQNZ (ambientale), biodinamica DEMETER, protocolli di sostenibilità ambientale, FSC, PEFC gestione forestale e catena di custodia, ISO 14001, ISO 21401 **Tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno)**		2	
			0,5 punti per ogni azienda fino ad un massimo di 2 punti	2		
			No	0		
	A9)	REGIMI DI QUALITA' E/O SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI/PRODOTTI/PROCESSI DELLE AZIENDE IN FILIERA / RETE Il criterio valuta il contributo delle aziende al miglioramento degli aspetti qualitativi dei prodotti/servizi/ processi produttivi. Una stessa certificazione non può essere valutata in entrambi i criteri A8 e A9	**La filiera / rete coinvolge imprese i cui prodotti/processi sono inseriti in regimi di qualità o sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti** A titolo esemplificativo e non esaustivo: Indicazioni Geografiche (DOC, IGP, IG, STG) ai sensi del Reg.UE 2024/1143, SQNZ (diversa da ambientale), ISO 9001, Piemonte Eccellenza Artigiana		2	
			0,5 punti per ogni azienda fino ad un massimo di 2 punti	2		
			No	0		

PRINCIPIO DI SELEZIONE PIF/PIRT		N.	CRITERIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
B)	QUALITA' DEL PROGETTO INTEGRATO (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da B1 a B4)	B1)	QUALITA' DEI CONTENUTI DEL PROGETTO INTEGRATO Il criterio valuta la qualità complessiva del PIF/PIRT e dell'ACCORDO DI FILIERA/RETE in termini di chiarezza e completezza della descrizione, nonché di linearità e coerenza interna dell'impostazione, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **obiettivi** del PIF/PIRT; 2. **attività previste** per l'attuazione del progetto, in relazione sia agli investimenti inseriti nelle domande dei partecipanti diretti sia alle modalità di cooperazione esplicitate nell'Accordo; 3. **coerenza e fondatezza logica** del rapporto tra le attività previste e gli obiettivi dichiarati, in funzione del loro conseguimento.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		20	41
				Insufficiente La descrizione del progetto è carente e incompleta e non consente di individuare collegamenti coerenti e logicamente fondati tra le attività previste e gli obiettivi dichiarati	0		
				Sufficiente La descrizione del progetto presenta un livello minimo di completezza. I collegamenti tra le attività previste e gli obiettivi dichiarati risultano debolmente esplicitati e la loro coerenza e fondatezza logica sono solo parzialmente riconoscibili.	5		
				Medio La descrizione del progetto è complessivamente adeguata, ma presenta carenze di completezza o linearità. I collegamenti tra le attività previste e gli obiettivi dichiarati sono in parte coerenti e logicamente fondati, ma non risultano sempre chiaramente esplicitati.	10		
				Elevato La descrizione del progetto è completa e lineare e illustra chiaramente collegamenti coerenti e logicamente fondati tra le attività previste e gli obiettivi dichiarati.	15		
				Notevole La descrizione del progetto è completa e organica, con un'impostazione chiara e lineare, e dimostra in modo evidente la coerenza e la fondatezza logica dei collegamenti tra le attività previste e gli obiettivi dichiarati.	20		
		B2)	GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO INTEGRATO CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL Il criterio valuta la coerenza del PIF/PIRT con la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL, considerando: 1. la coerenza degli obiettivi del progetto integrato con le finalità e gli obiettivi della SSL; 2. la coerenza delle attività previste con gli obiettivi del progetto integrato e la fondatezza logica del contributo che tali attività possono apportare al perseguimento delle finalità della SSL.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		8	
				Insufficiente Il progetto integrato non presenta una coerenza riconoscibile con la SSL del GAL. Non emerge un collegamento logicamente fondato tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia, né un contributo coerente delle attività previste al loro conseguimento.	0		
				Sufficiente Il progetto integrato presenta una coerenza limitata con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono generici e la fondatezza logica del contributo delle attività previste risulta solo parzialmente riconoscibile.	2		

PRINCIPIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	N.	CRITERIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
			Medio Il progetto integrato presenta una complessiva coerenza con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono riconoscibili, ma la fondatezza logica del contributo delle attività previste non risulta pienamente esplicitata o convincente in tutti i suoi aspetti.	4		
			Elevato Il progetto integrato presenta una chiara coerenza con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste risultano logicamente idonee a contribuire al loro conseguimento.	6		
			Notevole Il progetto integrato presenta una coerenza organica e pienamente riconoscibile con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono strettamente coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste delineano un contributo chiaramente e solidamente fondato sul piano logico al loro conseguimento.	8		
	B3)	INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE Il criterio valuta l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative nei processi delle imprese partecipanti al PIF/PIRT, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **introduzione di tecnologie, attrezzature, impianti o soluzioni digitali innovative** nei processi di produzione, di trasformazione, di distribuzione, di erogazione dei servizi o di promo-commercializzazione delle imprese partecipanti; 2. **grado di diffusione delle soluzioni introdotte** tra le imprese partecipanti e livello di integrazione delle tecnologie e dei processi interessati.	**<u>Si applica il seguente punteggio di merito:</u>**		8	
			Insufficiente Il progetto integrato non introduce elementi apprezzabili di innovazione tecnologica e/o digitale nei processi delle imprese partecipanti.	0		
			Sufficiente Il progetto integrato introduce limitati elementi di innovazione tecnologica e/o digitale, circoscritti a singole attività o imprese, con una diffusione e un'integrazione tra i processi interessati pressoché assenti.	2		
			Medio Il progetto integrato introduce soluzioni tecnologiche e/o digitali che migliorano in modo apprezzabile i processi di alcune imprese partecipanti, con una diffusione o un'integrazione ancora limitata.	4		
			Elevato Il progetto integrato introduce soluzioni tecnologiche e/o digitali significativamente innovative, diffuse tra più imprese partecipanti, con collegamenti funzionali tra i processi interessati oppure con effetti rilevanti sui processi della filiera/rete.	6		
			Notevole Il progetto integrato introduce soluzioni tecnologiche e/o digitali caratterizzate da un elevato grado di innovazione, ampiamente diffuse tra le imprese partecipanti e/o integrate tra loro, con effetti significativi sul funzionamento complessivo della filiera/rete.	8		

PRINCIPIO DI SELEZIONE PIF/PIRT		N.	CRITERIO DI SELEZIONE PIF/PIRT	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		B4)	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL PROGETTO INTEGRATO Il criterio valuta il contributo del progetto integrato alla riduzione degli impatti ambientali delle attività dei partecipanti. Si attribuisce il punteggio corrispondente all'obiettivo ambientale prevalente del PIF/PIRT (non cumulabile), purché espresso in termini misurabili e verificabili secondo il paragrafo A.2.1 lettere p) e q) del Bando	**Si valuta la sostenibilità ambientale riferita all'obiettivo del PIF/PIRT**		5	
				L'obiettivo è volto alla misurazione e al monitoraggio delle PRESTAZIONI AMBIENTALI DEI SERVIZI TURISTICI, sulla base di criteri e indicatori pertinenti degli standard del Global Sustainable Tourism Council (GSTC).	3		
				L'obiettivo è volto alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci	3		
				L'obiettivo è volto alla riduzione delle emissioni	3		
				L'obiettivo è volto alla gestione efficiente di risorse idriche e/o energetiche	4		
				L'obiettivo è volto alla gestione/utilizzo della biomassa agricola e/o forestale	5		
				TOTALE		**100**	**100**
				PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)		**100**	**100**
				PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)			**55**

Punteggio minimo di ammissibilità del PIF/PIRT prima della ponderazione	**20**
Punteggio minimo di ammissibilità del PIF/PIRT dopo la ponderazione	**11**

8. Il punteggio massimo del PIF/PIRT è pari a 100 punti (corrispondenti a 55 punti dopo la ponderazione), quello minimo di ammissibilità a finanziamento è di 20 punti (corrispondenti a 11 punti dopo la ponderazione). Al di sotto di tale ultimo valore l'intero Progetto Integrato di Filiera o di Rete non sarà ritenuto ammissibile a finanziamento, incluse tutte le domande ivi contenute.

A.9. Localizzazione degli investimenti

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate nei seguenti Comuni:

1	Alba *	C1	29	Diano d'Alba	C1	57	Perletto	C2
2	Albaretto Torre	C2	30	Feisoglio	C2	58	Pezzolo Valle Uzzone	C2
3	Arguello	C2	31	Gorzegno	C2	59	Piobesi d'Alba	C1
4	Baldissero d'Alba	C1	32	Gottasecca	C2	60	Pocapaglia	C1
5	Barbaresco	C1	33	Govone	C1	61	Priocca	C1
6	Barolo	C1	34	Grinzane Cavour	C1	62	Prunetto	C2
7	Belvedere Langhe	C2	35	Guarene	C1	63	Rocchetta Belbo	C2
8	Benevello	C2	36	Igliano	C2	64	Roddi	C1
9	Bergolo	C2	37	La Morra	C1	65	Roddino	C1
10	Bonvicino	C2	38	Lequio Berria	C2	66	Rodello	C1
11	Borgomale	C2	39	Levice	C2	67	Sanfrè	C1
12	Bosia	C2	40	Magliano Alfieri	C1	68	Santa Vittoria d'Alba	C1
13	Bossolasco	C2	41	Mango	C1	69	Santo Stefano Belbo	C1
14	Camerana	C2	42	Mombarcaro	C2	70	Santo Stefano Roero	C1
15	Canale	C1	43	Monchiero	C1	71	San Benedetto Belbo	C2
16	Castagnito	C1	44	Monesiglio	C2	72	Serralunga d'Alba	C1
17	Castelletto Uzzone	C2	45	Monforte d'Alba	C1	73	Serravalle Langhe	C2
18	Castellinaldo	C1	46	Montà	C1	74	Sinio	C1
19	Castiglione Falletto	C1	47	Montaldo Roero	C1	75	Somano	C2
20	Castiglione Tinella	C1	48	Montelupo Albese	C1	76	Sommariva del Bosco	C1
21	Castino	C2	49	Monteu Roero	C1	77	Sommariva Perno	C1
22	Ceresole d'Alba	C1	50	Monticello d'Alba	C1	78	Torre Bormida	C2
23	Cerretto Langhe	C2	51	Murazzano	C2	79	Treiso	C1
24	Cissone	C2	52	Neive	C1	80	Trezzo Tinella	C1
25	Corneliano d'Alba	C1	53	Neviglie	C1	81	Verduno	C1
26	Cortemilia	C2	54	Niella Belbo	C2	82	Vezza d'Alba	C1
27	Cossano Belbo	C1	55	Novello	C1			
28	Cravanzana	C2	56	Paroldo	C2			

* Per quanto riguarda il Comune di Alba sono ammissibili i progetti di investimento realizzati nelle seguenti aree:

Frazione	**Fogli di mappa ammissibili**
Altavilla	38, 39
Biglini	7, 9, 10, 25
Como	55, 56, 57, 58, 61, 62, 63
Gallo	29, 30, 31
Mussotto	3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Rivoli	43, 48, 49, 50
San Cassiano	26, 27, 28, 32, 33, 45
San Rocco Cherasca	64, 65, 66, 67, 68
San Rocco Seno d'Elvio	40, 52, 59, 60, 69, 70
Santa Rosalia	44, 46, 47
Scaparone	1, 2, 8
Serre	41, 51, 53, 54
Vivaro	22, 23, 24

Si precisa che TUTTI gli investimenti materiali (ad es. lavori, attrezzature, ecc. per la riqualificazione di locali) e immateriali che implichino una localizzazione fisica di infrastrutture o simili (es. reti informatiche, software, ecc…) dovranno essere stabilmente collocati in area eligibile, nell'ambito di una sede (legale e/o operativa) ufficialmente censita e riconosciuta.

La classificazione in aree C1 e aree C2 è basata sulla classificazione per tipologia areale di zona rurale, dove C1 individua le "aree rurali intermedie ordinarie" e C2 le "aree rurali intermedie con vincoli naturali".

La classificazione e ripartizione del territorio regionale per tipologie di areali e per zone altimetriche (montagna, collina e pianura) è riportata negli Allegati 5A, 5B, 7A e 7B del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, nel testo vigente approvato con DGR n. 14-3071 del 21 settembre 2026 (versione 7) e ss.mm.ii., disponibili al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-cronoprogramma-bandi-csr-2023-2027 .

B. Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”: soggetti interessati e risorse

B.1. Descrizione generale dell’Intervento SRD01

L'Intervento si inserisce nella SSL 2023/2027 “**La *cura* del BuonCibo Langhe-Roero per turismo, comunità e territorio** | *Un cibo preparato con cura, che cura e si prende cura del territorio e delle comunità che lo abitano*” del GAL Langhe Roero Leader, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Come previsto nella scheda SRG06 del PSP, trattandosi di operazione a favore dell’agricoltura, gli investimenti devono contribuire alla vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale delle zone più bisognose e non possono essere rivolti esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole. Pertanto, gli interventi di natura agricola sostenuti in ambito LEADER saranno in ogni caso marginali e coerenti con le esigenze di sviluppo locale delle aree interessate.

L’intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l’incremento della produttività e l’adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

A tal fine l’intervento SRD01 può essere realizzato ESCLUSIVAMENTE attraverso progetti di filiera e/o rete territoriale.

B.2. Finalità e obiettivi dell’Intervento SRD01

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche (CR05):

a) **valorizzazione del capitale fondiario** (miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende;
b) **incremento delle prestazioni climatico-ambientali** e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell’utilizzo degli input produttivi (incluso l’approvvigionamento energetico ai fini dell’autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione;
c) **miglioramento delle caratteristiche dei prodotti** e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
d) **introduzione di innovazione tecnica e gestionale** dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
e) **valorizzazione delle produzioni agricole aziendali** attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti.

Le aziende agricole hanno inoltre un ruolo chiave nel sistema agroalimentare e nel rendere i sistemi alimentari sostenibili, e in virtù di tale assunto è importante **potenziare il loro ruolo all'interno del mondo agricolo favorendo le condizioni per un incremento del reddito della produzione primaria**, che spesso sconta la determinazione del prezzo fatta a livello internazionale e, anche a causa delle avverse condizioni climatiche, non sempre è sufficiente a coprire i costi di lavorazione per l'azienda agricola che non fa trasformazione/ristorazione/didattica o non partecipa a filiere locali. Per questo **aiutare l'imprenditore a trasformare il prodotto e a entrare in filiere e reti distributive è fondamentale per garantirgli un maggiore reddito, con ricadute occupazionali e di presidio del territorio**.

In tale ottica, lo sviluppo dei progetti di filiera – che vedono come beneficiari in rete le aziende agricole, di trasformazione e gli operatori del settore commerciale e artigianale che fungono da "ambasciatori verso il cliente finale" – consente una migliore fruizione delle risorse del territorio da parte dei residenti e dei turisti.

Le suddette previsioni vanno nella direzione dell'ampliamento dei segmenti di filiera/rete coinvolgibili nel Bando e sono finalizzate ad agevolare filiere/reti di ampia portata in cui sia possibile:

- da un lato migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico (attraverso investimenti ispirati ai principi dell'economia circolare e/o volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole-produttive),
- e dall'altro lato avvicinare le produzioni locali al momento del consumo sia verso i residenti sia verso i turisti; infatti gli agriturismi (Intervento SRD03) e i ristoranti/strutture ricettive (Intervento SRD14), si inserirebbero nell'Accordo di Filiera/Rete in qualità di "consumatori intermedi" dei prodotti (agricoli, agroalimentari e artigianali locali) da utilizzare come materia prima nel loro processo di trasformazione per la preparazione dei pasti o per l'erogazione dei servizi ai loro clienti; ciò consentirebbe di ampliare la portata della collaborazione di filiera/rete estendendola anche al settore della ristorazione e della ricettività il quale assumerebbe in filiera il ruolo di "ambasciatore" dei prodotti locali sia verso i residenti sia verso i turisti.

Lo spirito della norma del Bando risiede nella volontà di ampliare la varietà delle produzioni locali migliorandone la qualità e la desiderabilità, anche in virtù di lavorazioni in loco che accorciano la filiera, e agevolarne la collocabilità su mercati target di più elevata propensione alla spesa.

L'operazione, attivata esclusivamente all'interno di un "PIF - Progetto Integrato di Filiera" o "PIRT – Progetto Integrato di Rete Territoriale", ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole (strutturale e impiantistico), accrescendone la competitività e promuovendone lo sviluppo sostenibile.

B.3. Beneficiari dell'Intervento SRD01

Possono presentare domanda di sostegno (CR01) **imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura**, **aventi la proprietà o la disponibilità delle aree / beni / infrastrutture aziendali interessate dagli investimenti comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno**.

I richiedenti devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

1) (CR02) avere la qualifica di **Coltivatore Diretto (CD)** e/o **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)** (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.);
2) essere in possesso delle caratteristiche di **agricoltore attivo** ai sensi dell'art. 4 paragrafo 5 del Regolamento UE 2021/2115, secondo la definizione stabilita dal D.M. MASAF n. 660087 del 23/12/2022 e s.m.i. e dal PSP 2023-2027, in base ai dati del Fascicolo Aziendale, come risultante dall'Anagrafe Agricola della Regione Piemonte;
3) essere imprese attive e operative e avere l'iscrizione al **Registro delle imprese presso la CCIAA**, il possesso di **Partita IVA e il Codice ATECO** riferito al settore dell'agricoltura, tutti rilevabili da Visura Camerale e già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno;
4) essere **microimprese** (come definite al paragrafo A.2.1 lettera e) del Bando **con riferimento ai limiti dimensionali**);
5) svolgere attività di produzione agricola o attività connesse di trasformazione e vendita diretta alle condizioni indicate al paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*" punti da 1) a 3);
6) possono avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e risulti dalla Visura Camerale;
7) la sede oggetto di investimento deve risultare anche dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola.

Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative ammissibili, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Quanto previsto ai punti da 1 a 6 del presente paragrafo è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura al momento della presentazione della domanda di sostegno.

B.4. Caratteristiche del regime di sostegno Intervento SRD01

B.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD01

La **spesa minima ammissibile** è pari a Euro **5.000,00**. (CR08)

La **spesa massima ammissibile** è pari a Euro **80.000,00**. (CR10)

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti del GAL, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, risulti inferiore al limite minimo di spesa indicato.

Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del Bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per **almeno il 60% dell'importo ammesso dal GAL** (fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa, e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione/variante della domanda di sostegno.

Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno Intervento SRD01

Il sostegno è erogato sotto forma di **contributo in conto capitale pari al 40%** sulle spese ammesse e sostenute, con ulteriori incrementi nei seguenti casi:

- **ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per giovani agricoltori** (così come definiti dal PSP e dal CSR 2023-2027 nel paragrafo "*5.1.5 Giovane agricoltore*");
- **ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana** (ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013[2] e del rispettivo allegato al CSR della Regione Piemonte).

Le aliquote sono cumulabili tra di loro, fino a una aliquota di sostegno massima pari al 60%.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica – tra l'altro – del mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo A.7 punto 8) del Bando.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del piano finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, tenendo conto di quanto segue:

a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "*ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse*", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero **senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento**;
b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di

[2] L'art. 154, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce espressamente che l'art. 32 e l'allegato III del Regolamento 1305/2013 continuano ad applicarsi per la designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;

c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella minima ammissibile stabilita al paragrafo "*B.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD01*" del Bando.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *"Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo* (60) *e al capo I del presente regolamento* (ABER)*"; "L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo* (61) *per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".*

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.5. Localizzazione dell'operazione SRD01

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni proposte devono essere localizzate nei Comuni indicati nel paragrafo "*A.9. Localizzazione degli investimenti*" del presente Bando, con le limitazioni ivi stabilite.

B.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD01

B.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD01

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, e delle successive domande presentabili al GAL nelle varie fasi del procedimento, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL:

1) rispettare le previsioni dei paragrafi "A.1 *Descrizione generale degli interventi*", "*B.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD01*", "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*", "*B.2 Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD01*", "*A.3.Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*", "*B.3 Beneficiari dell'Intervento SRD01*", "*A.4 Numero di domande presentabili*", "*A.6 Scadenze presentazione della domanda*", "*A.9 Localizzazione degli investimenti*";

2) conseguire il punteggio minimo dei criteri di selezione secondo il metodo di calcolo di cui ai paragrafi "*A.8 Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)*" e "*B.9.Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD01*";
3) rispettare la spesa minima e massima ammissibile indicata al paragrafo "*B.4.1 Entità della spesa e del sostegno SRD01*";
4) rispettare le regole di divieto del cumulo dei contributi pubblici previste dal paragrafo "*B.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD01*";
5) La disponibilità delle aree / beni / infrastrutture oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario (sulla base dell'allegato 16 del presente Bando) accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, contratto, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo.
6) In particolare, sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:
   a) bene in proprietà del richiedente;
   b) bene per il quale vi sia, tra il proprietario e il richiedente, un contratto registrato che attribuisca a quest'ultimo un diritto personale o reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, usufrutto), di durata almeno quinquennale dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo da parte del GAL;
7) gli interventi di natura fondiaria/edile inerenti aree/edifici che presentano caratteristiche paesaggistiche e/o architettoniche tradizionali devono essere attuati secondo le indicazioni e le Linee Guida contenute nella **Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader** disponibile al seguente link: https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali e devono essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Guida del GAL; a tale proposito si precisa che non potranno ottenere finanziamento gli interventi che nella Guida del GAL sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, ecc., a meno che non siano inseriti nel box "*Interventi da valutare caso per caso*";
8) Il bene oggetto di intervento deve essere **conforme alla destinazione urbanistica** prevista dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici vigenti; nella documentazione da allegare alla domanda sarà richiesto il Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento o il parere dell'Ufficio tecnico, e di altri settori comunali o uffici competenti, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
9) gli interventi devono essere coerenti, ove pertinente:
   - con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale, come approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e risultare conformi con le eventuali prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso del PPR (nel caso si intervenga su un bene inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici);
   - con le indicazioni di cui alle "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del

Piemonte Langhe-Roero e Monferrato" (di seguito: Linee Guida UNESCO), approvate con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015 per gli interventi ricadenti in area UNESCO;

10) Gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste;
11) per gli investimenti in aree Rete Natura 2000 devono essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali; con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, preliminarmente all'assegnazione del contributo è necessaria la Valutazione di Incidenza che dovrà essere allegata al progetto;
12) gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'**autoconsumo aziendale** dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale;
13) per gli interventi di natura fondiaria/edile, i beni immobili (e quelli in cui si installano attrezzature fisse) dovranno risultare sul Fascicolo Aziendale del richiedente in Anagrafe Agricola;
14) rispettare il periodo di ammissibilità delle spese indicato nel paragrafo "*B.8.5 Inizio e decorrenza delle spese SRD01*";
15) l'intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia **pienamente garantita l'immediata fruibilità** del servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
16) gli **interventi parziali sono ammissibili** - rispetto a progetti complessivi di più ampia portata che interessano lo sviluppo degli obiettivi del Bando - **solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma** dell'edificio/ manufatto/area/investimento ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
    - **l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo** rispetto al progetto complessivo;
    - a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di piena e immediata fruibilità cui al punto precedente;
17) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale **inferiore al 60%** del costo totale ammesso a contributo in fase di presentazione della domanda di sostegno (fatte salve economie derivanti da scontistica o da ribassi); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;
18) tutto il materiale informativo che viene realizzato a scopo didattico-espositivo permanente (testi e foto contenuti in pannelli, bacheche, ecc.) deve essere prodotto come minimo in Italiano e in Inglese e dovrà obbligatoriamente essere fornito al GAL in formato aperto; si precisa che NON SONO AMMISSIBILI INTERVENTI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' e pertanto il materiale informativo dovrà adeguarsi in tal senso;
19) **è obbligatorio citare la fonte di finanziamento e inserire i loghi presenti nella prima pagina del presente Bando** (secondo le indicazioni dell'Allegato 2 al Bando);
20) il beneficiario deve assicurare un **vincolo di destinazione d'uso di 5 anni** dalla data conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Dal momento della trasmissione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni

preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc…) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;

I criteri di ammissibilità sopra elencati:

- dal punto 1) al punto 12) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno; la mancanza di uno solo di questi criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.
- dal punto 13) al punto 19) devono essere posseduti al momento della presentazione delle domande di pagamento di anticipo o di saldo,
- al punto 20) deve essere posseduto per il periodo di tempo ivi indicato.

Tutti i criteri dal punto 1) al punto 20) devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento e in occasione dei successivi controlli previsti dal Bando.

Non sono inoltre ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

a) <u>Imprese in difficoltà</u>

   Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

   Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER) e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

b) <u>Regolarità contributiva (in fase di domanda di pagamento)</u>

   In fase di domanda di pagamento, il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01

1) (CR06) Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla **produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE**, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

2) (CR07) la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un **Progetto di investimento** e/o di un **Piano Aziendale** volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
3) (CR14) per le operazioni di **trasformazione e commercializzazione** dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera "e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali" delle finalità del presente intervento, vale quanto segue:
   a) sia il prodotto primario, avviato o meno alla trasformazione, sia la produzione trasformata e commercializzata (output) deve comunque essere un **prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE** (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).

      Si invita a consultare la Nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale vigente alla data di presentazione della domanda (allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87, come sostituito annualmente da regolamento di esecuzione della Commissione; per il 2027 il Reg. di esecuzione (UE) 2026/2163), consultabile al link https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata;
   b) il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) avviato alla trasformazione deve essere per **almeno il 51% di provenienza aziendale**;
4) (CR11) qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
5) l'acquisto di veicoli stradali destinati al **trasporto di cose** è ammissibile per quanto riguarda autocarri e furgoni adibiti a trasporto merci per vendita diretta e/o consegna prodotti a domicilio, sia specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti che non specificamente attrezzati. E' escluso l'acquisto di mezzi per trasporto persone o di mezzi con più di tre posti compreso quello del conducente;
6) Con riferimento agli **investimenti relativi all'agricoltura digitale e di precisione** - per le attività di lavorazione terreno, stalla e trasformazione - le macchine, gli impianti, le attrezzature, i robot, per essere considerati innovativi e digitali, devono essere dotati di almeno due delle seguenti caratteristiche
   a) sistemi hardware e software che ne facilitino la programmazione ed il controllo;
   b) interconnessione ai sistemi informatici con caricamento da remoto di istruzioni;
   c) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
   d) interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;
   e) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
   f) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.

   Tali caratteristiche dovranno essere chiaramente specificate in relazione tecnica e certificate in sede di presentazione di rendicontazione con una perizia redatta da un tecnico abilitato esperto nella materia oggetto dell'investimento che dichiari la conformità dell'investimento con almeno due delle caratteristiche sopra indicate.

   Nel caso di investimento relativo agli APR (droni) l'attestato di pilotaggio deve essere conseguito entro il termine della presentazione della richiesta del saldo del contributo e presentato con la rendicontazione finale.

7) Relativamente agli investimenti **per la produzione e/o lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili**, sono ammissibili esclusivamente il **fotovoltaico (esclusi impianti a terra), il solare termico e a biomassa**, nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) (CR13) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico annuale dell'azienda, ovvero all'**autoconsumo**. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;
   b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Ai fini del presente Bando, si considera **locale** la biomassa derivante da risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in area GAL (richiedenti o meno contributo) o entro 15 km dal confine GAL.
   c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
   d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
   e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui, tra l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
   f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III);
   g) i generatori di calore a biomassa devono possedere una certificazione ambientale emessa da organismo notificato e, nello specifico, possedere una CLASSE 4 STELLE o superiore, con rendimento non inferiore a quello previsto ai sensi della tabella riassuntiva inerente alle classi di prestazioni emissive dei generatori di calore contenuta nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017;

8) Relativamente agli **Investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue** occorre attenersi alle seguenti indicazioni.

   Per l'applicazione dei criteri riferiti allo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali, allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e allo stato del deficit idrico è disponibile la apposita cartografia, pubblicata sul geoportale e valida esclusivamente per lo sviluppo rurale 2023-2027, la cui determinazione segue la procedura indicata nell'allegato 12 al CSR (Scheda 1 - Stato corpi idrici superficiali e sotterranei).

   CR15 – Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:
   a) realizzazione di nuovi impianti aziendali, (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;
   b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;

c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo, è ammessa (fatto salvo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi preposti) la realizzazione di un nuovo unico pozzo, connesso a un impianto di irrigazione e/o a una forma di stoccaggio/conservazione. Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme vigenti. E' escluso il ricondizionamento o la chiusura di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde.

CR16 - Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (I bacini idrografici piemontesi sono tutti ammissibili in quanto rientranti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) consultabile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-gestione-distretto-idrografico-fiume-po-pdgpo).

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera c), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR23 - Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettera b), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02. L'analisi di impatto ambientale di cui ai criteri CR17 e CR22 dovrà

essere prodotta laddove prevista, per il tipo di intervento, dalla normativa nazionale e regionale in materia. Nel caso di impianti irrigui con modalità di approvvigionamento miste e/o fonti multiple, è necessario per ognuna delle casistiche verificare lo stato quantitativo. Se lo stato quantitativo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'impianto irriguo esistente risulta essere BUONO, non dovrà essere effettuato il test di misura per la verifica del risparmio idrico effettivo. Qualora anche una delle fonti si trovi in stato NON BUONO allora dovrà essere eseguito il test di risparmio idrico effettivo. La percentuale di risparmio idrico (potenziale o effettivo a seconda dello stato quantitativo) si riferisce sempre a un impianto di irrigazione esistente, anche approvvigionato da una forma di stoccaggio/conservazione di cui alla lettera c) del CR15, nuova o migliorata, e non alla forma di stoccaggio/conservazione stessa.

Tabella del Risparmio idrico potenziale

Codici tecniche irrigue		TECNICA IRRIGUA FINALE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TECNICA IRRIGUA INIZIALE	1				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	2				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	3				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	4					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
	5						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
	6							9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
	7								8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
	8											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	9											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	10											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	11												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
	12													13%	18%	18%	22%	22%	22%
	13														6%	6%	11%	11%	11%
	14																6%	6%	6%
	15																6%	6%	6%
	16																		
	17																		
	18																		

Legenda per la tabella del risparmio idrico potenziale

Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi			
Codici tecniche irrigue	**Tecniche irrigue**	**Efficienza %**	**Classe di efficienza**
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	Bassa
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	Bassa
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	Bassa
4	Manichetta forata di alta portata	20	Bassa
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	Media
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	Media
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	Media
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (≤3,5 atmosfere)	60	Media
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	Media
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	Media
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	Media
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 10%	70	Alta
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤10%	80	Alta
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave,funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	Alta
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	Alta
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	Alta
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 5%	90	Alta
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤5%	90	Alta

Tutti i criteri devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento.

Il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie delle domande di pagamento e in occasione dei successivi controlli previsti dal Bando.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità dal punto 1) al punto 8) determina, in fase di istruttoria della domanda di sostegno/pagamento, la non ammissibilità della domanda o, ove pertinente, la decurtazione dell'investimento/spesa non conforme.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD01

B.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili SRD01

Nel quadro dell'ambito di operatività definito ai Paragrafi "*A.1 Descrizione generale degli interventi*" e "*B.1. Descrizione generale dell'Intervento SRD01*", nonché delle finalità e degli obiettivi indicati ai paragrafi "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*" e "*B.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD01*", e fatta salva la titolarità ad intervenire in capo ai beneficiari, gli investimenti devono essere riferiti alle **attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta nei limiti indicati** al paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*".

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

1) **Investimenti per attività di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione** (comprese conservazione/immagazzinamento e confezionamento) dell'impresa.
2) **Investimenti in strutture per la vendita diretta dei prodotti dell'azienda**, in locali già esistenti interni e/o esterni al centro aziendale;
3) **Investimenti in sistemi antigelo e antibrina** per proteggere colture orticole in pieno campo, frutteti e vigneti (sono ammesse tutte le tipologie di sistemi finalizzati a tale scopo).
4) **Investimenti in recinzioni fisse**, anche elettrificate, a protezione dalla fauna selvatica (per coltivazioni e animali da reddito). Non è ammissibile l'utilizzo di filo spinato.
5) **Investimenti relativi all'agricoltura digitale e di precisione**, alle condizioni indicate al paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*" punto 6).
6) **Investimenti per la produzione e lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili**, limitatamente agli impianti fotovoltaici (esclusi gli impianti a terra), solari termici e a biomassa, destinati esclusivamente all'autoconsumo aziendale, alle condizioni indicate al paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*" punto 7)
7) **Investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili aziendali e/o dei cicli di lavorazione**, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
   - illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
   - apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
   - impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, pompe di calore;
   - raffrescamento passivo e cappotto termico.
8) **Investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue,** comprese la realizzazione e il miglioramento di impianti irrigui, le opere di stoccaggio e riuso delle risorse idriche e gli interventi per la riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi aziendali, alle condizioni indicate al paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*" punto 8). A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi:
   - vasche di accumulo di acqua non derivante da acque stagionali ma da concessione (es. pozzi, acque consorziali, percolato d'irrigazione di acque consorziali).

- impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo,
- sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo dell'acqua, al fine di ridurne il prelievo dall'esterno,
- sistemi e dispositivi per la misurazione e il monitoraggio dei prelievi idrici, funzionali al controllo e alla riduzione dei consumi.

9) **Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e per la prevenzione degli inquinamenti**, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
   - Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
   - Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).
10) **Investimenti di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento** di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva", **nella misura massima del 30% dell'investimento totale considerato ammissibile**. A titolo esemplificativo: ripristino, nell'area oggetto dell'intervento principale, di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, ecc.
11) **Investimenti per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti della produzione principale e/o per il recupero e reimpiego degli imballaggi**, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - investimenti volti alla realizzazione di nuovi prodotti o linee di prodotto mediante l'utilizzo di scarti e sottoprodotti della produzione principale;
   - investimenti per il recupero, la lavorazione e il reimpiego di scarti e sottoprodotti in nuovi cicli produttivi;
   - investimenti per il recupero, il lavaggio, la sanificazione e il riutilizzo degli imballaggi nel ciclo aziendale;
   - investimenti per la selezione e il trattamento degli imballaggi finalizzati al loro effettivo riciclo.

B.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili SRD01

Il Bando non ammette il finanziamento di:

a) interventi con contenuti non coerenti con quelli ammissibili indicati nei Paragrafi *"B.7.1 Tipologia di investimenti ammissibili SRD01"* e "*B.8 Spese ammissibili e non ammissibili SRD01*" e, comunque, investimenti aventi finalità e modalità di realizzazione non pertinenti con quelle indicate nei Paragrafi "A.1 *Descrizione generale degli Interventi*", "*B.1. Descrizione generale dell'Intervento SRD01*", "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*" e "*B.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD01*";

b) interventi che non rispettano i requisiti e gli adempimenti indicati al Paragrafo "*B.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD01*";

c) i seguenti investimenti:
   c.1) per il settore vitivinicolo: investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino (DM 82961 del 19 febbraio 2026);
   c.2) per il settore apistico: investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027 vigente
d) investimenti finanziabili dagli Interventi SRD03 per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività connesse all'agricoltura:
   - agriturismo
   - agricoltura sociale
   - attività educative/didattiche
   - trasformazione di prodotti fuori allegato I del TFUE;
e) interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
f) interventi per mero adeguamento a norme obbligatorie;
g) interventi di manutenzione ordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando;
h) investimenti in sovrapposizione, anche parziale, con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento o altre forme di sostegno pubblico. Si precisa che per i beneficiari che hanno in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati dal GAL o da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili. In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti sono finanziati da una parte e quali dall'altra.

B.8. Spese ammissibili e non ammissibili SRD01

B.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili SRD01

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

a) imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
b) pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
c) congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
d) essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Inoltre per ogni spesa, in fase di rendicontazione ci dovrà essere evidenza relativa alla tracciabilità dei pagamenti, sia con riferimento ai giustificativi di spesa sia con riferimento al mezzo di pagamento

utilizzato (vedere Allegato 1). In sede di domanda di pagamento saranno riconosciute le spese solo dietro presentazione di opportune pezze giustificative.

B.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD01

Si elencano di seguito le tipologie di spese ammissibili a livello generale, precisando che **la loro ammissibilità andrà valutata caso per caso** in relazione alla coerenza funzionale con i contenuti dei paragrafi "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*", "*B.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD01*", "*B.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD01*" e "*B.8.3 Spese non ammissibili SRD01*" e alla coerenza con gli obiettivi dichiarati nella candidatura:

1) **Costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati aziendali e relative pertinenze**.

   E' consentita la costruzione di nuovi corpi immobiliari e pertinenziali alle seguenti condizioni:

   a) limitatamente a edifici in classe energetica B o superiore,
   b) in ampliamento di fabbricati esistenti,
   c) se strettamente **coerente e funzionale agli obiettivi del progetto PIF/PIRT** (aree pertinenziali adiacenti ai centri aziendali, cortili, aie, fondi interclusi tra fabbricati aziendali);
   d) ad esclusione dei punti vendita (come indicato al paragrafo B.7.1 punto 2).

2) **Opere di miglioramento fondiario** limitatamente ad investimenti che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell'ambito degli obiettivi, quali ad esempio:

   a) recinzioni per pascoli (anche elettrificate, ma non filo spinato) a protezione delle colture e degli animali allevati dalla fauna selvatica,
   b) attrezzature fisse stabilmente ancorate,
   c) impianti irrigui, nei limiti delle previsioni del punto 8) del paragrafo B.7.1,
   d) sistemi antigelo e antibrina a protezione delle colture orticole in pieno campo, dei frutteti e dei vigneti.

3) **Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera**, limitatamente a beni nuovi, escluse le trattrici agricole. Sono ammissibili in questa categoria le seguenti voci, con le limitazioni (ove previste) indicate al paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*":

   a) impianti fotovoltaici (esclusi impianti a terra), solare termico e caldaie a biomassa, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*" punto 7);
   b) arredi aziendali (ad esclusione degli uffici) e attrezzature (incluso hardware);
   c) materiale informativo stabile e durevole (pannellistica e cartellonistica illustrativa e informativa, bacheche nel rispetto della normativa di riferimento);
   d) veicoli stradali destinati al **trasporto di cose**; le condizioni di ammissibilità sono indicate al paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*" punto 5);
   e) robot mobili terrestri per uso agricolo, a guida autonoma (diversi da trattrici) o telecomandata;
   f) droni per uso agricolo, nel rispetto della normativa vigente applicabile;

4) **Spese generali**, nella misura massima del 10% dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento ai punti 1), 2) e 3)a), come studi di fattibilità, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica;
5) I seguenti **investimenti immateriali**:
   a) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; sono inclusi software, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, cloud e soluzioni simili e in generale l'acquisizione di strumenti informatici, digitali, tecnologici e di networking funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
   b) realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione e/o di e-commerce e/o per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico;
6) **imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse**, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo "*B.8.4 Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD01*".

B.8.3. Spese non ammissibili SRD01

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

1) acquisto di diritti di produzione agricola e acquisto di diritti all'aiuto;
2) acquisto di terreni, acquisto e costruzione di nuovi fabbricati e immobili in genere, aventi caratteristiche diverse da quelle consentite dal Bando;
3) acquisto di bestiame e di piante annuali/poliennali per finalità produttive;
4) spese per interventi di gestione colturale dei fondi con finalità produttive (es. impianti viticoli, impianti arborei, semine, ecc.);
5) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;
6) l'acquisto o acquisizione di materiale usato, materiale di consumo o di beni non durevoli o non ammortizzabili, acquisto e scorte di materie prime, semilavorati, imballaggi, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento;
7) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
8) arredi per ufficio;
9) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento, comprese spese di personale, commissioni per l'adesione a piattaforme di e-commerce già esistenti, ecc.;
10) l'acquisto di macchinari per un utilizzo esclusivamente non produttivo;
11) impianti di reti antigrandine;
12) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel CSR;
13) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
14) spese non giustificate da fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria;
15) spese in economia (eseguite dal beneficiario e/o dai suoi familiari e/o associati per proprio conto senza rivolgersi ad un'impresa organizzata) o contributi in natura, così come definiti al paragrafo 5.8.3.6 del CSR 2023-27;
16) oneri finanziari, spese bancarie e interessi passivi, spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie;

17) noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature: in leasing; usati e/o a rate; gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
18) acquisto di trattrici agricole;
19) impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli;
20) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
21) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
22) ove pertinente, interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nella Guida del GAL sul recupero architettonico, in particolare gli interventi che nella Guida sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, non compatibili, ecc…, a meno che non siano inseriti nel box "Interventi da valutare caso per caso";
23) demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia) e ricostruzione anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero;
24) rimozione/smaltimento di manufatti a base di amianto;
25) spese di ammortamento;
26) acquisto di mezzi di trasporto con caratteristiche diverse da quelle indicate al paragrafo "*B.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD01*";
27) interventi inerenti alle infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.), spese ed oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
28) spese di promozione/pubblicità, di qualsiasi tipo e con l'ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...), nuovi siti internet o aggiornamento di siti esistenti aventi caratteristiche diverse da quelle consentite dal Bando, partecipazione a fiere e manifestazioni;
29) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
30) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
31) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
32) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della trasmissione della domanda telematica di sostegno, comprese le spese generali e tecniche;
33) spese per cui i pagamenti siano addebitati su conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

B.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD01

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e dal Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'**imposta sul valore aggiunto (IVA)** a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'**imposta di registro**, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

B.8.5. Inizio e decorrenza delle spese SRD01

Relativamente alle spese ammissibili al sostegno vale quanto segue:

1) sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto, sia alla data del pagamento/addebito, comprese le spese generali e tecniche;
2) sono ammissibili le spese effettivamente sostenute, quietanzate e contabilizzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione (domanda telematica di pagamento di saldo);
3) gli investimenti già realizzati e quelli effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno ma prima della comunicazione di ammissione a finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti;
4) per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando: tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno (CR12). Non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento;
5) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR.

B.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD01

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla data del provvedimento di ammissione al sostegno (la data esatta sarà inserita nella comunicazione di ammissione a finanziamento).

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno - fatte salve le possibilità di proroga indicate nel paragrafo "*F.5.1 Domanda di Proroga*" - come normato dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al paragrafo "*F.1 Procedimento amministrativo*".

B.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD01

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In ogni caso

Le percentuali di contributo sulla spesa previste sono stabilite in misura fissa dal CSR e/o da atti regionali collegati e non possono essere ridotte.

In tema di **verifica della cumulabilità**, gli uffici istruttori faranno riferimento alle apposite Istruzioni Operative "FEASRnonSIGC/02 – Procedure di verifica del limite di cumulabilità' con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" e s.m.i. , approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

B.9. Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD01

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL che ha approvato il presente Bando (indicato nella prima pagina del Bando).

La domanda è valutata sulla base delle informazioni fornite dal richiedente compilando e allegando la documentazione prevista dal Bando. Pertanto non potranno essere attribuiti punteggi ai criteri per i quali non siano fornite adeguate informazioni utili alla comprensione/valutazione dei vari elementi.

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD01		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD01	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
A)	CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da A1 a A7)	A1)	TIPOLOGIA DI AMBITO DI FILIERA/RETE Il punteggio è attribuito in relazione alla categoria indicata al paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando, in cui il PIF-PIRT si inserisce	**Il punteggio è graduato secondo le categorie indicate nel paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando:**		20	32
				Categoria A	20		
				Categoria B	16		
				Categoria C	12		
				Categoria D	10		
				Categoria E	8		
		A2)	LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il punteggio è cumulabile fino a un massimo di 5 punti	**A2.1) Altitudine del centro aziendale in cui si effettua l'investimento (altitudine rilevabile da Google Earth):**		5	
				Fino a 300 metri slm	0		
				Oltre 300 fino a 500 metri slm	1		
				Oltre 500 fino a 700 metri slm	2		
				Oltre 700 metri slm	3		
				A2.2) Investimenti localizzati in area C2 oppure in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico (L.R. 3/08/2015 n.19, sito Unesco)			
				No	0		
				Si	2		
		A3)	COINVOLGIMENTO DI RICHIEDENTI DI GENERE FEMMINILE Il criterio premia il richiedente che ricada nelle seguenti casistiche: - ditte individuali la cui titolare sia donna; - società nelle quali la legale rappresentante sia donna.	No	0	1	
				Si	1		
		A4)	COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI (ai sensi del paragrafo A.2.1 lettere l) e m) del Bando). Il criterio premia il richiedente che ricada nelle seguenti casistiche: - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali il legale rappresentante sia giovane.	No	0	1	
				Si	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD01	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD01	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
	A5)	PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GAL di cui al paragrafo A.1.3 punto 2 Il criterio valuta il grado di partecipazione dei **partecipanti diretti (e/o loro consulenti/progettisti)** agli incontri organizzati dal GAL, durante la pubblicazione del Bando, finalizzati a favorire una più approfondita comprensione metodologica delle caratteristiche e delle finalità dei PIF PIRT. La partecipazione assume maggiore significato quando è riferita direttamente ai rappresentanti dei richiedenti (es. titolare, legale rappresentante, socio o dipendente di impresa; amministratori di società di capitali o loro dipendenti, soci di società di persone o loro dipendenti, ecc.) rispetto ad un collaboratore esterno dei richiedenti stessi, consulente o progettista. Il punteggio è attribuito fino a un massimo di 1 punto per ogni incontro.	**A.5.1) Presenza al primo incontro di accompagnamento** - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1	3	
			A.5.2) Presenza al secondo incontro di accompagnamento - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1		
			A.5.3) Presenza al terzo incontro di accompagnamento - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1		
	A6)	SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE Il criterio premia le aziende i cui prodotti/processi rientrano in regimi di qualità o aderenti a sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, protocolli, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti.	A titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione biologica, integrata SQNPI, biodinamica DEMETER, protocolli di sostenibilità ambientale, FSC, PEFC gestione forestale e catena di custodia, ISO 14001, ISO 21401. Tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno		1	
			No	0		
			Si	1		
	A7)	REGIMI DI QUALITA' E/O SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI/PRODOTTI/PROCESSI INTERESSATI DALL'INVESTIMENTO Il criterio premia le aziende i cui prodotti rientrano in regimi di qualità o aderenti a sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, protocolli, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti.	A titolo esemplificativo e non esaustivo: Indicazioni Geografiche (DOC, IGP, IG, STG) ai sensi del Reg.UE 2024/1143, zootecnica SQNZ, ISO 9001 Tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno		1	
			No	0		
			Si	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD01		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD01	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
B)	QUALITA' del progetto (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da B1 a B5)	B1)	FUNZIONALITA' DELL'INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO Il criterio valuta la funzionalità dell'intervento rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **coerenza e fondatezza logica** del collegamento tra l'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa e gli obiettivi del PIF/PIRT; 2. **rilevanza** dell'investimento e/o degli impegni dell'impresa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PIF/PIRT.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		20	56
				Insufficiente = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa non risultano coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e non apportano un contributo riconoscibile al loro raggiungimento.	0		
				Sufficiente = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa presentano una coerenza e una fondatezza logica solo parziali rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo marginale al loro raggiungimento.	5		
				Medio = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano complessivamente coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo apprezzabile, ma limitato, al loro raggiungimento.	10		
				Elevato = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano chiaramente coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo significativo al loro raggiungimento.	15		
				Notevole = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano pienamente coerenti e solidamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo determinante al loro raggiungimento.	20		
		B2)	GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO INDIVIDUALE CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL Il criterio valuta la coerenza degli investimenti in domanda con la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL, considerando: 1. la coerenza degli obiettivi del progetto individuale con le finalità e gli obiettivi della SSL; 2. la coerenza degli investimenti previsti con gli obiettivi del progetto individuale e la fondatezza logica del contributo che tali investimenti possono apportare al perseguimento delle finalità della SSL.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		8	
				Insufficiente Il progetto individuale non presenta una coerenza riconoscibile con la SSL del GAL. Non emerge un collegamento logicamente fondato tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia, né un contributo coerente delle attività previste al loro conseguimento.	0		
				Sufficiente Il progetto individuale presenta una coerenza limitata con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono generici e la fondatezza logica del contributo delle attività previste risulta solo parzialmente riconoscibile.	2		
				Medio Il progetto individuale presenta una complessiva coerenza con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono riconoscibili, ma la fondatezza logica del contributo delle attività previste non risulta pienamente esplicitata o convincente in tutti i suoi aspetti.	4		
				Elevato Il progetto individuale presenta una chiara coerenza con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste risultano logicamente idonee a contribuire al loro conseguimento.	6		
				Notevole Il progetto individuale presenta una coerenza organica e pienamente riconoscibile con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono strettamente coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste delineano un contributo chiaramente e solidamente fondato sul piano logico al loro conseguimento.	8		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD01	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD01	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
	B3)	GRADO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O DIGITALE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI Il criterio valuta il grado di innovazione tecnologica e/o digitale introdotto dagli investimenti previsti nella domanda dell'impresa, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **introduzione di tecnologie, attrezzature, impianti o soluzioni digitali nuovi** per l'impresa o significativamente evoluti rispetto a quelli già utilizzati; 2. **livello di innovazione delle funzionalità introdotte**, in termini di automazione, precisione, integrazione dei processi, acquisizione e gestione dei dati o controllo delle attività aziendali.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		10	
			Insufficiente Gli investimenti non introducono elementi di innovazione tecnologica o digitale apprezzabili rispetto alle soluzioni ordinariamente disponibili e utilizzate per le attività previste.	0		
			Sufficiente Gli investimenti introducono limitati elementi di innovazione tecnologica e/o digitale, con miglioramenti circoscritti delle funzionalità o delle modalità operative esistenti.	4		
			Medio Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali che migliorano in modo apprezzabile le funzionalità o le modalità operative esistenti, attraverso l'evoluzione delle attrezzature, l'automazione di alcune operazioni o l'introduzione di strumenti digitali.	6		
			Elevato Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali significativamente innovative, che consentono miglioramenti rilevanti delle funzionalità e delle modalità operative, attraverso un maggiore livello di automazione, precisione, integrazione dei processi o gestione dei dati.	8		
			Notevole Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali caratterizzate da un elevato grado di innovazione, che trasformano significativamente le modalità operative aziendali mediante funzionalità avanzate, integrazione dei processi, automazione evoluta o utilizzo strutturato dei dati a supporto delle attività aziendali.	10		
	B4)	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL'INVESTIMENTO Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa Il punteggio è cumulabile fino a un massimo di 10 punti	Presenza di interventi che non comportano nuovo consumo di suolo, in quanto realizzati su superfici già impermeabilizzate o compromesse, oppure che non interessano il suolo (es. acquisto di attrezzature)	4	10	
			Presenza di investimenti per la produzione e lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili	3		
			Presenza di investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili aziendali e/o dei cicli di lavorazione	3		
			Presenza di investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue	4		
			Presenza di investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e per la prevenzione degli inquinamenti	3		
			Presenza di investimenti di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità, connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio	2		
			Investimenti per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti della produzione principale e/o per il recupero e reimpiego degli imballaggi, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare	4		
			Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD01		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD01	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		B5)	COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO Il criterio valuta l'incidenza della somma degli investimenti relativi: - alle opere di miglioramento fondiario di cui al punto 2) del paragrafo B.8.2 - all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti di cui al punto 3)a del paragrafo B.8.2 rispetto all'importo complessivo della spesa ammissibile della singola domanda di sostegno.	**<u>Il punteggio è attribuito in funzione dell'incidenza percentuale della spesa ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti 2) e 3)a del paragrafo B.8.2 sul totale della spesa ammissibile della domanda.</u>** Ai fini del calcolo, si considera la spesa ammissibile riconosciuta in istruttoria, ad esclusione delle spese generali.		8	
				Incidenza superiore al 75%.	8		
				Incidenza superiore al 50% e fino al 75%.	6		
				Incidenza pari o superiore al 25% e fino al 50%.	4		
				Incidenza superiore a 0% e inferiore al 25%.	2		
				Nessuna spesa nelle tipologie di investimento indicate	0		
C)	FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI Si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da C1) a C2) fino ad un massimo di 12 punti	C1)	PRESENZA DI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA DIGITALE E DI PRECISIONE Si valuta la presenza e la rilevanza della tipologia di investimento indicata al punto 5) del paragrafo B.7.1 che prevede tecnologie digitali e di precisione finalizzate a migliorare la gestione dei processi produttivi agricoli e zootecnici, ottimizzare l'impiego dei fattori produttivi e delle risorse naturali e aumentare l'efficienza delle operazioni aziendali.	**<u>Il punteggio è attribuito in funzione dell'incidenza percentuale degli investimenti in agricoltura digitale e di precisione ammissibili sul totale della spesa ammissibile della domanda.</u>** Ai fini del calcolo, si considera la spesa ammissibile riconosciuta in istruttoria, ad esclusione delle spese generali.		4	12
				Incidenza superiore al 75%.	4		
				Incidenza superiore al 50% e fino al 75%.	3		
				Incidenza pari o superiore al 25% e fino al 50%.	2		
				Incidenza superiore a 0% e inferiore al 25%.	1		
				Nessuna spesa nella tipologia di investimento indicata	0		
		C2)	TRASFORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI Il criterio valuta il contributo dell'investimento alla trasformazione, qualificazione e commercializzazione dell'offerta dei prodotti, in relazione alle caratteristiche dei prodotti che l'investimento consente di realizzare	L'investimento migliora gli ambienti e i processi di lavoro ma non introduce nuovi prodotti né nuove modalità di trasformazione né nuove modalità di commercializzazione e riguarda prodotti già realizzati, trasformati o commercializzati dall'impresa.	2	8	
				L'investimento consente di introdurre nuove varianti di prodotti esistenti o di modificare in modo sostanziale le caratteristiche dei prodotti o le modalità di trasformazione o le modalità di commercializzazione.	4		
				L'investimento consente di introdurre nuove tipologie di prodotti oppure nuove modalità di trasformazione o di commercializzazione che ampliano in modo significativo le possibilità produttive/commerciali dell'impresa.	6		
				L'investimento consente di introdurre più nuove tipologie di prodotti oppure più nuove modalità di trasformazione o di commercializzazione, determinando una diversificazione significativa e articolata dell'offerta o delle capacità produttive/commerciali dell'impresa.	8		
				TOTALE		**100**	**100**

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD01	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD01	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
			PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)		**100**	**100**
			PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)			**45**

Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione	**20**
Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo dopo la ponderazione	**9**

Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni del paragrafo "*A.8. Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)*".

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari **a 20 punti prima della ponderazione** (corrispondenti a 9 punti dopo la ponderazione), **al di sotto di tale soglia la domanda non sarà ammissibile in graduatoria**.

Il punteggio massimo è pari a 100 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 45 punti dopo la ponderazione).

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande con punteggio maggiore per i seguenti principi/criteri, in ordine decrescente:

a) punteggio attribuito all'accordo di filiera/rete cui la domanda appartiene;
b) categoria di filiera, secondo le indicazioni di cui al presente paragrafo B.9) criterio di valutazione A1);
c) sorteggio.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:

a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima sopra indicata, si procederà alla revoca del contributo;
b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

Si applicheranno altresì le previsioni di cui al paragrafo A.7 punti 8 e 9.

B.10. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari SRD01

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.10.1. Impegni essenziali SRD01

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

a) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*B.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD01*" di cui ai punti 1), 2), 3), 17);

b) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*" di cui ai punti dal n. 1) al n. 3)

c) realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;

d) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;

e) concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;

f) raggiungere la percentuale minima di spesa complessiva ammessa indicata al paragrafo "*B.4.1 Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD01*", fatte salve le eventuali varianti in diminuzione e minori spese derivanti da ribassi e scontistiche effettuate dai fornitori;

g) rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali.

B.10.2. Impegni accessori SRD01

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

a) **rendicontare** le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al paragrafo "*B.8.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD01*", fatte salve le eventuali proroghe concesse;

b) **informare e comunicare** circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato 2 al Bando;

c) **presentare la domanda di Variante** nei termini stabiliti dal paragrafo "*F.4 Modifiche in corso d'opera al progetto*";

d) presentare la domanda di Proroga nei termini stabiliti dal paragrafo "*F.5.1 Domanda di Proroga*";

e) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*B.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD01*" di cui ai punti dal n. 4) al n. 16), 18), 19), 20).

f) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*B.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD01*" di cui ai punti dal n. 4) al n. 8).

C. Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”: soggetti interessati e risorse

C.1. Descrizione generale dell’Intervento SRD03

L'Intervento si inserisce nella SSL 2023/2027 “**La *cura* del BuonCibo Langhe-Roero per turismo, comunità e territorio** | *Un cibo preparato con cura, che cura e si prende cura del territorio e delle comunità che lo abitano*” del GAL Langhe Roero Leader, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Come previsto nella scheda SRG06 del PSP, l’Intervento è finalizzato a incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l’equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L’intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l’obiettivo di concorrere all’incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l’attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

A tal fine l’intervento SRD03 può essere realizzato ESCLUSIVAMENTE attraverso progetti di filiera e/o rete territoriale.

C.2. Finalità e obiettivi dell’Intervento SRD03

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile (CR10):

a) agriturismo (ai fini del presente Bando, sono esclusi gli investimenti per la creazione/miglioramento di locali destinati a posti letto e/o coperti);
b) agricoltura sociale;
c) attività educative/didattiche;
d) trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell’Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Si precisa che nel rispetto della normativa di riferimento gli interventi di agricoltura sociale riguardano i servizi alla persona; sono invece propri dell’attività di agriturismo i servizi ai turisti.

Gli interventi di diversificazione aziendale sono in grado di generare e trattenere valore aggiunto mediante un rafforzamento dei legami tra i settori trainanti dell’economia rurale, quali il turismo enogastronomico ed escursionistico, l’agroalimentare, l’artigianato tradizionale e i servizi alla comunità. In particolare l’intervento favorisce la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, in un’ottica integrata e multisettoriale, a favore di una crescita consapevole del settore turistico verso soluzioni più rispettose dell’ambiente, delle persone che abitano e visitano il territorio e delle

dinamiche relazionali che tengono in vita le comunità locali presidio del territorio rurale, con lo scopo di contrastare il declino socio-economico delle aree rurali.

Le suddette previsioni vanno nella direzione dell'ampliamento dei segmenti di filiera coinvolgibili nel Bando e sono finalizzate ad agevolare filiere di ampia portata in cui sia possibile avvicinare le produzioni locali al momento del consumo sia verso i residenti sia verso i turisti; infatti gli agriturismi (SRD03) e i ristoranti/strutture ricettive (SRD14), si possono inserire nell'Accordo di Filiera/Rete anche in qualità di "consumatori intermedi" dei prodotti (agricoli, agroalimentari e artigianali locali) da utilizzare come materia prima nel loro processo di trasformazione per la preparazione dei pasti o per l'erogazione dei servizi ai loro clienti; ciò consentirebbe di ampliare la portata della collaborazione di filiera estendendola anche al settore della ristorazione e della ricettività il quale assumerebbe in filiera il ruolo di "ambasciatore" dei prodotti locali sia verso i residenti sia verso i turisti.

Con il presente intervento si intende nello specifico dare sostegno ad attività complementari a quella agricola principale, ricomprese nelle lettere da a) a d) del primo capoverso del presente paragrafo.

In aggiunta e a maggiore specificazione delle tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (agriturismo, agricoltura sociale, attività educative/didattiche, trasformazione di prodotti agricoli), gli interventi potranno prevedere le seguenti tipologie di servizi:

A- Creazione e/o miglioramento di servizi mirati ad aumentare, qualificare e destagionalizzare l'offerta turistica del territorio rurale, potenziare o migliorare attività di turismo rurale fruibili dai turisti, nell'ambito della definizione di "servizio turistico" di cui al paragrafo A.2.1 lettera t); **per i servizi di ospitalità, pernottamento e ristorazione, sono esclusi creazione/miglioramento di locali per posti letto e/o per coperti**;

B- Creazione e/o miglioramento di servizi mirati a sviluppare o potenziare servizi fruibili dalla popolazione locale residente sul territorio (es. agri-nidi, agricoltura sociale, ecc.);

C- Fattorie didattiche; investimenti per l'accoglienza di gruppi, scuole e famiglie e per lo svolgimento di attività formative dedicate alla conoscenza del mondo rurale, come definiti al paragrafo A.2.1 lettera u);

D- Interventi finalizzati al potenziamento delle filiere agro-alimentari e artigianali.

Per tutti gli ambiti, è consentita la creazione e/o il miglioramento di servizi per specifici target di clienti/utenti (anziani, famiglie, infanzia, persone svantaggiate, disabili) accessibili anche da parte di turisti con esigenze analoghe per favorire significativamente una fruibilità complementare tra turisti e popolazione residente.

In continuità con la programmazione 2014-2022 si intende favorire altresì:

- la realizzazione di investimenti per migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico, ad esempio attraverso investimenti ispirati ai principi dell'economia circolare (riutilizzo biomassa e sottoprodotti agricoli per la produzione di energia, fertilizzanti, ecc. per trasformare i rifiuti in risorsa) e/o volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole-produttive.
- la realizzazione di investimenti in grado di aumentare la resilienza ed agire in modo proattivo ai mutamenti in atto sia da un punto di vista sociale che economico ed ambientale.

L'operazione, attivata esclusivamente all'interno di un "PIF - Progetto Integrato di Filiera" o "PIRT – Progetto Integrato di Rete Territoriale", ha lo scopo di ampliare le opportunità di reddito delle aziende agricole, favorendo le condizioni per il permanere dell'attività agricola principale a presidio del territorio e a vantaggio dei suoi abitanti.

C.3. Beneficiari dell'Intervento SRD03

Possono presentare domanda di sostegno **imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura (CR01)**, **aventi la proprietà o la disponibilità (CR12) delle aree / beni / infrastrutture aziendali interessate dagli investimenti comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno**.

I richiedenti devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

1) (CR03) avere la qualifica di **Coltivatore Diretto (CD)** e/o **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)** (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.);
2) essere in possesso delle caratteristiche di **agricoltore attivo** ai sensi dell'art. 4 paragrafo 5 del Regolamento UE 2021/2115, secondo la definizione stabilita dal D.M. MASAF n. 660087 del 23/12/2022 e s.m.i. e dal PSP 2023-2027, in base ai dati del Fascicolo Aziendale, come risultante dall'Anagrafe Agricola della Regione Piemonte;
3) essere imprese attive e operative e avere l'iscrizione al **Registro delle imprese presso la CCIAA**, il possesso di **Partita IVA e il Codice ATECO** riferito al settore dell'agricoltura, tutti rilevabili da Visura Camerale e già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno;
4) essere **microimprese** (come definite al paragrafo A.2.1 lettera e) del Bando **con riferimento ai limiti dimensionali**);
5) svolgere le attività di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo C.2 alle condizioni indicate al paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*" punto 1).
6) possono avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e risulti dalla Visura Camerale;
7) la sede oggetto di investimento deve risultare anche dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola.

Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative ammissibili, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Quanto previsto ai punti da 1 a 6 del presente paragrafo è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura al momento della presentazione della domanda di sostegno.

C.4. Caratteristiche del regime di sostegno Intervento SRD03

C.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD03

La **spesa minima ammissibile** è pari a Euro **5.000,00**. (CR15)

La **spesa massima ammissibile** è pari a Euro **80.000,00**. (CR16)

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti del GAL, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, risulti inferiore al limite minimo di spesa indicato.

Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del Bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per **almeno il 60% dell'importo ammesso dal GAL** (fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa, e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione/variante della domanda di sostegno.

Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

C.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno Intervento SRD03

Il sostegno è erogato sotto forma di **contributo in conto capitale pari al 40%** sulle spese ammesse e sostenute, con ulteriori incrementi nei seguenti casi:

- **ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per giovani agricoltori** (così come definiti dal PSP e dal CSR 2023-2027 nel paragrafo "*5.1.5 Giovane agricoltore*");
- **ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana** (ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013[3] e del rispettivo allegato al CSR della Regione Piemonte).

Le aliquote sono cumulabili tra di loro, fino a una aliquota di sostegno massima pari al 60%.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica – tra l'altro – del mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo A.7 punto 8) del Bando.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del piano finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande

[3] L'art. 154, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce espressamente che l'art. 32 e l'allegato III del Regolamento 1305/2013 continuano ad applicarsi per la designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, tenendo conto di quanto segue:

a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "*ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse*", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero **senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento**;
b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella minima ammissibile stabilita al paragrafo "*C.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD03*" del Bando.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *"Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo* (60) *e al capo I del presente regolamento* (ABER)*"; "L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo* (61) *per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".*

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

C.5. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni proposte devono essere localizzate nei Comuni indicati nel paragrafo "*A.9. Localizzazione degli investimenti*" del presente Bando, con le limitazioni ivi stabilite.

C.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD03

C.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD03

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, e delle successive domande presentabili al GAL nelle varie fasi del procedimento, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL:

1) rispettare le previsioni dei paragrafi "A.1 *Descrizione generale degli interventi*", "*C.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD03*", "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*", "*C.2 Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD03*", "*A.3.Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*", "*C.3 Beneficiari dell'Intervento SRD03*", "*A.4 Numero di domande presentabili*", "*A.6 Scadenze presentazione della domanda*", "*A.9 Localizzazione degli investimenti*";
2) conseguire il punteggio minimo dei criteri di selezione secondo il metodo di calcolo di cui ai paragrafi "*A.8 Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)*" e "*C.9.Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD03*";
3) rispettare la spesa minima e massima ammissibile indicata al paragrafo "*C.4.1 Entità della spesa e del sostegno SRD03*";
4) rispettare le regole di divieto del cumulo dei contributi pubblici previste dal paragrafo "*C.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD03*";
5) La disponibilità delle aree / beni / infrastrutture oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario (sulla base dell'allegato 16 del presente Bando) accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, contratto, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo.
6) In particolare, sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:
   a) bene in proprietà del richiedente;
   b) bene per il quale vi sia, tra il proprietario e il richiedente, un contratto registrato che attribuisca a quest'ultimo un diritto personale o reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, usufrutto), di durata almeno quinquennale dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo da parte del GAL;
7) gli interventi di natura fondiaria/edile inerenti aree/edifici che presentano caratteristiche paesaggistiche e/o architettoniche tradizionali devono essere attuati secondo le indicazioni e le Linee Guida contenute nella **Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader** disponibile al seguente link: https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali e devono essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Guida del GAL; a tale proposito si precisa che non potranno ottenere finanziamento gli interventi che nella Guida del GAL sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, ecc., a meno che non siano inseriti nel box "*Interventi da valutare caso per caso*";
8) Il bene oggetto di intervento deve essere **conforme alla destinazione urbanistica** prevista dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici vigenti; nella documentazione da allegare alla

domanda sarà richiesto il Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento o il parere dell'Ufficio tecnico, e di altri settori comunali o uffici competenti, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

9) gli interventi devono essere coerenti, ove pertinente:
   - con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale, come approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e risultare conformi con le eventuali prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso del PPR (nel caso si intervenga su un bene inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici);
   - con le indicazioni di cui alle "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato" (di seguito: Linee Guida UNESCO), approvate con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015 per gli interventi ricadenti in area UNESCO;
10) Gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste;
11) per gli investimenti in aree Rete Natura 2000 devono essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali; con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, preliminarmente all'assegnazione del contributo è necessaria la Valutazione di Incidenza che dovrà essere allegata al progetto;
12) gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'**autoconsumo aziendale** dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale;
13) per gli interventi di natura fondiaria/edile, i beni immobili (e quelli in cui si installano attrezzature fisse) dovranno risultare sul Fascicolo Aziendale del richiedente in Anagrafe Agricola;
14) rispettare il periodo di ammissibilità delle spese indicato nel paragrafo "*C.8.5 Inizio e decorrenza delle spese SRD03*";
15) l'intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia **pienamente garantita l'immediata fruibilità** del servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
16) gli **interventi parziali sono ammissibili** – rispetto a progetti complessivi di più ampia portata che interessano lo sviluppo degli obiettivi del Bando – **solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma** dell'edificio/ manufatto/area/investimento ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
   - **l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo** rispetto al progetto complessivo;
   - a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di piena e immediata fruibilità cui al punto precedente;
17) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale **inferiore al 60%** del costo totale ammesso a contributo in fase di presentazione della domanda di sostegno (fatte salve economie derivanti da scontistica o da ribassi); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;

18) tutto il materiale informativo che viene realizzato a scopo didattico-espositivo permanente (testi e foto contenuti in pannelli, bacheche, ecc.) deve essere prodotto come minimo in Italiano e in Inglese e dovrà obbligatoriamente essere fornito al GAL in formato aperto; si precisa che NON SONO AMMISSIBILI INTERVENTI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' e pertanto il materiale informativo dovrà adeguarsi in tal senso;

19) **è obbligatorio citare la fonte di finanziamento e inserire i loghi presenti nella prima pagina del presente Bando** (secondo le indicazioni dell'Allegato 2 al Bando);

20) il beneficiario deve assicurare un **vincolo di destinazione d'uso di 5 anni** dalla data conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Dal momento della trasmissione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc…) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;

I criteri di ammissibilità sopra elencati:

- dal punto 1) al punto 12) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno; la mancanza di uno solo di questi criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.
- dal punto 13) al punto 19) devono essere posseduti al momento della presentazione delle domande di pagamento di anticipo o di saldo,
- al punto 20) deve essere posseduto per il periodo di tempo ivi indicato.

Tutti i criteri dal punto 1) al punto 20) devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento e in occasione dei successivi controlli previsti dal Bando.

Non sono inoltre ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

a) Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

b) Regolarità contributiva (in fase di domanda di pagamento)

In fase di domanda di pagamento, il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03

1) In relazione alle 4 tipologie di interventi consentiti dal primo capoverso del paragrafo C.2, valgono le seguenti condizioni:
   a) Per l'**azione a) - Agriturismo** la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole che abbiano titolo alla pratica dell'agriturismo secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi atti applicativi o che acquisiranno tale iscrizione successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data fissata per la rendicontazione, con il possesso di adeguato Codice ATECO, pena la decadenza parziale o totale del contributo e relativamente a investimenti diversi dalla creazione/miglioramento di locali per posti letto e/o per coperti.
   b) (CR05) Per l'**azione b) – Agricoltura sociale** la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Sociali, o che acquisiranno tale iscrizione successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data fissata per la rendicontazione relativamente alle seguenti tipologie:
      - I) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
      - II) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
      - III) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
      - IV) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età' prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
   c) (CR08) Per l'**azione c) – Attività educative/didattiche** la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente alle aziende iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, o che acquisiranno tale iscrizione successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data fissata per la rendicontazione, pena la decadenza parziale o totale del contributo.
   d) (CR11) Per l'**azione d) – trasformazione di prodotti agricoli** la domanda di sostegno è ammissibile per le aziende che operano o che successivamente alla realizzazione dell'investimento descritto nella domanda di sostegno e nei tempi previsti per la rendicontazione avvieranno la trasformazione di prodotti primari agricoli (con l'esclusione

dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura), di **provenienza aziendale per almeno il 51% e inclusi nell'Allegato I del TFUE**, in **prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE** (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Si invita a consultare la Nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale vigente alla data di presentazione della domanda (allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87, come sostituito annualmente da regolamento di esecuzione della Commissione; per il 2027 il Reg. di esecuzione (UE) 2026/2163), consultabile al link https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata;

2) (CR14) la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un **Progetto di investimento** e/o di un **Piano Aziendale** volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
3) qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
4) l'acquisto di veicoli stradali destinati al **trasporto di cose** è ammissibile per quanto riguarda autocarri e furgoni adibiti a trasporto merci per vendita diretta e/o consegna prodotti a domicilio, sia specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti che non specificamente attrezzati. E' escluso l'acquisto di mezzi con più di tre posti compreso quello del conducente;
5) l'acquisto di veicoli destinati al **trasporto di persone** deve riguardare spese per acquisto di veicoli collettivi per servizi alla popolazione ed è ammissibile con le seguenti limitazioni:
   5.1) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
   5.2) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività del soggetto richiedente, ove consentita dalla normativa vigente;
   5.3) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);
   5.4) in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con altri operatori dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus).
6) per gli interventi che prevedono PISCINE vale quanto segue:
   6.1) saranno ammesse esclusivamente piscine interrate o seminterrate e rientranti nella Categoria A2 dell'Accordo Stato Regioni (Repertorio Atti n. 1605 del 16/01/2003) riguardante le "*piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa*", per le quali sia stata rilasciata l'apposita autorizzazione dagli Enti competenti;
7) Relativamente agli investimenti **per la produzione e/o lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili**, sono ammissibili esclusivamente il **fotovoltaico (esclusi impianti a terra), il solare termico e a biomassa**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico annuale dell'azienda, ovvero all'**autoconsumo**. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Ai fini del presente Bando, si considera **locale** la biomassa derivante da risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in area GAL (richiedenti o meno contributo) o entro 15 km dal confine GAL;

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui, tra l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;

f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III);

g) i generatori di calore a biomassa devono possedere una certificazione ambientale emessa da organismo notificato e, nello specifico, possedere una CLASSE 4 STELLE o superiore, con rendimento non inferiore a quello previsto ai sensi della tabella riassuntiva inerente alle classi di prestazioni emissive dei generatori di calore contenuta nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017;

8) Relativamente agli **Investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue** occorre attenersi alle seguenti indicazioni (i CR si riferiscono all'Intervento SRD01 in quanto applicabile).

Per l'applicazione dei criteri riferiti allo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali, allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e allo stato del deficit idrico è disponibile la apposita cartografia, pubblicata sul geoportale e valida esclusivamente per lo sviluppo rurale 2023-2027, la cui determinazione segue la procedura indicata nell'allegato 12 al CSR (Scheda 1 - Stato corpi idrici superficiali e sotterranei).

CR15 – Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

a) realizzazione di nuovi impianti aziendali, (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;

c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o

distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo, è ammessa (fatto salvo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi preposti) la realizzazione di un nuovo unico pozzo, connesso a un impianto di irrigazione e/o a una forma di stoccaggio/conservazione. Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme vigenti. E' escluso il ricondizionamento o la chiusura di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde.

CR16 - Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (I bacini idrografici piemontesi sono tutti ammissibili in quanto rientranti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) consultabile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-gestione-distretto-idrografico-fiume-po-pdgpo).

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera c), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR23 - Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettera b), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02. L'analisi di impatto ambientale di cui ai criteri CR17 e CR22 dovrà essere prodotta laddove prevista, per il tipo di intervento, dalla normativa nazionale e regionale in materia. Nel caso di impianti irrigui con modalità di approvvigionamento miste e/o fonti

multiple, è necessario per ognuna delle casistiche verificare lo stato quantitativo. Se lo stato quantitativo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'impianto irriguo esistente risulta essere BUONO, non dovrà essere effettuato il test di misura per la verifica del risparmio idrico effettivo. Qualora anche una delle fonti si trovi in stato NON BUONO allora dovrà essere eseguito il test di risparmio idrico effettivo. La percentuale di risparmio idrico (potenziale o effettivo a seconda dello stato quantitativo) si riferisce sempre a un impianto di irrigazione esistente, anche approvvigionato da una forma di stoccaggio/conservazione di cui alla lettera c) del CR15, nuova o migliorata, e non alla forma di stoccaggio/conservazione stessa.

Tabella del Risparmio idrico potenziale

Codici tecniche irrigue		TECNICA IRRIGUA FINALE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TECNICA IRRIGUA INIZIALE	1				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	2				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	3				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	4					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
	5						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
	6							9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
	7								8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
	8											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	9											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	10											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	11												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
	12													13%	18%	18%	22%	22%	22%
	13														6%	6%	11%	11%	11%
	14																6%	6%	6%
	15																6%	6%	6%
	16																		
	17																		
	18																		

Legenda per la tabella del risparmio idrico potenziale

Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi			
Codici tecniche irrigue	**Tecniche irrigue**	**Efficienza %**	**Classe di efficienza**
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	Bassa
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	Bassa
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	Bassa
4	Manichetta forata di alta portata	20	Bassa
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	Media
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	Media
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	Media
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (≤3,5 atmosfere)	60	Media
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	Media
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	Media
Codici tecniche irrigue	**Tecniche irrigue**	**Efficienza %**	**Classe di efficienza**
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	Media
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 10%	70	Alta
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤10%	80	Alta
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave,funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	Alta
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	Alta
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	Alta
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 5%	90	Alta
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤5%	90	Alta

Tutti i criteri devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento.

Il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie delle domande di pagamento e in occasione dei successivi controlli previsti dal Bando.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità dal punto 1) al punto 8) determina, in fase di istruttoria della domanda di sostegno/pagamento, la non ammissibilità della domanda o, ove pertinente, la decurtazione dell'investimento/spesa non conforme.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

C.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD03

C.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili SRD03

Nel quadro dell'ambito di operatività definito ai Paragrafi "*A.1 Descrizione generale degli interventi*" e "*C.1. Descrizione generale dell'Intervento SRD03*", nonché delle finalità e degli obiettivi indicati ai paragrafi "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*" e "*C.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD03*", e fatta salva la titolarità ad intervenire in capo ai beneficiari, gli investimenti devono essere riferiti alle **attività di diversificazione dell'azienda agricola nei limiti indicati** al paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*".

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

1) **Investimenti per attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione e somministrazione** (comprese conservazione/immagazzinamento e confezionamento) dell'impresa.
2) **Investimenti in strutture per la vendita diretta dei prodotti dell'azienda**, in locali già esistenti interni e/o esterni al centro aziendale, in base a quanto specificato al paragrafo "C.6.2 Criteri specifici di ammissibilità SRD03" punto 1) lettere a) b) c) d);
3) **Investimenti per la creazione e/o il miglioramento di servizi turistici** come definiti al paragrafo "A.2.1. Definizioni e generalità" lettera t), in base a quanto specificato al paragrafo "C.6.2 Criteri specifici di ammissibilità SRD03" punto 1) lettere a) b) c) d);
4) **Investimenti per la creazione e/o il miglioramento di attività di agricoltura sociale**, in base a quanto specificato al paragrafo "C.6.2 Criteri specifici di ammissibilità SRD03" punto 1) lettere a) b) c) d);
5) **Investimenti per la creazione e/o il miglioramento di attività educative/didattiche**, come definite al paragrafo "A.2.1. Definizioni e generalità" lettera u), in base a quanto specificato al paragrafo "C.6.2 Criteri specifici di ammissibilità SRD03" punto 1) lettere a) b) c) d);
6) **Investimenti per la produzione e lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili**, limitatamente agli impianti fotovoltaici (esclusi gli impianti a terra), solari termici e a biomassa, destinati esclusivamente all'autoconsumo aziendale, alle condizioni indicate al paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*" punto 7)
7) **Investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili aziendali e/o dei cicli di lavorazione**, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
   - illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
   - apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
   - impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, pompe di calore;
   - raffrescamento passivo e cappotto termico.
8) **Investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue,** comprese la realizzazione e il miglioramento di impianti irrigui (per superfici non superiori a 0,25 ettari), le opere di stoccaggio e riuso delle risorse idriche e gli interventi per la

riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi aziendali, alle condizioni indicate al paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*" punto 8). A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi:

- vasche di accumulo di acqua non derivante da acque stagionali ma da concessione (es. pozzi, acque consorziali, percolato d'irrigazione di acque consorziali).
- impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo,
- sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo dell'acqua, al fine di ridurne il prelievo dall'esterno,
- sistemi e dispositivi per la misurazione e il monitoraggio dei prelievi idrici, funzionali al controllo e alla riduzione dei consumi.

9) **Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e per la prevenzione degli inquinamenti**, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
   - Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
   - Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).
10) **Investimenti di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento** di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva", **nella misura massima del 30% dell'investimento totale considerato ammissibile**. A titolo esemplificativo: ripristino, nell'area oggetto dell'intervento principale, di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, ecc.
11) **Investimenti per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti della produzione principale e/o per il recupero e reimpiego degli imballaggi**, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - investimenti volti alla realizzazione di nuovi prodotti o linee di prodotto mediante l'utilizzo di scarti e sottoprodotti della produzione principale;
   - investimenti per il recupero, la lavorazione e il reimpiego di scarti e sottoprodotti in nuovi cicli produttivi;
   - investimenti per il recupero, il lavaggio, la sanificazione e il riutilizzo degli imballaggi nel ciclo aziendale;
   - investimenti per la selezione e il trattamento degli imballaggi finalizzati al loro effettivo riciclo.

C.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili SRD03

Il Bando non ammette il finanziamento di:

a) interventi con contenuti non coerenti con quelli ammissibili indicati nei Paragrafi *"C.7.1 Tipologia di investimenti ammissibili SRD03*" e "*C.8 Spese ammissibili e non ammissibili SRD03*" e, comunque, investimenti aventi finalità e modalità di realizzazione non pertinenti con

quelle indicate nei Paragrafi "A.1 *Descrizione generale degli Interventi*", "*C.1. Descrizione generale dell'Intervento SRD03*", "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*" e "*C.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD03*";

b) interventi che non rispettano i requisiti e gli adempimenti indicati al Paragrafo "*C.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD03*";

c) i seguenti investimenti:

   c.1) per il settore vitivinicolo: investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino (DM 82961 del 19 febbraio 2026);

   c.2) per il settore apistico: investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027 vigente

d) investimenti finanziabili dall'intervento SRD01 per la trasformazione in prodotti dell'allegato I del TFUE;

e) interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;

f) interventi per mero adeguamento a norme obbligatorie;

g) interventi di manutenzione ordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando;

h) investimenti in sovrapposizione, anche parziale, con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento o altre forme di sostegno pubblico. Si precisa che per i beneficiari che hanno in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati dal GAL o da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili. In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti sono finanziati da una parte e quali dall'altra;

i) tenendo conto degli ambiti di applicazione, non idonei alla realizzazione di investimenti collettivi, il presente bando NON sarà attuato in riferimento ad investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, per utilizzazioni in comune.

C.8. Spese ammissibili e non ammissibili SRD03

C.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili SRD03

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

a) imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;

b) pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;

c) congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;

d) essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Inoltre per ogni spesa, in fase di rendicontazione ci dovrà essere evidenza relativa alla tracciabilità dei pagamenti, sia con riferimento ai giustificativi di spesa sia con riferimento al mezzo di pagamento utilizzato (vedere Allegato 1). In sede di domanda di pagamento saranno riconosciute le spese solo dietro presentazione di opportune pezze giustificative.

C.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD03

Si elencano di seguito le tipologie di spese ammissibili a livello generale, precisando che **la loro ammissibilità andrà valutata caso per caso** in relazione alla coerenza funzionale con i contenuti dei paragrafi "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*", "*C.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD03*", "*C.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD03*" e "*C.8.3 Spese non ammissibili SRD03*" e alla coerenza con gli obiettivi dichiarati nella candidatura:

1) **Costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati aziendali e relative pertinenze** (nei limiti consentiti dalla L.R. 1/2019 e dal Regolamento 5/R/2023).

   E' consentita la costruzione di nuovi corpi immobiliari e pertinenziali alle seguenti condizioni:

   a) limitatamente a edifici in classe energetica B o superiore,
   b) in ampliamento di fabbricati esistenti,
   c) se strettamente **coerente e funzionale agli obiettivi del progetto PIF/PIRT** (aree pertinenziali adiacenti ai centri aziendali, cortili, aie, fondi interclusi tra fabbricati aziendali),
   d) ad esclusione dei punti vendita (come indicato al paragrafo C.7.1 punto 2)
   e) nei limiti consentiti dalla L.R. 1/2019 e dal Regolamento 5/R/2023,

   A titolo esemplificativo, sono ammissibili la realizzazione e il miglioramento qualitativo di spazi comuni (non adibiti a pernottamento o coperti) come dehors esterni e servizi igienici; spazi esterni per lo svolgimento di attività educative o di agricoltura sociale; aree palestra e benessere; sale per congressi; locali per la trasformazione di materie prime e per la preparazione di alimenti e bevande; ecc.

2) **Opere di miglioramento fondiario**, quali ad esempio:

   a) realizzazione o miglioramento di aree attrezzate per attività all'aperto;
   b) realizzazione o miglioramento di spazi protetti per attività assistite con animali;
   c) recinzioni, ricoveri e strutture per la gestione sicura degli animali impiegati nelle attività;
   d) realizzazione di percorsi accessibili e aree per attività motorie e sensoriali in ambiente rurale;
   e) realizzazione di orti didattici, aiuole per piante officinali o parcelle dimostrative di biodiversità;
   f) installazione di serre didattiche e impianti di irrigazione dedicati;
   g) allestimento di locali dedicati ad attività riabilitative basate sulla coltivazione e sulla cura delle piante;
   h) realizzazione o miglioramento di spazi per lo svolgimento di lavorazioni agricole da parte dei destinatari dei percorsi;

3) **Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera**, limitatamente a beni nuovi, escluse le trattrici agricole. Sono ammissibili in questa categoria le seguenti voci, con le limitazioni (ove previste) indicate al paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*":
   a) impianti fotovoltaici (esclusi impianti a terra), solare termico e caldaie a biomassa, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*" punto 7);
   b) arredi e attrezzature (incluso hardware);
   c) materiale informativo stabile e durevole (pannellistica e cartellonistica illustrativa e informativa, bacheche nel rispetto della normativa di riferimento);
   d) veicoli stradali destinati al **trasporto di cose**; le condizioni di ammissibilità sono indicate al paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*" punto 4);
   e) veicoli stradali destinati al **trasporto di persone**; le condizioni di ammissibilità sono indicate al paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*", punto 5);
4) **Spese generali**, nella misura massima del 10% dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento ai punti 1) e 2) e 3a), come studi di fattibilità, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica;
5) I seguenti **investimenti immateriali**:
   a) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; sono inclusi software, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, cloud e soluzioni simili e in generale l'acquisizione di strumenti informatici, digitali, tecnologici e di networking funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
   b) realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione e/o di e-commerce e/o per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico;
6) **imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse**, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo "*C.8.4 Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD03*".

C.8.3. Spese non ammissibili SRD03

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

1) acquisto di diritti di produzione agricola e acquisto di diritti all'aiuto;
2) acquisto di terreni, acquisto e costruzione di nuovi fabbricati e immobili in genere, aventi caratteristiche diverse da quelle consentite dal Bando;
3) acquisto di bestiame e di piante annuali/poliennali per finalità produttive;
4) spese per interventi di gestione colturale dei fondi con finalità produttive (es. impianti viticoli, impianti arborei, semine, ecc.);
5) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;
6) l'acquisto o acquisizione di materiale usato, materiale di consumo o di beni non durevoli o non ammortizzabili, acquisto e scorte di materie prime, semilavorati, imballaggi, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento;
7) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;

8) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento, comprese spese di personale, commissioni per l'adesione a piattaforme di e-commerce già esistenti, ecc.;
9) l'acquisto di macchinari per un utilizzo esclusivamente non produttivo;
10) impianti di reti antigrandine;
11) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel CSR;
12) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
13) spese non giustificate da fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria;
14) spese in economia (eseguite dal beneficiario e/o dai suoi familiari e/o associati per proprio conto senza rivolgersi ad un'impresa organizzata) o contributi in natura, così come definiti al paragrafo 5.8.3.6 del CSR 2023-27;
15) oneri finanziari, spese bancarie e interessi passivi, spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie;
16) noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature: in leasing; usati e/o a rate; gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
17) acquisto di trattrici agricole;
18) impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli;
19) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
20) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
21) ove pertinente, interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nella Guida del GAL sul recupero architettonico, in particolare gli interventi che nella Guida sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, non compatibili, ecc…, a meno che non siano inseriti nel box "Interventi da valutare caso per caso";
22) demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia) e ricostruzione anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero;
23) rimozione/smaltimento di manufatti a base di amianto;
24) spese di ammortamento;
25) acquisto di mezzi di trasporto con caratteristiche diverse da quelle indicate al paragrafo "*C.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD03*";
26) interventi inerenti alle infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.), spese ed oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
27) spese di promozione/pubblicità, di qualsiasi tipo e con l'ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...), nuovi siti internet o aggiornamento di siti esistenti aventi caratteristiche diverse da quelle consentite dal Bando, partecipazione a fiere e manifestazioni;
28) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;

29) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
30) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
31) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della trasmissione della domanda telematica di sostegno, comprese le spese generali e tecniche;
32) spese per cui i pagamenti siano addebitati su conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

C.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD03

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e dal Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'**imposta sul valore aggiunto (IVA)** a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'**imposta di registro**, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

C.8.5. Inizio e decorrenza delle spese SRD03

Relativamente alle spese ammissibili al sostegno vale quanto segue:

1) sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto, sia alla data del pagamento/addebito, comprese le spese generali e tecniche;
2) sono ammissibili le spese effettivamente sostenute, quietanzate e contabilizzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione (domanda telematica di pagamento di saldo);
3) gli investimenti già realizzati e quelli effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno ma prima della comunicazione di ammissione a finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti;
4) per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando: tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta

di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno (CR17). Non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento;

5) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR.

C.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD03

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla data del provvedimento di ammissione al sostegno (la data esatta sarà inserita nella comunicazione di ammissione a finanziamento).

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno - fatte salve le possibilità di proroga indicate nel paragrafo "*F.5.1 Domanda di Proroga*" - come normato dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al paragrafo "*F.1 Procedimento amministrativo*".

C.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD03

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In ogni caso

Le percentuali di contributo sulla spesa previste sono stabilite in misura fissa dal CSR e/o da atti regionali collegati e non possono essere ridotte.

In tema di **verifica della cumulabilità**, gli uffici istruttori faranno riferimento alle apposite Istruzioni Operative "FEASRnonSIGC/02 – Procedure di verifica del limite di cumulabilità' con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" e s.m.i. , approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

C.9. Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD03

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL che ha approvato il presente Bando (indicato nella prima pagina del Bando).

La domanda è valutata sulla base delle informazioni fornite dal richiedente compilando e allegando la documentazione prevista dal Bando. Pertanto non potranno essere attribuiti punteggi ai criteri per i quali non siano fornite adeguate informazioni utili alla comprensione/valutazione dei vari elementi.

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD03		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD03	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
A)	CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da A1 a A7)	A1)	TIPOLOGIA DI AMBITO DI FILIERA/RETE Il punteggio è attribuito in relazione alla categoria indicata al paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando, in cui il PIF-PIRT si inserisce	**Il punteggio è graduato secondo le categorie indicate nel paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando:**		20	32
				Categoria A	20		
				Categoria B	16		
				Categoria C	12		
				Categoria D	10		
				Categoria E	8		
		A2)	LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (i punteggi si possono sommare)	**A2.1) Altitudine del centro aziendale in cui si effettua l'investimento (altitudine rilevabile da Google Earth):**		5	
				Fino a 300 metri slm	0		
				Oltre 300 fino a 500 metri slm	1		
				Oltre 500 fino a 700 metri slm	2		
				Oltre 700 metri slm	3		
				A2.2) Investimenti localizzati in area C2 oppure in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico (L.R. 3/08/2015 n.19, sito Unesco)			
				No	0		
				Si	2		
		A3)	COINVOLGIMENTO DI RICHIEDENTI DI GENERE FEMMINILE Il criterio premia il richiedente che ricada nelle seguenti casistiche: - ditte individuali la cui titolare sia donna; - società nelle quali la legale rappresentante sia donna.	No	0	1	
				Si	1		
		A4)	COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI (ai sensi del paragrafo A.2.1 lettere l) e m) del Bando). Il criterio premia il richiedente che ricada nelle seguenti casistiche: - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali il legale rappresentante sia giovane.	No	0	1	
				Si	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD03	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD03	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
	A5)	PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GAL di cui al paragrafo A.1.3 punto 2 Il criterio valuta il grado di partecipazione dei **partecipanti diretti (e/o loro consulenti/progettisti)** agli incontri organizzati dal GAL, durante la pubblicazione del Bando, finalizzati a favorire una più approfondita comprensione metodologica delle caratteristiche e delle finalità dei PIF PIRT. La partecipazione assume maggiore significato quando è riferita direttamente ai rappresentanti dei richiedenti (es. titolare, legale rappresentante, socio o dipendente di impresa; amministratori di società di capitali o loro dipendenti, soci di società di persone o loro dipendenti, ecc.) rispetto ad un collaboratore esterno dei richiedenti stessi, consulente o progettista. Il punteggio è attribuito fino a un massimo di 1 punto per ogni incontro.	**A.5.1) Presenza al primo incontro di accompagnamento** - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1	3	
			A.5.2) Presenza al secondo incontro di accompagnamento - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1		
			A.5.3) Presenza al terzo incontro di accompagnamento - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1		
	A6)	SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE Il criterio premia le aziende i cui prodotti/processi rientrano in regimi di qualità o aderenti a sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, protocolli, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti.	A titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione biologica, integrata SQNPI, biodinamica DEMETER, protocolli di sostenibilità ambientale, FSC, PEFC gestione forestale e catena di custodia, ISO 14001, ISO 21401. Tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno		1	
			No	0		
			Si	1		
	A7)	REGIMI DI QUALITA' E/O SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI/PRODOTTI/PROCESSI INTERESSATI DALL'INVESTIMENTO Il criterio premia le aziende i cui prodotti rientrano in regimi di qualità o aderenti a sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, protocolli, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti.	A titolo esemplificativo e non esaustivo: Indicazioni Geografiche (DOC, IGP, IG, STG) ai sensi del Reg.UE 2024/1143, zootecnica SQNZ, ISO 9001 Tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno		1	
			No	0		
			Si	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD03		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD03	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
B)	QUALITA' del progetto (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da B1 a B5)	B1)	FUNZIONALITA' DELL'INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO Il criterio valuta la funzionalità dell'intervento rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **coerenza e fondatezza logica** del collegamento tra l'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa e gli obiettivi del PIF/PIRT; 2. **rilevanza** dell'investimento e/o degli impegni dell'impresa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PIF/PIRT.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		20	56
				Insufficiente = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa non risultano coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e non apportano un contributo riconoscibile al loro raggiungimento.	0		
				Sufficiente = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa presentano una coerenza e una fondatezza logica solo parziali rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo marginale al loro raggiungimento.	5		
				Medio = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano complessivamente coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo apprezzabile, ma limitato, al loro raggiungimento.	10		
				Elevato = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano chiaramente coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo significativo al loro raggiungimento.	15		
				Notevole = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano pienamente coerenti e solidamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo determinante al loro raggiungimento.	20		
		B2)	GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO INDIVIDUALE CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL Il criterio valuta la coerenza degli investimenti in domanda con la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL, considerando: 1. la coerenza degli obiettivi del progetto individuale con le finalità e gli obiettivi della SSL; 2. la coerenza degli investimenti previsti con gli obiettivi del progetto individuale e la fondatezza logica del contributo che tali investimenti possono apportare al perseguimento delle finalità della SSL.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		8	
				Insufficiente Il progetto individuale non presenta una coerenza riconoscibile con la SSL del GAL. Non emerge un collegamento logicamente fondato tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia, né un contributo coerente delle attività previste al loro conseguimento.	0		
				Sufficiente Il progetto individuale presenta una coerenza limitata con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono generici e la fondatezza logica del contributo delle attività previste risulta solo parzialmente riconoscibile.	2		
				Medio Il progetto individuale presenta una complessiva coerenza con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono riconoscibili, ma la fondatezza logica del contributo delle attività previste non risulta pienamente esplicitata o convincente in tutti i suoi aspetti.	4		
				Elevato Il progetto individuale presenta una chiara coerenza con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste risultano logicamente idonee a contribuire al loro conseguimento.	6		
				Notevole Il progetto individuale presenta una coerenza organica e pienamente riconoscibile con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono strettamente coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste delineano un contributo chiaramente e solidamente fondato sul piano logico al loro conseguimento.	8		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD03	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD03	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
	B3)	GRADO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O DIGITALE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI Il criterio valuta il grado di innovazione tecnologica e/o digitale introdotto dagli investimenti previsti nella domanda dell'impresa, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **introduzione di tecnologie, attrezzature, impianti o soluzioni digitali nuovi** per l'impresa o significativamente evoluti rispetto a quelli già utilizzati; 2. **livello di innovazione delle funzionalità introdotte**, in termini di automazione, precisione, integrazione dei processi, acquisizione e gestione dei dati o controllo delle attività aziendali.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		10	
			Insufficiente Gli investimenti non introducono elementi di innovazione tecnologica o digitale apprezzabili rispetto alle soluzioni ordinariamente disponibili e utilizzate per le attività previste.	0		
			Sufficiente Gli investimenti introducono limitati elementi di innovazione tecnologica e/o digitale, con miglioramenti circoscritti delle funzionalità o delle modalità operative esistenti.	4		
			Medio Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali che migliorano in modo apprezzabile le funzionalità o le modalità operative esistenti, attraverso l'evoluzione delle attrezzature, l'automazione di alcune operazioni o l'introduzione di strumenti digitali.	6		
			Elevato Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali significativamente innovative, che consentono miglioramenti rilevanti delle funzionalità e delle modalità operative, attraverso un maggiore livello di automazione, precisione, integrazione dei processi o gestione dei dati.	8		
			Notevole Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali caratterizzate da un elevato grado di innovazione, che trasformano significativamente le modalità operative aziendali mediante funzionalità avanzate, integrazione dei processi, automazione evoluta o utilizzo strutturato dei dati a supporto delle attività aziendali.	10		
	B4)	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL'INVESTIMENTO Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa Il punteggio è cumulabile fino a un massimo di 10 punti	Presenza di interventi che non comportano nuovo consumo di suolo, in quanto realizzati su superfici già impermeabilizzate o compromesse, oppure che non interessano il suolo (es. acquisto di attrezzature)	4	10	
			Presenza di investimenti per la produzione e lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili	3		
			Presenza di investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili aziendali e/o dei cicli di lavorazione	3		
			Presenza di investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue	4		
			Presenza di investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e per la prevenzione degli inquinamenti	3		
			Presenza di investimenti di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità, connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio	2		
			Investimenti per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti della produzione principale e/o per il recupero e reimpiego degli imballaggi, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare	4		
			Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD03		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD03	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		B5)	COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO Il criterio valuta l'incidenza della somma degli investimenti relativi: - alle opere di miglioramento fondiario di cui al punto 2) del paragrafo C.8.2 - all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti di cui al punto 3)a del paragrafo C.8.2 rispetto all'importo complessivo della spesa ammissibile della singola domanda di sostegno.	**<u>Il punteggio è attribuito in funzione dell'incidenza percentuale della spesa ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti 2) e 3)a del paragrafo C.8.2 sul totale della spesa ammissibile della domanda.</u>** Ai fini del calcolo, si considera la spesa ammissibile riconosciuta in istruttoria, ad esclusione delle spese generali.		8	
				Incidenza superiore al 75%.	8		
				Incidenza superiore al 50% e fino al 75%.	6		
				Incidenza pari o superiore al 25% e fino al 50%.	4		
				Incidenza superiore a 0% e inferiore al 25%.	2		
				Nessuna spesa nelle tipologie di investimento indicate	0		
C)	FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE Si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da C1) a C4) - fino ad un massimo di 12 punti - purchè: • per il criterio C2) l'impresa sia FATTORIA SOCIALE o si impegni a diventarlo entro il termine per la presentazione della domanda di saldo • per il criterio C3) l'impresa sia FATTORIA	C1) AGRITURISMO	**<u>C.1.1 AMPLIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI AGRITURISTICI resi possibili dall'investimento</u>** Il criterio premia l'introduzione di nuovi servizi o l'ampliamento sostanziale di quelli esistenti, diversi dalla creazione/adeguamento di locali per posti letto e/o per coperti: attività ricreative, esperienziali, culturali, sportive o legate alla conoscenza del territorio e delle produzioni agricole, ecc.	Investimenti che migliorano gli ambienti e i processi di lavoro ma non introducono nessun nuovo servizio o ampliamento sostanziale dei servizi esistenti	1	4	12
				Miglioramento o qualificazione di uno o più servizi esistenti, senza introduzione di nuove tipologie di servizio	2		
				Introduzione di una nuova tipologia di servizio oppure ampliamento sostanziale dell'offerta esistente mediante nuove attività o esperienze	3		
				Introduzione di più nuove tipologie di servizio agrituristico complementari tra loro oppure realizzazione di un'offerta integrata che combina servizi ed esperienze differenziati	4		
			<u>C.1.2 ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DEI SERVIZI AGRITURISTICI</u> Il criterio premia la realizzazione di interventi che migliorino concretamente l'accessibilità e la fruibilità dei locali e dei servizi da parte di persone con disabilità o con esigenze specifiche, anche oltre i requisiti obbligatori applicabili	Nessun miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dei locali e dei servizi per persone con disabilità o con esigenze specifiche	0	3	
				Miglioramento circoscritto dell'accessibilità o della fruibilità di un singolo spazio, servizio o dotazione	1		
				Miglioramento dell'accessibilità o della fruibilità di più spazi, servizi o dotazioni, oppure intervento che consenta a persone con disabilità o con esigenze specifiche di accedere a un servizio prima non fruibile	2		
				Miglioramento significativo e complessivo dell'accessibilità e della fruibilità dell'offerta agrituristica interessata dall'investimento, con interventi coordinati che consentano di accedere e partecipare a più servizi o attività	3		
			<u>C.1.3 INTEGRAZIONE DEI SERVIZI AGRITURISTICI CON IL TERRITORIO E CON IL SISTEMA DEI SERVIZI</u> Il criterio premia la realizzazione di interventi che consentano di integrare l'offerta con servizi e attività di altre imprese o soggetti del territorio, ad esempio itinerari turistici, percorsi enogastronomici, attività culturali, ricreative o di valorizzazione delle produzioni locali	Nessuna integrazione funzionale dell'offerta con servizi o attività di altre imprese o soggetti del territorio	0	5	
				Collegamento funzionale con un servizio o un'attività di un altro soggetto del territorio, senza una strutturata integrazione dell'offerta	1		
				Integrazione dell'offerta con almeno un altro servizio o attività del territorio, nell'ambito di una proposta coordinata rivolta agli utenti	3		
				Realizzazione di un'offerta integrata e strutturata che colleghi più servizi o attività del territorio, coinvolgendo più imprese o soggetti e consentendo agli utenti di fruire di esperienze complementari	5		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD03		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD03	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
	DIDATTICA o si impegni a diventarlo entro il termine per la presentazione della domanda di saldo	C2) FATTORIE SOCIALI	**C.2.1 TIPOLOGIA E FINALITA' DEI SERVIZI SOCIALI resi possibili dall'investimento** Il criterio valuta l'introduzione o il potenziamento di servizi rivolti a persone in condizioni di fragilità o svantaggio, attraverso attività educative, assistenziali, inclusive, di socializzazione o di inserimento socio-lavorativo, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.	Investimenti che migliorano gli ambienti e i processi di lavoro ma non introducono nuove prestazioni e attività sociali né potenziamento sostanziale dell'offerta esistente	1	4	
				Progetti di educazione ambientale e alimentare, tutela della biodiversità e conoscenza del territorio, rivolti a persone in condizioni di fragilità sociale e/o prestazioni e attività sociali e di servizio a favore delle comunità locali, finalizzate allo sviluppo di abilità e capacità, all'inclusione sociale, alla ricreazione o alla creazione di servizi a supporto alla vita quotidiana	2		
				Servizi di supporto a percorsi terapeutici, psicologici o riabilitativi, finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e delle capacità sociali, emotive o cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante	3		
				Attività di inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale	4		
			C.2.2 ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI SOCIALI E INCLUSIONE DELLE PERSONE Il criterio valuta la realizzazione di interventi che migliorino la possibilità di accedere e partecipare alle attività da parte dei destinatari, mediante adeguamento funzionale degli spazi, abbattimento di barriere, realizzazione di ambienti fruibili e predisposizione di dotazioni specifiche	Nessun miglioramento dell'accessibilità e della possibilità di partecipazione alle attività da parte dei destinatari	0	3	
				Miglioramento circoscritto dell'accessibilità o della fruibilità di un singolo spazio, servizio o dotazione	1		
				Miglioramento dell'accessibilità o della fruibilità di più spazi, servizi o dotazioni, oppure eliminazione di una barriera che impediva o limitava la partecipazione a una specifica attività	2		
				Miglioramento significativo e complessivo delle condizioni di accesso e partecipazione alle attività finanziate, mediante interventi coordinati su spazi, dotazioni e modalità di fruizione, in relazione alle esigenze dei destinatari	3		
			C.2.3 INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI CON IL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA Il criterio premia la realizzazione di interventi inseriti in percorsi organizzati in collaborazione con servizi sociali, sanitari, educativi, enti pubblici o soggetti del Terzo settore, istituti religiosi, scuole, associazioni, ecc., finalizzati a dare continuità e concretezza ai servizi offerti	Nessuna integrazione funzionale con servizi sociali, sanitari, educativi, enti pubblici o soggetti del Terzo settore	0	5	
				Collegamento funzionale con un servizio o un soggetto territoriale, senza una strutturata integrazione dei percorsi rivolti ai destinatari	1		
				Integrazione dei servizi di agricoltura sociale con almeno un altro servizio territoriale, nell'ambito di un percorso coordinato rivolto ai destinatari	3		
				Realizzazione di percorsi strutturati e coordinati che coinvolgono più servizi o soggetti territoriali, con ruoli definiti e modalità operative che favoriscono la continuità degli interventi a favore dei destinatari	5		
		C3) FATTORIE DIDATTICHE	**C.3.1 DIVERSIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E DIDATTICA resi possibili dall'investimento** Il criterio premia l'introduzione o il potenziamento di percorsi e laboratori relativi alle attività aziendali, alle produzioni agroalimentari, alla biodiversità, al paesaggio, all'ambiente, alla stagionalità, alla cultura rurale, ecc.	Investimenti che migliorano gli ambienti e i processi di lavoro ma non introducono nuovi percorsi o laboratori né potenziamento sostanziale dell'offerta educativa e didattica esistente	1	4	
				Investimenti che determinano miglioramento o qualificazione dei percorsi e laboratori esistenti, mediante nuove dotazioni, strumenti o modalità didattiche	2		
				Introduzione di una nuova tipologia di percorso o laboratorio didattico, oppure ampliamento sostanziale dell'offerta mediante nuovi contenuti o attività	3		
				Introduzione di più tipologie di percorsi o laboratori complementari, oppure realizzazione di un'offerta didattica integrata che affronti più ambiti tra attività aziendali, produzioni agroalimentari, biodiversità, paesaggio, ambiente, stagionalità, cultura rurale, ecc.	4		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD03	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD03	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		C.3.2 ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DELLE ATTIVITA' Il criterio premia la realizzazione di interventi che consentano la partecipazione di persone con disabilità o con esigenze educative specifiche e migliorino la fruibilità degli spazi e delle dotazioni utilizzati per le attività didattiche.	Nessun miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi, delle dotazioni e delle attività didattiche per persone con disabilità o con esigenze educative specifiche.	0	3	
			Miglioramento circoscritto dell'accessibilità o della fruibilità di un singolo spazio, dotazione o attività didattica.	1		
			Miglioramento dell'accessibilità o della fruibilità di più spazi, dotazioni o attività, oppure superamento di una barriera che limitava la partecipazione a una specifica attività didattica.	2		
			Miglioramento significativo e complessivo delle condizioni di accesso e partecipazione alle attività didattiche finanziate, mediante interventi coordinati su spazi, dotazioni e modalità di fruizione, in relazione alle esigenze dei destinatari.	3		
		C.3.3 INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA EDUCATIVO E CON IL TERRITORIO Il criterio premia la realizzazione di interventi che consentono di sviluppare percorsi strutturati con scuole, enti formativi, biblioteche, musei, associazioni o altri soggetti territoriali, anche attraverso attività didattiche integrate con altre esperienze locali	Nessuna integrazione funzionale delle attività didattiche con scuole, enti formativi o altri soggetti del territorio	0	5	
			Collegamento funzionale con una scuola, un ente formativo o un altro soggetto territoriale, senza una strutturata integrazione delle attività	1		
			Realizzazione di percorsi didattici coordinati con almeno un altro soggetto territoriale, con attività complementari rispetto a quelle svolte dall'impresa	3		
			Realizzazione di percorsi didattici strutturati che coinvolgono più soggetti territoriali e integrano le attività aziendali con altre esperienze educative, culturali o ambientali, secondo modalità organizzate e documentabili	5		
	C4) TRASFORMAZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE	**C.4.1 DIVERSIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI** Il criterio valuta il contributo dell'investimento alla qualificazione e alla diversificazione dell'offerta dei prodotti trasformati, in relazione alle caratteristiche dei prodotti che l'investimento consente di realizzare	L'investimento migliora gli ambienti e i processi di lavoro ma non introduce nuovi prodotti né nuove modalità di trasformazione e riguarda prodotti già realizzati o commercializzati dall'impresa.	1	6	
			L'investimento consente di introdurre nuove varianti di prodotti esistenti o di modificare in modo sostanziale le caratteristiche dei prodotti o le modalità di trasformazione.	2		
			L'investimento consente di introdurre nuove tipologie di prodotti oppure nuove modalità di trasformazione che ampliano in modo significativo le possibilità produttive dell'impresa.	4		
			L'investimento consente di introdurre più nuove tipologie di prodotti oppure più nuove modalità di trasformazione, determinando una diversificazione significativa e articolata dell'offerta o delle capacità produttive dell'impresa.	6		
		C.4.2 INTERVENTI INERENTI I CANALI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI Il criterio premia le aziende che implementano/innovano le modalità volte a commercializzare i prodotti trasformati	**Nessun miglioramento dei canali rispetto alla situazione attuale** Investimenti che non introducono nuove modalità di commercializzazione e si limitano a mantenere o sostituire dotazioni esistenti.	0	6	
			Sviluppo della vendita diretta aziendale Realizzazione o ammodernamento del punto vendita aziendale	2		
			Ampliamento dei canali di vendita Introduzione di modalità di vendita ulteriori rispetto a quelle già utilizzate dall'impresa, quali e-commerce, vendita su piattaforme digitali, sistemi di prenotazione e ordine online con ritiro in azienda, oppure avvio di forniture a nuovi operatori commerciali	4		
			Integrazione o sviluppo strutturato dei canali commerciali Integrazione tra più canali di vendita, anche fisici e digitali, mediante sistemi coordinati di gestione degli ordini, disponibilità dei prodotti, pagamenti e consegne; oppure introduzione di modalità strutturate di commercializzazione che consentano di raggiungere nuovi segmenti di clientela o mercati geografici, anche attraverso reti commerciali organizzate o sistemi di distribuzione e consegna	6		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD03	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD03	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
			TOTALE		**100**	**100**
			PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)		**100**	**100**
			PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)			**45**

Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione	**20**
Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo dopo la ponderazione	**9**

Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni del paragrafo "*A.8. Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)*".

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari **a 20 punti prima della ponderazione** (corrispondenti a 9 punti dopo la ponderazione), **al di sotto di tale soglia la domanda non sarà ammissibile in graduatoria**.

Il punteggio massimo è pari a 100 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 45 punti dopo la ponderazione).

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande con punteggio maggiore per i seguenti principi/criteri, in ordine decrescente:

a) punteggio attribuito all'accordo di filiera/rete cui la domanda appartiene;
b) categoria di filiera, secondo le indicazioni di cui al presente paragrafo C.9) criterio di valutazione A1);
c) sorteggio.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:

a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima sopra indicata, si procederà alla revoca del contributo;
b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

Si applicheranno altresì le previsioni di cui al paragrafo A.7 punti 8 e 9.

C.10. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari SRD03

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

C.10.1. Impegni essenziali SRD03

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

a) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*C.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD03*" di cui ai punti 1), 2), 3), 17);

b) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*" di cui ai punti dal n. 1) al n. 3);

c) realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;

d) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;

e) concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;

f) raggiungere la percentuale minima di spesa complessiva ammessa indicata al paragrafo "*C.4.1 Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD03*", fatte salve le eventuali varianti in diminuzione e minori spese derivanti da ribassi e scontistiche effettuate dai fornitori;

g) rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali.

C.10.2. Impegni accessori SRD03

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

a) **rendicontare** le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al paragrafo "*C.8.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD03*", fatte salve le eventuali proroghe concesse;

b) **informare e comunicare** circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato 2 al Bando;

c) **presentare la domanda di Variante** nei termini stabiliti dal paragrafo "*F.4 Modifiche in corso d'opera al progetto*";

d) **presentare la domanda di Proroga** nei termini stabiliti dal paragrafo "*F.5.1 Domanda di Proroga*";

e) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*C.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD03*" di cui ai punti dal n. 4) al n. 16), 18), 19), 20).

f) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*C.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD03*" di cui ai punti dal n. 4) al n. 8).

D. Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”: soggetti interessati e risorse

D.1. Descrizione generale dell’Intervento SRD13

L'Intervento si inserisce nella SSL 2023/2027 “**La *cura* del BuonCibo Langhe-Roero per turismo, comunità e territorio** | *Un cibo preparato con cura, che cura e si prende cura del territorio e delle comunità che lo abitano*” del GAL Langhe Roero Leader, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Come previsto nella scheda SRG06 del PSP, l’Intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I (con riduzione della percentuale di contributo).

A tal fine l’intervento SRD13 può essere realizzato ESCLUSIVAMENTE attraverso progetti di filiera e/o rete territoriale.

D.2. Finalità e obiettivi dell’Intervento SRD13

Il presente intervento risulta coerente e direttamente collegato con l’impianto generale della SSL in quanto il turismo sul territorio di Langhe e Roero è per definizione un turismo principalmente enogastronomico, che non può prescindere dalla valorizzazione delle sue filiere agricole e agroalimentari.

In tale ottica, lo sviluppo dei progetti di filiera - che vedono come beneficiari in rete le aziende di trasformazione, agricole e gli operatori del settore commerciale e artigianale che fungono da “ambasciatori verso il cliente finale” - consente una migliore fruizione delle risorse del territorio, non solo da parte dei residenti, ma anche e soprattutto da parte dei turisti.

In continuità con gli ultimi bandi pubblicati dal GAL nella programmazione 2014-2022, si intende favorire la realizzazione di investimenti per migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico, ad esempio attraverso investimenti ispirati ai principi dell’economia circolare (riutilizzo biomassa e sottoprodotti agricoli per la produzione di energia, fertilizzanti, ecc. per trasformare i rifiuti in risorsa) e/o volti alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole-produttive.

Le suddette previsioni vanno nella direzione dell’ampliamento dei segmenti di filiera coinvolgibili nel Bando e sono finalizzate ad agevolare filiere di ampia portata in cui sia possibile:

- da un lato migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico (attraverso investimenti ispirati ai principi dell’economia circolare e/o volti alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole-produttive),

- e dall'altro lato avvicinare le produzioni locali al momento del consumo sia verso i residenti sia verso i turisti; infatti gli agriturismi (SRD03) e i ristoranti/strutture ricettive (SRD14), si possono inserire nell'Accordo di Filiera/Rete anche in qualità di "consumatori intermedi" dei prodotti (agricoli, agroalimentari e artigianali locali) da utilizzare come materia prima nel loro processo di trasformazione per la preparazione dei pasti o per l'erogazione dei servizi ai loro clienti; ciò consentirebbe di ampliare la portata della collaborazione di filiera estendendola anche al settore della ristorazione e della ricettività il quale assumerebbe in filiera il ruolo di "ambasciatore" dei prodotti locali sia verso i residenti sia verso i turisti.

Lo spirito della norma del Bando risiede nella volontà di ampliare la varietà delle produzioni locali migliorandone la qualità e la desiderabilità, anche in virtù di lavorazioni in loco che accorciano la filiera, e agevolarne la collocabilità su mercati target di più elevata propensione alla spesa.

L'operazione, attivata esclusivamente all'interno di un "PIF - Progetto Integrato di Filiera" o "PIRT – Progetto Integrato di Rete Territoriale", ha lo scopo di favorire la sostenibilità delle aziende attive nelle fasi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni del territorio e, dunque, il miglioramento della competitività del sistema economico locale e, in particolare, della sua offerta turistica. Ciò favorisce, di conseguenza, le condizioni per il permanere dell'attività agricola a presidio del territorio e a vantaggio dei suoi abitanti.

Ai fini del presente intervento, per **processi di trasformazione e commercializzazione** si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

(CR04) In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche di seguito descritte:

a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
h) apertura di nuovi mercati;
i) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

D.3. Beneficiari dell'Intervento SRD13

(CR01) Possono presentare domanda di sostegno **microimprese e piccole imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione** (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) **dei prodotti agricoli** inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, **aventi la proprietà o la disponibilità delle aree / beni / infrastrutture aziendali interessate dagli investimenti comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno**.

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I al TFUE; in tal caso sugli investimenti si applica una percentuale di sostegno ridotta.

I richiedenti devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

1) essere imprese attive e operative e avere l'iscrizione al **Registro delle imprese presso la CCIAA**, il possesso di **Partita IVA e il Codice ATECO** riferito all'attività esercitata, tutti rilevabili da Visura Camerale e già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno;
2) essere **microimprese o piccole imprese** (come definite al paragrafo A.2.1 lettere e) ed f) del Bando **con riferimento ai limiti dimensionali**);
3) svolgere le attività di cui al paragrafo D.2 alle condizioni indicate al paragrafo "*D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13*" punti 1) e 2).
4) possono avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e risulti dalla Visura Camerale;
5) la sede oggetto di investimento deve risultare anche dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola.

(CR01) Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

a) imprese che effettuano la sola commercializzazione;
b) (CR02) imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER) e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione (2022/C 485/01)) (e quindi in fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria o altra procedura concorsuale comunque denominata o aventi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni).
c) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore a una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (*ex-ante*).

Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative ammissibili, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Quanto previsto ai punti da 1 a 4 del presente paragrafo è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura al momento della presentazione della domanda di sostegno.

D.4. Caratteristiche del regime di sostegno Intervento SRD13

D.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD13

La **spesa minima ammissibile** è pari a Euro **10.000,00**. (CR09)

La **spesa massima ammissibile** è pari a Euro **100.000,00**. (CR11)

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti del GAL, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, risulti inferiore al limite minimo di spesa indicato.

Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del Bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per **almeno il 60% dell'importo ammesso dal GAL** (fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa, e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione/variante della domanda di sostegno.

Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

D.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno Intervento SRD13

Il sostegno è erogato sotto forma di **contributo in conto capitale pari al 40%** sulle spese ammesse e sostenute.

Nel caso in cui i prodotti ottenuti dalla trasformazione **non ricadano nell'Allegato I al TFUE l'aliquota di sostegno è ridotta al 20% delle spese sostenute**, sotto forma di contributo in conto capitale.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica – tra l'altro – del mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo A.7 punto 8) del Bando.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del piano finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, tenendo conto di quanto segue:

a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "*ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse*", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero **senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento**;
b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella minima ammissibile stabilita al paragrafo "*D.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD13*" del Bando.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *"Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo* (60) *e al capo I del presente regolamento* (ABER)*"; "L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo* (61) *per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".*

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

D.5. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni proposte devono essere localizzate nei Comuni indicati nel paragrafo "*A.9. Localizzazione degli investimenti*" del presente Bando, con le limitazioni ivi stabilite.

D.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD13

D.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD13

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, e delle successive domande presentabili al GAL nelle varie fasi del procedimento, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL:

1) rispettare le previsioni dei paragrafi "A.1 *Descrizione generale degli interventi*", "*D.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD13*", "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*", "*D.2 Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD13*", "*A.3.Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*", "*D.3 Beneficiari dell'Intervento SRD13*", "*A.4 Numero di domande presentabili*", "*A.6 Scadenze presentazione della domanda*", "*A.9 Localizzazione degli investimenti*";
2) conseguire il punteggio minimo dei criteri di selezione secondo il metodo di calcolo di cui ai paragrafi "*A.8 Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)*" e "*D.9.Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD13*";
3) rispettare la spesa minima e massima ammissibile indicata al paragrafo "*D.4.1 Entità della spesa e del sostegno SRD13*";
4) rispettare le regole di divieto del cumulo dei contributi pubblici previste dal paragrafo "*D.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD13*";
5) La disponibilità delle aree / beni / infrastrutture oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario (sulla base dell'allegato 16 del presente Bando) accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, contratto, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo.
6) In particolare, sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:
   a) bene in proprietà del richiedente;
   b) bene per il quale vi sia, tra il proprietario e il richiedente, un contratto registrato che attribuisca a quest'ultimo un diritto personale o reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, usufrutto), di durata almeno quinquennale dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo da parte del GAL;
7) gli interventi di natura fondiaria/edile inerenti aree/edifici che presentano caratteristiche paesaggistiche e/o architettoniche tradizionali devono essere attuati secondo le indicazioni e le Linee Guida contenute nella **Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader** disponibile al seguente link: https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali e devono essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Guida del GAL; a tale proposito si precisa che non potranno ottenere finanziamento gli interventi che nella Guida del GAL sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, ecc., a meno che non siano inseriti nel box "*Interventi da valutare caso per caso*";
8) Il bene oggetto di intervento deve essere **conforme alla destinazione urbanistica** prevista dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici vigenti; nella documentazione da allegare alla

domanda sarà richiesto il Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento o il parere dell'Ufficio tecnico, e di altri settori comunali o uffici competenti, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

9) gli interventi devono essere coerenti, ove pertinente:
   - con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale, come approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e risultare conformi con le eventuali prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso del PPR (nel caso si intervenga su un bene inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici);
   - con le indicazioni di cui alle "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato" (di seguito: Linee Guida UNESCO), approvate con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015 per gli interventi ricadenti in area UNESCO;
10) Gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste;
11) per gli investimenti in aree Rete Natura 2000 devono essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali; con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, preliminarmente all'assegnazione del contributo è necessaria la Valutazione di Incidenza che dovrà essere allegata al progetto;
12) gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'**autoconsumo aziendale** dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale;
13) per gli interventi di natura fondiaria/edile, i beni immobili (e quelli in cui si installano attrezzature fisse) dovranno risultare sul Fascicolo Aziendale del richiedente in Anagrafe Agricola;
14) rispettare il periodo di ammissibilità delle spese indicato nel paragrafo "*D.8.5 Inizio e decorrenza delle spese SRD13*";
15) l'intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia **pienamente garantita l'immediata fruibilità** del servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
16) gli **interventi parziali sono ammissibili** – rispetto a progetti complessivi di più ampia portata che interessano lo sviluppo degli obiettivi del Bando – **solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma** dell'edificio/ manufatto/area/investimento ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
   - **l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo** rispetto al progetto complessivo;
   - a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di piena e immediata fruibilità cui al punto precedente;
17) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale **inferiore al 60%** del costo totale ammesso a contributo in fase di presentazione della domanda di sostegno (fatte salve economie derivanti da scontistica o da ribassi); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;

18) tutto il materiale informativo che viene realizzato a scopo didattico-espositivo permanente (testi e foto contenuti in pannelli, bacheche, ecc.) deve essere prodotto come minimo in Italiano e in Inglese e dovrà obbligatoriamente essere fornito al GAL in formato aperto; si precisa che NON SONO AMMISSIBILI INTERVENTI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' e pertanto il materiale informativo dovrà adeguarsi in tal senso;

19) **è obbligatorio citare la fonte di finanziamento e inserire i loghi presenti nella prima pagina del presente Bando** (secondo le indicazioni dell'Allegato 2 al Bando);

20) il beneficiario deve assicurare un **vincolo di destinazione d'uso di 5 anni** dalla data conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Dal momento della trasmissione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc…) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;

I criteri di ammissibilità sopra elencati:

- dal punto 1) al punto 12) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno; la mancanza di uno solo di questi criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.
- dal punto 13) al punto 19) devono essere posseduti al momento della presentazione delle domande di pagamento di anticipo o di saldo,
- al punto 20) deve essere posseduto per il periodo di tempo ivi indicato.

Tutti i criteri dal punto 1) al punto 20) devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento e in occasione dei successivi controlli previsti dal Bando.

Non sono inoltre ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

a) Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a soggetti già beneficiari di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

b) Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

c) Regolarità contributiva (in fase di domanda di pagamento)

In fase di domanda di pagamento, il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13

1) Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni previste nell'ambito del presente intervento;
2) (CR05) Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione dei **prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato**, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I; in tal caso sugli investimenti si applica la percentuale di sostegno ridotta indicata al paragrafo D.4.2.
3) (CR06) Per i beneficiari produttori di materie prime agricole, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto **materie prime acquistate/conferite da soggetti terzi per almeno il 66% delle materie prime totali lavorate** (Allegato 10)**.**
4) il fatturato derivante dalla **lavorazione conto terzi non può essere superiore al 25% del totale complessivamente fatturato** (*ex-ante*);
5) (CR07) Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento sui produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, deve provenire, per una quota di almeno il **40%,** dai predetti produttori agricoli singoli o associati. (Allegato 9). La definizione di produttori agricoli (di base) è riportata nel Capitolo H. Glossario.
6) (CR08) la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un **Progetto di investimento** e/o di un **Piano Aziendale** volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
7) l'acquisto di veicoli stradali destinati al **trasporto di cose** è ammissibile per quanto riguarda autocarri e furgoni adibiti a trasporto merci per vendita diretta e/o consegna prodotti a domicilio, sia specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti che non specificamente attrezzati. E' escluso l'acquisto di mezzi per trasporto persone o di mezzi con più di tre posti compreso quello del conducente;
8) (CR12) Relativamente agli investimenti **per la produzione e/o lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili**, sono ammissibili esclusivamente il **fotovoltaico (esclusi impianti a terra), il solare termico e a biomassa**, nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico annuale dell'azienda, ovvero all'**autoconsumo**. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Ai fini del presente Bando, si considera **locale** la biomassa derivante da risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in area GAL (richiedenti o meno contributo) o entro 15 km dal confine GAL;

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui, tra l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;

f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III);

g) i generatori di calore a biomassa devono possedere una certificazione ambientale emessa da organismo notificato e, nello specifico, possedere una CLASSE 4 STELLE o superiore, con rendimento non inferiore a quello previsto ai sensi della tabella riassuntiva inerente alle classi di prestazioni emissive dei generatori di calore contenuta nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017;

9) Relativamente agli **Investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue** occorre attenersi alle seguenti indicazioni (i CR si riferiscono all'Intervento SRD01 in quanto applicabile).

Per l'applicazione dei criteri riferiti allo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali, allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e allo stato del deficit idrico è disponibile la apposita cartografia, pubblicata sul geoportale e valida esclusivamente per lo sviluppo rurale 2023-2027, la cui determinazione segue la procedura indicata nell'allegato 12 al CSR (Scheda 1 - Stato corpi idrici superficiali e sotterranei).

CR15 – Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

a) realizzazione di nuovi impianti aziendali, (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;

c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo, è ammessa (fatto salvo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi preposti) la realizzazione di un nuovo unico

pozzo, connesso a un impianto di irrigazione e/o a una forma di stoccaggio/conservazione. Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme vigenti. E' escluso il ricondizionamento o la chiusura di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde.

CR16 - Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (I bacini idrografici piemontesi sono tutti ammissibili in quanto rientranti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) consultabile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-gestione-distretto-idrografico-fiume-po-pdgpo).

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera c), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR23 - Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettera b), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02. L'analisi di impatto ambientale di cui ai criteri CR17 e CR22 dovrà essere prodotta laddove prevista, per il tipo di intervento, dalla normativa nazionale e regionale in materia. Nel caso di impianti irrigui con modalità di approvvigionamento miste e/o fonti multiple, è necessario per ognuna delle casistiche verificare lo stato quantitativo. Se lo stato quantitativo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'impianto irriguo esistente risulta essere BUONO, non dovrà essere effettuato il test di misura per la verifica del risparmio idrico effettivo. Qualora anche una delle fonti si trovi in stato NON BUONO allora dovrà essere eseguito il test di risparmio idrico effettivo. La percentuale di risparmio idrico (potenziale o

effettivo a seconda dello stato quantitativo) si riferisce sempre a un impianto di irrigazione esistente, anche approvvigionato da una forma di stoccaggio/conservazione di cui alla lettera c) del CR15, nuova o migliorata, e non alla forma di stoccaggio/conservazione stessa.

Tabella del Risparmio idrico potenziale

Codici tecniche irrigue		TECNICA IRRIGUA FINALE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TECNICA IRRIGUA INIZIALE	1				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	2				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	3				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	4					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
	5						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
	6							9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
	7								8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
	8											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	9											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	10											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	11												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
	12													13%	18%	18%	22%	22%	22%
	13														6%	6%	11%	11%	11%
	14																6%	6%	6%
	15																6%	6%	6%
	16																		
	17																		
	18																		

Legenda per la tabella del risparmio idrico potenziale

Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi			
Codici tecniche irrigue	**Tecniche irrigue**	**Efficienza %**	**Classe di efficienza**
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	Bassa
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	Bassa
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	Bassa
4	Manichetta forata di alta portata	20	Bassa
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	Media
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	Media
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	Media
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (≤3,5 atmosfere)	60	Media
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	Media
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	Media
Codici tecniche irrigue	**Tecniche irrigue**	**Efficienza %**	**Classe di efficienza**
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	Media
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 10%	70	Alta
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤10%	80	Alta
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave,funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	Alta
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	Alta
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	Alta
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 5%	90	Alta
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤5%	90	Alta

Tutti i criteri devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento.

Il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie delle domande di pagamento e in occasione dei successivi controlli previsti dal Bando.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità dal punto 1) al punto 9) determina, in fase di istruttoria della domanda di sostegno/pagamento, la non ammissibilità della domanda o, ove pertinente, la decurtazione dell'investimento/spesa non conforme.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

D.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD13

D.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili SRD13

Nel quadro dell'ambito di operatività definito ai Paragrafi "*A.1 Descrizione generale degli interventi*" e "*D.1. Descrizione generale dell'Intervento SRD13*", nonché delle finalità e degli obiettivi indicati ai paragrafi "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*" e "*D.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD13*", e fatta salva la titolarità ad intervenire in capo ai beneficiari, gli investimenti devono essere riferiti alle **attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli nei limiti indicati** al paragrafo "*D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13*".

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

1) **Investimenti per attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione e somministrazione** (comprese conservazione/immagazzinamento e confezionamento) dell'impresa.
2) **Investimenti in strutture per la vendita diretta dei prodotti dell'azienda**, in locali già esistenti interni e/o esterni al centro aziendale;
3) **Investimenti per la produzione e lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili**, limitatamente agli impianti fotovoltaici (esclusi gli impianti a terra), solari termici e a biomassa, destinati esclusivamente all'autoconsumo aziendale, alle condizioni indicate al paragrafo "*D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13*" punto 8)
4) **Investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili aziendali e/o dei cicli di lavorazione**, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
   - illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
   - apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
   - impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, pompe di calore;
   - raffrescamento passivo e cappotto termico.
5) **Investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue,** comprese la realizzazione e il miglioramento di impianti irrigui (per superfici non superiori a 0,25 ettari), le opere di stoccaggio e riuso delle risorse idriche e gli interventi per la riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi aziendali, alle condizioni indicate al paragrafo "*D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13*" punto 9). A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi:
   - vasche di accumulo di acqua non derivante da acque stagionali ma da concessione (es. pozzi, acque consorziali, percolato d'irrigazione di acque consorziali).
   - impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo,
   - sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo dell'acqua, al fine di ridurne il prelievo dall'esterno,
   - sistemi e dispositivi per la misurazione e il monitoraggio dei prelievi idrici, funzionali al controllo e alla riduzione dei consumi.

6) **Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e per la prevenzione degli inquinamenti**, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
   - Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
   - Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).
7) **Investimenti di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento** di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva", **nella misura massima del 30% dell'investimento totale considerato ammissibile**. A titolo esemplificativo: ripristino, nell'area oggetto dell'intervento principale, di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, ecc.
8) **Investimenti per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti della produzione principale e/o per il recupero e reimpiego degli imballaggi**, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - investimenti volti alla realizzazione di nuovi prodotti o linee di prodotto mediante l'utilizzo di scarti e sottoprodotti della produzione principale;
   - investimenti per il recupero, la lavorazione e il reimpiego di scarti e sottoprodotti in nuovi cicli produttivi;
   - investimenti per il recupero, il lavaggio, la sanificazione e il riutilizzo degli imballaggi nel ciclo aziendale;
   - investimenti per la selezione e il trattamento degli imballaggi finalizzati al loro effettivo riciclo.

D.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili SRD13

Il Bando non ammette il finanziamento di:

a) interventi con contenuti non coerenti con quelli ammissibili indicati nei Paragrafi *"D.7.1 Tipologia di investimenti ammissibili SRD13*" e "*D.8 Spese ammissibili e non ammissibili SRD13*" e, comunque, investimenti aventi finalità e modalità di realizzazione non pertinenti con quelle indicate nei Paragrafi "A.1 *Descrizione generale degli Interventi*", "*D.1. Descrizione generale dell'Intervento SRD13*", "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*" e "*D.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD13*";

b) interventi che non rispettano i requisiti e gli adempimenti indicati al Paragrafo "*D.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD13*";

c) i seguenti investimenti:
   c.1) per il settore vitivinicolo: investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino (DM 82961 del 19 febbraio 2026);
   c.2) per il settore apistico: investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027 vigente

d) investimenti finanziabili dagli Interventi SRD03 per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività connesse all'agricoltura:
   - agriturismo
   - agricoltura sociale
   - attività educative/didattiche
   - trasformazione di prodotti fuori allegato I del TFUE;

e) interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;

f) interventi per mero adeguamento a norme obbligatorie;

g) interventi di manutenzione ordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando;

h) investimenti in sovrapposizione, anche parziale, con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento o altre forme di sostegno pubblico. Si precisa che per i beneficiari che hanno in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati dal GAL o da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili. In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti sono finanziati da una parte e quali dall'altra;

i) tenendo conto degli ambiti di applicazione, non idonei alla realizzazione di investimenti collettivi, il presente bando NON sarà attuato in riferimento ad investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende, condotte da differenti imprenditori, per utilizzazioni in comune.

D.8. Spese ammissibili e non ammissibili SRD13

D.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili SRD13

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

a) imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;

b) pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;

c) congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;

d) essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Inoltre per ogni spesa, in fase di rendicontazione ci dovrà essere evidenza relativa alla tracciabilità dei pagamenti, sia con riferimento ai giustificativi di spesa sia con riferimento al mezzo di pagamento utilizzato (vedere Allegato 1). In sede di domanda di pagamento saranno riconosciute le spese solo dietro presentazione di opportune pezze giustificative.

D.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD13

Si elencano di seguito le tipologie di spese ammissibili a livello generale, precisando che **la loro ammissibilità andrà valutata caso per caso** in relazione alla coerenza funzionale con i contenuti dei paragrafi "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*", "*D.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD13*", "*D.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD13*" e "*D.8.3 Spese non ammissibili SRD13*" e alla coerenza con gli obiettivi dichiarati nella candidatura:

1) **Costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati aziendali e relative pertinenze**.

   E' consentita la costruzione di nuovi corpi immobiliari e pertinenziali alle seguenti condizioni:

   a) limitatamente a edifici in classe energetica B o superiore,
   b) in ampliamento di fabbricati esistenti,
   c) se strettamente **coerente e funzionale agli obiettivi del progetto PIF/PIRT** (aree pertinenziali adiacenti ai centri aziendali, cortili, aie, fondi interclusi tra fabbricati aziendali);
   d) ad esclusione dei punti vendita (come indicato al paragrafo D.7.1 punto 2).

2) **Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera**, limitatamente a beni nuovi, escluse le trattrici agricole. Sono ammissibili in questa categoria le seguenti voci, con le limitazioni (ove previste) indicate al paragrafo "*D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13*":

   a) impianti fotovoltaici (esclusi impianti a terra), solare termico e caldaie a biomassa, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo "*D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13*" punto 8);
   b) arredi e attrezzature (incluso hardware);
   c) materiale informativo stabile e durevole (pannellistica e cartellonistica illustrativa e informativa, bacheche nel rispetto della normativa di riferimento);
   d) veicoli stradali destinati al **trasporto di cose**; le condizioni di ammissibilità sono indicate al paragrafo "*D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13*" punto 7);

3) **Spese generali**, nella misura massima del 10% dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento al punto 1) e 2a), come studi di fattibilità, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica;

4) I seguenti **investimenti immateriali**:

   a) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; sono inclusi software, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, cloud e soluzioni simili e in generale l'acquisizione di strumenti informatici, digitali, tecnologici e di networking funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
   b) realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione e/o di e-commerce e/o per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico;

5) **imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse**, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo "*D.8.4 Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD13*".

D.8.3. Spese non ammissibili SRD13

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

1) acquisto di diritti di produzione agricola e acquisto di diritti all'aiuto;
2) acquisto di terreni, acquisto e costruzione di nuovi fabbricati e immobili in genere, aventi caratteristiche diverse da quelle consentite dal Bando;
3) acquisto di bestiame e di piante annuali/poliennali per finalità produttive;
4) spese per interventi di gestione colturale dei fondi con finalità produttive (es. impianti viticoli, impianti arborei, semine, ecc.);
5) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;
6) l'acquisto o acquisizione di materiale usato, materiale di consumo o di beni non durevoli o non ammortizzabili, acquisto e scorte di materie prime, semilavorati, imballaggi, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento;
7) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
8) arredi per ufficio;
9) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento, comprese spese di personale, commissioni per l'adesione a piattaforme di e-commerce già esistenti, ecc.;
10) l'acquisto di macchinari per un utilizzo esclusivamente non produttivo;
11) impianti di reti antigrandine;
12) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel CSR;
13) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
14) spese non giustificate da fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria;
15) spese in economia (eseguite dal beneficiario e/o dai suoi familiari e/o associati per proprio conto senza rivolgersi ad un'impresa organizzata) o contributi in natura, così come definiti al paragrafo 5.8.3.6 del CSR 2023-27;
16) oneri finanziari, spese bancarie e interessi passivi, spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie;
17) noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature: in leasing; usati e/o a rate; gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
18) acquisto di trattrici agricole;
19) impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli;
20) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
21) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
22) ove pertinente, interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nella Guida del GAL sul recupero architettonico, in particolare gli interventi che nella Guida sono indicati come

non consigliabili, da evitare, non opportuni, non compatibili, ecc…, a meno che non siano inseriti nel box “Interventi da valutare caso per caso”;

23) demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia) e ricostruzione anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero;
24) rimozione/smaltimento di manufatti a base di amianto;
25) spese di ammortamento;
26) acquisto di mezzi di trasporto con caratteristiche diverse da quelle indicate al paragrafo “*D.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD13*”;
27) interventi inerenti alle infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.), spese ed oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
28) spese di promozione/pubblicità, di qualsiasi tipo e con l’ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...), nuovi siti internet o aggiornamento di siti esistenti aventi caratteristiche diverse da quelle consentite dal Bando, partecipazione a fiere e manifestazioni;
29) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l’impatto;
30) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell’importo dell’opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
31) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
32) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della trasmissione della domanda telematica di sostegno, comprese le spese generali e tecniche;
33) spese per cui i pagamenti siano addebitati su conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

D.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD13

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e dal Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l’**imposta sul valore aggiunto (IVA)** a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L’**imposta di registro**, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.

D.8.5. Inizio e decorrenza delle spese SRD13

Relativamente alle spese ammissibili al sostegno vale quanto segue:

1) sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto, sia alla data del pagamento/addebito, comprese le spese generali e tecniche;
2) sono ammissibili le spese effettivamente sostenute, quietanzate e contabilizzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione (domanda telematica di pagamento di saldo);
3) gli investimenti già realizzati e quelli effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno ma prima della comunicazione di ammissione a finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti;
4) per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando: tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno (CR13). Non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento;
5) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR.

D.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD13

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla data del provvedimento di ammissione al sostegno (la data esatta sarà inserita nella comunicazione di ammissione a finanziamento).

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno - fatte salve le possibilità di proroga indicate nel paragrafo "*F.5.1 Domanda di Proroga*" - come normato dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 2 del 29/10/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al paragrafo "*F.1 Procedimento amministrativo*".

D.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD13

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In ogni caso

Le percentuali di contributo sulla spesa previste sono stabilite in misura fissa dal CSR e/o da atti regionali collegati e non possono essere ridotte.

In tema di **verifica della cumulabilità**, gli uffici istruttori faranno riferimento alle apposite Istruzioni Operative "FEASRnonSIGC/02 – Procedure di verifica del limite di cumulabilità' con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" e s.m.i. , approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

D.9. Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD13

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL che ha approvato il presente Bando (indicato nella prima pagina del Bando).

La domanda è valutata sulla base delle informazioni fornite dal richiedente compilando e allegando la documentazione prevista dal Bando. Pertanto non potranno essere attribuiti punteggi ai criteri per i quali non siano fornite adeguate informazioni utili alla comprensione/valutazione dei vari elementi.

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD13		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD13	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
A)	CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da A1 a A8)	A1)	TIPOLOGIA DI AMBITO DI FILIERA/RETE Il punteggio è attribuito in relazione alla categoria indicata al paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando, in cui il PIF-PIRT si inserisce	**Il punteggio è graduato secondo le categorie indicate nel paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando:**		20	34
				Categoria A	20		
				Categoria B	16		
				Categoria C	12		
				Categoria D	10		
				Categoria E	8		
		A2)	LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (i punteggi si possono sommare)	**A2.1) Altitudine del centro aziendale in cui si effettua l'investimento (altitudine rilevabile da Google Earth):**		5	
				Fino a 300 metri slm	0		
				Oltre 300 fino a 500 metri slm	1		
				Oltre 500 fino a 700 metri slm	2		
				Oltre 700 metri slm	3		
				A2.2) Investimenti localizzati in area C2 oppure in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico (L.R. 3/08/2015 n.19, sito Unesco)			
				No	0		
				Si	2		
		A3)	COINVOLGIMENTO DI RICHIEDENTI DI GENERE FEMMINILE Il criterio premia il richiedente che ricada nelle seguenti casistiche: - ditte individuali la cui titolare sia donna; - società nelle quali la legale rappresentante sia donna.	No	0	1	
				Si	1		
		A4)	COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI (ai sensi del paragrafo A.2.1 lettere l) e m) del Bando). Il criterio premia il richiedente che ricada nelle seguenti casistiche: - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali il legale rappresentante sia giovane.	No	0	1	
				Si	1		
		A5)	COINVOLGIMENTO DI MICROIMPRESE Il criterio premia il richiedente che sia microimpresa ai sensi del paragrafo A.2.1 lettera e) del Bando.	No	0	2	
				Si	2		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD13	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD13	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
	A6)	PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GAL di cui al paragrafo A.1.3 punto 2 Il criterio valuta il grado di partecipazione dei **partecipanti diretti (e/o loro consulenti/progettisti)** agli incontri organizzati dal GAL, durante la pubblicazione del Bando, finalizzati a favorire una più approfondita comprensione metodologica delle caratteristiche e delle finalità dei PIF PIRT. La partecipazione assume maggiore significato quando è riferita direttamente ai rappresentanti dei richiedenti (es. titolare, legale rappresentante, socio o dipendente di impresa; amministratori di società di capitali o loro dipendenti, soci di società di persone o loro dipendenti, ecc.) rispetto ad un collaboratore esterno dei richiedenti stessi, consulente o progettista. Il punteggio è attribuito fino a un massimo di 1 punto per ogni incontro.	**A.6.1) Presenza al primo incontro di accompagnamento** - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1	3	
			A.6.2) Presenza al secondo incontro di accompagnamento - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1		
			A.6.3) Presenza al terzo incontro di accompagnamento - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1		
	A7)	SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE Il criterio premia le aziende i cui prodotti/processi rientrano in regimi di qualità o aderenti a sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, protocolli, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti.	A titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione biologica, integrata SQNPI, biodinamica DEMETER, protocolli di sostenibilità ambientale, FSC, PEFC gestione forestale e catena di custodia, ISO 14001, ISO 21401. Tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno		1	
			No	0		
			Si	1		
	A8)	REGIMI DI QUALITA' E/O SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI/PRODOTTI/PROCESSI INTERESSATI DALL'INVESTIMENTO Il criterio premia le aziende i cui prodotti rientrano in regimi di qualità o aderenti a sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, protocolli, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti.	A titolo esemplificativo e non esaustivo: Indicazioni Geografiche (DOC, IGP, IG, STG) ai sensi del Reg.UE 2024/1143, zootecnica SQNZ, ISO 9001, Piemonte Eccellenza Artigiana Tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno		1	
			No	0		
			Si	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD13		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD13	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
B)	QUALITA' del progetto (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da B1 a B5)	B1)	FUNZIONALITA' DELL'INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO Il criterio valuta la funzionalità dell'intervento rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **coerenza e fondatezza logica** del collegamento tra l'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa e gli obiettivi del PIF/PIRT; 2. **rilevanza** dell'investimento e/o degli impegni dell'impresa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PIF/PIRT.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		20	56
				Insufficiente = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa non risultano coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e non apportano un contributo riconoscibile al loro raggiungimento.	0		
				Sufficiente = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa presentano una coerenza e una fondatezza logica solo parziali rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo marginale al loro raggiungimento.	5		
				Medio = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano complessivamente coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo apprezzabile, ma limitato, al loro raggiungimento.	10		
				Elevato = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano chiaramente coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo significativo al loro raggiungimento.	15		
				Notevole = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano pienamente coerenti e solidamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo determinante al loro raggiungimento.	20		
		B2)	GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO INDIVIDUALE CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL Il criterio valuta la coerenza degli investimenti in domanda con la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL, considerando: 1. la coerenza degli obiettivi del progetto individuale con le finalità e gli obiettivi della SSL; 2. la coerenza degli investimenti previsti con gli obiettivi del progetto individuale e la fondatezza logica del contributo che tali investimenti possono apportare al perseguimento delle finalità della SSL.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		8	
				Insufficiente Il progetto individuale non presenta una coerenza riconoscibile con la SSL del GAL. Non emerge un collegamento logicamente fondato tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia, né un contributo coerente delle attività previste al loro conseguimento.	0		
				Sufficiente Il progetto individuale presenta una coerenza limitata con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono generici e la fondatezza logica del contributo delle attività previste risulta solo parzialmente riconoscibile.	2		
				Medio Il progetto individuale presenta una complessiva coerenza con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono riconoscibili, ma la fondatezza logica del contributo delle attività previste non risulta pienamente esplicitata o convincente in tutti i suoi aspetti.	4		
				Elevato Il progetto individuale presenta una chiara coerenza con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste risultano logicamente idonee a contribuire al loro conseguimento.	6		
				Notevole Il progetto individuale presenta una coerenza organica e pienamente riconoscibile con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono strettamente coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste delineano un contributo chiaramente e solidamente fondato sul piano logico al loro conseguimento.	8		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD13		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD13	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		B3)	GRADO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O DIGITALE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI Il criterio valuta il grado di innovazione tecnologica e/o digitale introdotto dagli investimenti previsti nella domanda dell'impresa, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **introduzione di tecnologie, attrezzature, impianti o soluzioni digitali nuovi** per l'impresa o significativamente evoluti rispetto a quelli già utilizzati; 2. **livello di innovazione delle funzionalità introdotte**, in termini di automazione, precisione, integrazione dei processi, acquisizione e gestione dei dati o controllo delle attività aziendali.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		10	
				Insufficiente Gli investimenti non introducono elementi di innovazione tecnologica o digitale apprezzabili rispetto alle soluzioni ordinariamente disponibili e utilizzate per le attività previste.	0		
				Sufficiente Gli investimenti introducono limitati elementi di innovazione tecnologica e/o digitale, con miglioramenti circoscritti delle funzionalità o delle modalità operative esistenti.	4		
				Medio Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali che migliorano in modo apprezzabile le funzionalità o le modalità operative esistenti, attraverso l'evoluzione delle attrezzature, l'automazione di alcune operazioni o l'introduzione di strumenti digitali.	6		
				Elevato Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali significativamente innovative, che consentono miglioramenti rilevanti delle funzionalità e delle modalità operative, attraverso un maggiore livello di automazione, precisione, integrazione dei processi o gestione dei dati.	8		
				Notevole Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali caratterizzate da un elevato grado di innovazione, che trasformano significativamente le modalità operative aziendali mediante funzionalità avanzate, integrazione dei processi, automazione evoluta o utilizzo strutturato dei dati a supporto delle attività aziendali.	10		
		B4)	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL'INVESTIMENTO Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa Il punteggio è cumulabile fino a un massimo di 10 punti	Presenza di interventi che non comportano nuovo consumo di suolo, in quanto realizzati su superfici già impermeabilizzate o compromesse, oppure che non interessano il suolo (es. acquisto di attrezzature)	4	10	
				Presenza di investimenti per la produzione e lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili	3		
				Presenza di investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili aziendali e/o dei cicli di lavorazione	3		
				Presenza di investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue	4		
				Presenza di investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e per la prevenzione degli inquinamenti	3		
				Presenza di investimenti di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità, connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio	2		
				Investimenti per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti della produzione principale e/o per il recupero e reimpiego degli imballaggi, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare	4		
				Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD13		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD13	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		B5)	COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO Il criterio valuta l'incidenza della somma degli investimenti relativi: - all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti di cui al punto 2)a del paragrafo D.8.2 rispetto all'importo complessivo della spesa ammissibile della singola domanda di sostegno.	**Il punteggio è attribuito in funzione dell'incidenza percentuale della spesa ammissibile relativa agli investimenti di cui al punto 2)a sul totale della spesa ammissibile della domanda.** Ai fini del calcolo, si considera la spesa ammissibile riconosciuta in istruttoria, ad esclusione delle spese generali.		8	
				Incidenza superiore al 75%.	8		
				Incidenza superiore al 50% e fino al 75%.	6		
				Incidenza pari o superiore al 25% e fino al 50%.	4		
				Incidenza superiore a 0% e inferiore al 25%.	2		
				Nessuna spesa nella tipologia di investimento indicata	0		
C)	FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI Si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da C1) a C2) fino ad un massimo di 10 punti	C1)	DIVERSIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI Il criterio valuta il contributo dell'investimento alla qualificazione e alla diversificazione dell'offerta dei prodotti trasformati, in relazione alle caratteristiche dei prodotti che l'investimento consente di realizzare	L'investimento migliora gli ambienti e i processi di lavoro ma non introduce nuovi prodotti né nuove modalità di trasformazione e riguarda prodotti già realizzati o commercializzati dall'impresa.	1	6	10
				L'investimento consente di introdurre nuove varianti di prodotti esistenti o di modificare in modo sostanziale le caratteristiche dei prodotti o le modalità di trasformazione.	2		
				L'investimento consente di introdurre nuove tipologie di prodotti oppure nuove modalità di trasformazione che ampliano in modo significativo le possibilità produttive dell'impresa.	4		
				L'investimento consente di introdurre più nuove tipologie di prodotti oppure più nuove modalità di trasformazione, determinando una diversificazione significativa e articolata dell'offerta o delle capacità produttive dell'impresa.	6		
		C2)	INTERVENTI INERENTI I CANALI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI Il criterio premia le aziende che implementano/innovano le modalità volte a commercializzare i prodotti trasformati	**Nessun miglioramento dei canali rispetto alla situazione attuale** Investimenti che non introducono nuove modalità di commercializzazione e si limitano a mantenere o sostituire dotazioni esistenti.	0	4	
				Sviluppo della vendita diretta aziendale Realizzazione o ammodernamento del punto vendita aziendale	2		
				Ampliamento dei canali di vendita Introduzione di modalità di vendita ulteriori rispetto a quelle già utilizzate dall'impresa, quali e-commerce, vendita su piattaforme digitali, sistemi di prenotazione e ordine online con ritiro in azienda, oppure avvio di forniture a nuovi operatori commerciali	3		
				Integrazione o sviluppo strutturato dei canali commerciali Integrazione tra più canali di vendita, anche fisici e digitali, mediante sistemi coordinati di gestione degli ordini, disponibilità dei prodotti, pagamenti e consegne; oppure introduzione di modalità strutturate di commercializzazione che consentano di raggiungere nuovi segmenti di clientela o mercati geografici, anche attraverso reti commerciali organizzate o sistemi di distribuzione e consegna	4		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD13	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD13	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
			TOTALE		**100**	**100**
			PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)		**100**	**100**
			PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)			**45**

Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione	**20**
Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo dopo la ponderazione	**9**

Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni del paragrafo "*A.8. Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)*".

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari **a 20 punti prima della ponderazione** (corrispondenti a 9 punti dopo la ponderazione), **al di sotto di tale soglia la domanda non sarà ammissibile in graduatoria**.

Il punteggio massimo è pari a 100 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 45 punti dopo la ponderazione).

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande con punteggio maggiore per i seguenti principi/criteri, in ordine decrescente:

a) punteggio attribuito all'accordo di filiera/rete cui la domanda appartiene;
b) categoria di filiera, secondo le indicazioni di cui al presente paragrafo D.9) criterio di valutazione A1);
c) sorteggio.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:

a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima sopra indicata, si procederà alla revoca del contributo;
b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

Si applicheranno altresì le previsioni di cui al paragrafo A.7 punti 8 e 9.

D.10. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari SRD13

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

D.10.1. Impegni essenziali SRD13

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

a) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*D.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD13*" di cui ai punti 1), 2), 3), 17);

b) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13*" di cui ai punti dal n. 1) al n. 6)

c) realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;

d) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;

e) concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;

f) raggiungere la percentuale minima di spesa complessiva ammessa indicata al paragrafo "*D.4.1 Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD13*", fatte salve le eventuali varianti in diminuzione e minori spese derivanti da ribassi e scontistiche effettuate dai fornitori;

g) rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali.

D.10.2. Impegni accessori SRD13

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

a) **rendicontare** le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al paragrafo "*D.8.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD13*", fatte salve le eventuali proroghe concesse;

b) **informare e comunicare** circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato 2 al Bando;

c) **presentare la domanda di Variante** nei termini stabiliti dal paragrafo "*F.4 Modifiche in corso d'opera al progetto*";

d) presentare la domanda di Proroga nei termini stabiliti dal paragrafo "*F.5.1 Domanda di Proroga*";

e) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*D.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD13*" di cui ai punti dal n. 4) al n. 16), 18), 19), 20).

f) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*D.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD13*" di cui ai punti dal n. 7) al n. 9).

E. Intervento SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali”: soggetti interessati e risorse

E.1. Descrizione generale dell’Intervento SRD14

L'Intervento si inserisce nella SSL 2023/2027 “**La *cura* del BuonCibo Langhe-Roero per turismo, comunità e territorio** | *Un cibo preparato con cura, che cura e si prende cura del territorio e delle comunità che lo abitano*” del GAL Langhe Roero Leader, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Come previsto nella scheda SRG06 del PSP, l’Intervento è finalizzato a incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive.

In tal senso l’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette.

Allo stesso tempo l’intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne.

A tal fine l’intervento SRD14 può essere realizzato ESCLUSIVAMENTE attraverso progetti di filiera e/o rete territoriale.

E.2. Finalità e obiettivi dell’Intervento SRD14

La rivitalizzazione dell’imprenditorialità locale è in grado di generare e trattenere valore aggiunto mediante un rafforzamento dei legami tra i settori trainanti dell’economia rurale, quali il turismo enogastronomico ed escursionistico, l’agroalimentare, l’artigianato tradizionale e i servizi alla comunità, che sono alla base dello sviluppo di una comunità *smart* attrattiva sia per mantenere la residenzialità della popolazione che per attrarre altre imprese. In tale ottica l’intervento in esame mira a mantenere l’attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette e migliorando la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali.

(CR07) In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per attività extra agricole delle seguenti tipologie:

a) attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell’attrattività dei territori rurali, anche mediante l’ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l’ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali, relativamente a investimenti diversi dalla creazione/miglioramento di locali per posti letto e/o per coperti;
b) attività artigianali e produttive finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali;
c) altri servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali, e servizi alle imprese.

Gli interventi potranno prevedere le seguenti tipologie:

A. Interventi finalizzati a rafforzare le connessioni tra il comparto agricolo e la proposta turistica locale, individuando nuove reti di distribuzione (o rafforzando quelle esistenti) delle produzioni del territorio tramite i circuiti di vendita, anche attraverso le attività di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.).

   In tale quadro, gli investimenti dovranno essere volti ad aumentare, qualificare e destagionalizzare l'offerta turistica del territorio rurale, potenziare o migliorare attività di turismo rurale fruibili dai turisti, nell'ambito della definizione di "servizio turistico" di cui al paragrafo A.2.1 lettera t) e servizi didattici come definiti al paragrafo A.2.1 lettera u):

   a.1 - servizi di ospitalità e ristorazione; limitatamente a investimenti diversi dalla creazione/ miglioramento di locali per posti letto e/o per coperti;

   a.2 - attività ludico-sportiva;

   a.3 - servizi al turismo (noleggio attrezzature, servizi di trasporto a basso impatto ambientale, ecc.)

   a.4 - valorizzazione commerciale dell'artigianato tipico e tradizionale.

B. Interventi finalizzati al potenziamento delle filiere agro-alimentari e artigianali, per una migliore fruizione delle risorse del territorio da parte dei residenti e dei turisti.

   Le suddette previsioni vanno nella direzione dell'ampliamento dei segmenti di filiera coinvolgibili nel Bando e sono finalizzate ad agevolare filiere di ampia portata in cui sia possibile avvicinare le produzioni locali al momento del consumo sia verso i residenti sia verso i turisti; infatti gli agriturismi (SRD03) e i ristoranti/strutture ricettive (SRD14), si possono inserire nell'Accordo di Filiera/Rete anche in qualità di "consumatori intermedi" dei prodotti (agricoli, agroalimentari e artigianali locali) da utilizzare come materia prima nel loro processo di trasformazione per la preparazione dei pasti o per l'erogazione dei servizi ai loro clienti; ciò consentirebbe di ampliare la portata della collaborazione di filiera estendendola anche al settore della ristorazione e della ricettività il quale assumerebbe in filiera il ruolo di "ambasciatore" dei prodotti locali sia verso i residenti sia verso i turisti.

C. Interventi finalizzati a potenziare o sviluppare attività fruibili dalla popolazione residente sul territorio, comprese attività ad elevato contenuto tecnologico per migliorare la competitività dell'area anche nel campo turistico (servizi di trasporto, prenotazioni, vendita prodotti…) e a favorire il mantenimento e/o l'implementazione degli esercizi polivalenti.

Per tutti gli ambiti, è consentita la creazione e/o il miglioramento di servizi per specifici target di clienti/utenti (anziani, famiglie, infanzia, persone svantaggiate, disabili) accessibili anche da parte di turisti con esigenze analoghe per favorire significativamente una fruibilità complementare tra turisti e popolazione residente.

In continuità con la programmazione 2014-2022 si intende favorire altresì:

- la realizzazione di investimenti per migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico, ad esempio attraverso investimenti ispirati ai principi dell'economia circolare (riutilizzo biomassa e sottoprodotti agricoli per la produzione di energia, fertilizzanti, ecc. per trasformare i rifiuti in risorsa) e/o volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole-produttive. In tal senso sarà data rilevanza anche alla riduzione/ottimizzazione del consumo delle risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa acqua, favorendo

investimenti volti al ripristino di pozzi e altri elementi naturali di stoccaggio, nonché alla realizzazione di vasche, serbatoi e cisterne per il recupero e il riutilizzo delle acque, con i relativi sistemi di filtraggio e depurazione; senza trascurare l'impiego di biomassa legnosa di origine locale per la produzione di energia destinata all'autoconsumo.

- la realizzazione di investimenti in grado di aumentare la resilienza ed agire in modo proattivo ai mutamenti in atto sia da un punto di vista sociale che economico ed ambientale

L'operazione, attivata esclusivamente all'interno di un "PIF - Progetto Integrato di Filiera" o "PIRT – Progetto Integrato di Rete Territoriale", ha lo scopo di contrastare il declino socio-economico delle aree rurali, attraverso lo sviluppo e la creazione di attività extra-agricole in grado di produrre innovazione di prodotto o di processo, generare e trattenere valore aggiunto mediante una migliore integrazione nelle filiere e un rafforzamento dei legami tra i settori trainanti dell'economia rurale, quali l'agroalimentare, il turismo enogastronomico ed escursionistico, l'artigianato tradizionale e i servizi.

E.3. Beneficiari dell'Intervento SRD14

(CR01) Possono presentare domanda di sostegno **microimprese e piccole imprese non agricole** ai sensi dell'Allegato I art. 2 del Reg. (UE) 2022/2472, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, **aventi la proprietà o la disponibilità delle aree / beni / infrastrutture aziendali interessate dagli investimenti comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno**.

I richiedenti devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

1) essere imprese attive e operative e avere l'iscrizione nella sezione imprese presso il **Registro delle imprese** della competente Camera di commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995), il possesso di **Partita IVA e il Codice ATECO** riferito all'attività esercitata, tutti rilevabili da Visura Camerale e già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno;
2) essere **microimprese o piccole imprese non agricole** (come definite al paragrafo A.2.1 lettere e) ed f) del Bando **con riferimento ai limiti dimensionali**);
3) svolgere le attività di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo E.2 alle condizioni indicate al paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*" punti 1) e 2).
4) possono avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e risulti dalla Visura Camerale;
5) la sede oggetto di investimento deve risultare anche dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola.

Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative ammissibili, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Quanto previsto ai punti da 1 a 4 del presente paragrafo è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura al momento della presentazione della domanda di sostegno.

E.4. Caratteristiche del regime di sostegno Intervento SRD14

E.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD14

La **spesa minima ammissibile** è pari a Euro **5.000,00**. (CR10)

La **spesa massima ammissibile** è pari a Euro **80.000,00**. (CR11)

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti del GAL, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, risulti inferiore al limite minimo di spesa indicato.

Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del Bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per **almeno il 60% dell'importo ammesso dal GAL** (fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa, e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione/variante della domanda di sostegno.

Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

E.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno Intervento SRD14

Il sostegno è erogato sotto forma di **contributo in conto capitale pari al 40%** sulle spese ammesse e sostenute, con **ulteriore 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana** (ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013[4] e del rispettivo allegato al CSR della Regione Piemonte).

Le aliquote sono cumulabili tra di loro, fino a una aliquota di sostegno massima pari al 50%.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica – tra l'altro – del mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo A.7 punto 8) del Bando.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà

[4] L'art. 154, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce espressamente che l'art. 32 e l'allegato III del Regolamento 1305/2013 continuano ad applicarsi per la designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del piano finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, tenendo conto di quanto segue:

a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "*ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse*", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero **senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento**;
b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella minima ammissibile stabilita al paragrafo "*E.4.1. Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD14*" del Bando.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *"Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo* (60) *e al capo I del presente regolamento* (ABER)*"; "L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo* (61) *per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".*

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

E.5. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni proposte devono essere localizzate nei Comuni indicati nel paragrafo "*A.9. Localizzazione degli investimenti*" del presente Bando, con le limitazioni ivi stabilite.

E.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD14

E.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD14

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, e delle successive domande presentabili al GAL nelle varie fasi del procedimento, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL:

1) rispettare le previsioni dei paragrafi "A.1 *Descrizione generale degli interventi*", "*E.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD14*", "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*", "*E.2 Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD14*", "*A.3.Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*", "*E.3 Beneficiari dell'Intervento SRD14*", "*A.4 Numero di domande presentabili*", "*A.6 Scadenze presentazione della domanda*", "*A.9 Localizzazione degli investimenti*";
2) conseguire il punteggio minimo dei criteri di selezione secondo il metodo di calcolo di cui ai paragrafi "*A.8 Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)*" e "*E.9.Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD14*";
3) rispettare la spesa minima e massima ammissibile indicata al paragrafo "*E.4.1 Entità della spesa e del sostegno SRD14*";
4) rispettare le regole di divieto del cumulo dei contributi pubblici previste dal paragrafo "*E.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD14*";
5) La disponibilità delle aree / beni / infrastrutture oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario (sulla base dell'allegato 16 del presente Bando) accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, contratto, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo.
6) In particolare, sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:
   a) bene in proprietà del richiedente;
   b) bene per il quale vi sia, tra il proprietario e il richiedente, un contratto registrato che attribuisca a quest'ultimo un diritto personale o reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, usufrutto), di durata almeno quinquennale dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo da parte del GAL;
7) gli interventi di natura fondiaria/edile inerenti aree/edifici che presentano caratteristiche paesaggistiche e/o architettoniche tradizionali devono essere attuati secondo le indicazioni e le Linee Guida contenute nella **Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader** disponibile al seguente link: https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali e devono essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Guida del GAL; a tale proposito si precisa che non potranno ottenere finanziamento gli interventi che nella Guida del GAL sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, ecc., a meno che non siano inseriti nel box "*Interventi da valutare caso per caso*";
8) Il bene oggetto di intervento deve essere **conforme alla destinazione urbanistica** prevista dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici vigenti; nella documentazione da allegare alla

domanda sarà richiesto il Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento o il parere dell'Ufficio tecnico, e di altri settori comunali o uffici competenti, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

9) gli interventi devono essere coerenti, ove pertinente:
   - con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale, come approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e risultare conformi con le eventuali prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso del PPR (nel caso si intervenga su un bene inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici);
   - con le indicazioni di cui alle "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato" (di seguito: Linee Guida UNESCO), approvate con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015 per gli interventi ricadenti in area UNESCO;
10) Gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste;
11) per gli investimenti in aree Rete Natura 2000 devono essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali; con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, preliminarmente all'assegnazione del contributo è necessaria la Valutazione di Incidenza che dovrà essere allegata al progetto;
12) gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'**autoconsumo aziendale** dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale;
13) per gli interventi di natura fondiaria/edile, i beni immobili (e quelli in cui si installano attrezzature fisse) dovranno risultare sul Fascicolo Aziendale del richiedente in Anagrafe Agricola;
14) rispettare il periodo di ammissibilità delle spese indicato nel paragrafo "*E.8.5 Inizio e decorrenza delle spese SRD14*";
15) l'intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia **pienamente garantita l'immediata fruibilità** del servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
16) gli **interventi parziali sono ammissibili** – rispetto a progetti complessivi di più ampia portata che interessano lo sviluppo degli obiettivi del Bando – **solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma** dell'edificio/ manufatto/area/investimento ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
   - **l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo** rispetto al progetto complessivo;
   - a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di piena e immediata fruibilità cui al punto precedente;
17) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale **inferiore al 60%** del costo totale ammesso a contributo in fase di presentazione della domanda di sostegno (fatte salve economie derivanti da scontistica o da ribassi); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;

18) tutto il materiale informativo che viene realizzato a scopo didattico-espositivo permanente (testi e foto contenuti in pannelli, bacheche, ecc.) deve essere prodotto come minimo in Italiano e in Inglese e dovrà obbligatoriamente essere fornito al GAL in formato aperto; si precisa che NON SONO AMMISSIBILI INTERVENTI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' e pertanto il materiale informativo dovrà adeguarsi in tal senso;

19) **è obbligatorio citare la fonte di finanziamento e inserire i loghi presenti nella prima pagina del presente Bando** (secondo le indicazioni dell'Allegato 2 al Bando);

20) il beneficiario deve assicurare un **vincolo di destinazione d'uso di 5 anni** dalla data conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Dal momento della trasmissione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc…) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;

I criteri di ammissibilità sopra elencati:

- dal punto 1) al punto 12) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno; la mancanza di uno solo di questi criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.
- dal punto 13) al punto 19) devono essere posseduti al momento della presentazione delle domande di pagamento di anticipo o di saldo,
- al punto 20) deve essere posseduto per il periodo di tempo ivi indicato.

Tutti i criteri dal punto 1) al punto 20) devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento e in occasione dei successivi controlli previsti dal Bando.

Non sono inoltre ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

a) Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a soggetti già beneficiari di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

b) Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

c) Regolarità contributiva (in fase di domanda di pagamento)

In fase di domanda di pagamento, il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14

1) (CR07) Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nel paragrafo "*E.2 Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD14*";
2) (CR08) Gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti **non compresi nell'Allegato I al TFUE**.

   Si invita a consultare la Nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale vigente alla data di presentazione della domanda (allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87, come sostituito annualmente da regolamento di esecuzione della Commissione; per il 2027 il Reg. di esecuzione (UE) 2026/2163), consultabile al link https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata;
3) **Per gli interventi inerenti alla ristorazione** la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad imprese che siano già abilitate alla somministrazione, in possesso di adeguato Codice ATECO e relativamente a investimenti diversi dalla creazione/miglioramento di locali per coperti.

   Gli interventi inerenti alla ristorazione sono ammissibili limitatamente agli esercizi di tipologia 2, 3 e 4 come definiti dal Regolamento regionale 2/R del 03/03/2008 all'art. 2 comma 1 (quest'ultimo richiamo normativo serve a identificare le tipologie ammesse, senza sostituire la disciplina specifica del settore). Con riferimento alla tipologia 2 sono ammissibili esclusivamente le sotto tipologie 1 ("*alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento*") e 2 ["*piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione*"]; è quindi esclusa la sotto tipologia 3 ("*preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni*"); il testo in corsivo è estratto dall'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 2/R del 03/03/2008 "*Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale*".
4) (CR09) la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un **Progetto di investimento** e/o di un **Piano Aziendale** volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
5) l'acquisto di veicoli stradali destinati al **trasporto di cose** è ammissibile per quanto riguarda autocarri e furgoni adibiti a trasporto merci per vendita diretta e/o consegna prodotti a domicilio, sia specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti che non specificamente attrezzati. E' escluso l'acquisto di mezzi con più di tre posti compreso quello del conducente;
6) l'acquisto di veicoli destinati al **trasporto di persone** deve riguardare spese per acquisto di veicoli collettivi per servizi alla popolazione ed è ammissibile con le seguenti limitazioni:

6.1) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;

6.2) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività del soggetto richiedente, ove consentita dalla normativa vigente;

6.3) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);

6.4) in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con altri operatori dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus).

7) per gli interventi che prevedono PISCINE vale quanto segue:

7.1) saranno ammesse esclusivamente piscine interrate o seminterrate e rientranti nella Categoria A2 dell'Accordo Stato Regioni (Repertorio Atti n. 1605 del 16/01/2003) riguardante le "*piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa*", per le quali sia stata rilasciata l'apposita autorizzazione dagli Enti competenti;

8) Relativamente agli investimenti **per la produzione e/o lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili**, sono ammissibili esclusivamente il **fotovoltaico (esclusi impianti a terra), il solare termico e a biomassa**, nel rispetto delle seguenti condizioni

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico annuale dell'azienda, ovvero all'**autoconsumo**. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Ai fini del presente Bando, si considera **locale** la biomassa derivante da risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in area GAL (richiedenti o meno contributo) o entro 15 km dal confine GAL;

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui, tra l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;

f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III);

g) i generatori di calore a biomassa devono possedere una certificazione ambientale emessa da organismo notificato e, nello specifico, possedere una CLASSE 4 STELLE o superiore, con rendimento non inferiore a quello previsto ai sensi della tabella riassuntiva inerente alle classi di prestazioni emissive dei generatori di calore contenuta nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017;

9) Relativamente agli **Investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue** occorre attenersi alle seguenti indicazioni (i CR si riferiscono all'Intervento SRD01 in quanto applicabile).

Per l'applicazione dei criteri riferiti allo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali, allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e allo stato del deficit idrico è disponibile la apposita cartografia, pubblicata sul geoportale e valida esclusivamente per lo sviluppo rurale 2023-2027, la cui determinazione segue la procedura indicata nell'allegato 12 al CSR (Scheda 1 - Stato corpi idrici superficiali e sotterranei).

CR15 – Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

a) realizzazione di nuovi impianti aziendali, (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;

c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo, è ammessa (fatto salvo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi preposti) la realizzazione di un nuovo unico pozzo, connesso a un impianto di irrigazione e/o a una forma di stoccaggio/conservazione. Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme vigenti. E' escluso il ricondizionamento o la chiusura di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde.

CR16 - Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (I bacini idrografici piemontesi sono tutti ammissibili in quanto rientranti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) consultabile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-gestione-distretto-idrografico-fiume-po-pdgpo).

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera c), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR23 - Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettera b), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02. L'analisi di impatto ambientale di cui ai criteri CR17 e CR22 dovrà essere prodotta laddove prevista, per il tipo di intervento, dalla normativa nazionale e regionale in materia. Nel caso di impianti irrigui con modalità di approvvigionamento miste e/o fonti multiple, è necessario per ognuna delle casistiche verificare lo stato quantitativo. Se lo stato quantitativo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'impianto irriguo esistente risulta essere BUONO, non dovrà essere effettuato il test di misura per la verifica del risparmio idrico effettivo. Qualora anche una delle fonti si trovi in stato NON BUONO allora dovrà essere eseguito il test di risparmio idrico effettivo. La percentuale di risparmio idrico (potenziale o effettivo a seconda dello stato quantitativo) si riferisce sempre a un impianto di irrigazione esistente, anche approvvigionato da una forma di stoccaggio/conservazione di cui alla lettera c) del CR15, nuova o migliorata, e non alla forma di stoccaggio/conservazione stessa.

Tabella del Risparmio idrico potenziale

Codici tecniche irrigue		TECNICA IRRIGUA FINALE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TECNICA IRRIGUA INIZIALE	1				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	2				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	3				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	4					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
	5						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
	6							9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
	7								8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
	8											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	9											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	10											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	11												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
	12													13%	18%	18%	22%	22%	22%
	13														6%	6%	11%	11%	11%
	14																6%	6%	6%
	15																6%	6%	6%
	16																		
	17																		
	18																		

Legenda per la tabella del risparmio idrico potenziale

Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi			
Codici tecniche irrigue	**Tecniche irrigue**	**Efficienza %**	**Classe di efficienza**
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	Bassa
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	Bassa
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	Bassa
4	Manichetta forata di alta portata	20	Bassa
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	Media
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	Media
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	Media
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (≤3,5 atmosfere)	60	Media
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	Media
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	Media

Codici tecniche irrigue	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	Media
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 10%	70	Alta
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤10%	80	Alta
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave,funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	Alta
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	Alta
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	Alta
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 5%	90	Alta
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤5%	90	Alta

Tutti i criteri devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento.

Il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie delle domande di pagamento e in occasione dei successivi controlli previsti dal Bando.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità dal punto 1) al punto 9) determina, in fase di istruttoria della domanda di sostegno/pagamento, la non ammissibilità della domanda o, ove pertinente, la decurtazione dell'investimento/spesa non conforme.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

E.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD14

E.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili SRD14

Nel quadro dell'ambito di operatività definito ai Paragrafi "*A.1 Descrizione generale degli interventi*" e "*E.1. Descrizione generale dell'Intervento SRD14*", nonché delle finalità e degli obiettivi indicati ai paragrafi "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*" e "*E.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD14*", e fatta salva la titolarità ad intervenire in capo ai beneficiari, gli investimenti devono essere riferiti alle **attività d'impresa nei limiti indicati** al paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*".

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

1) **Investimenti per attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione e somministrazione** (comprese conservazione/immagazzinamento e confezionamento) dell'impresa.
2) **Investimenti in strutture per la vendita diretta dei prodotti**, in locali già esistenti interni e/o esterni al centro aziendale;

3) **Investimenti per la creazione e/o il miglioramento di servizi turistici** come definiti al paragrafo "A.2.1. Definizioni e generalità" lettera t);
4) **Investimenti per la creazione e/o il miglioramento di attività educative/didattiche**, come definite al paragrafo "A.2.1. Definizioni e generalità" lettera u);
5) **Investimenti per la produzione e lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili**, limitatamente agli impianti fotovoltaici (esclusi gli impianti a terra), solari termici e a biomassa, destinati esclusivamente all'autoconsumo aziendale, alle condizioni indicate al paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*" punto 8)
6) **Investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili aziendali e/o dei cicli di lavorazione**, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
   - illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
   - apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
   - impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, pompe di calore;
   - raffrescamento passivo e cappotto termico.
7) **Investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue,** comprese la realizzazione e il miglioramento di impianti irrigui (per superfici non superiori a 0,25 ettari), le opere di stoccaggio e riuso delle risorse idriche e gli interventi per la riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi aziendali, alle condizioni indicate al paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*" punto 9). A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi:
   - vasche di accumulo di acqua non derivante da acque stagionali ma da concessione (es. pozzi, acque consorziali, percolato d'irrigazione di acque consorziali).
   - impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo,
   - sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo dell'acqua, al fine di ridurne il prelievo dall'esterno,
   - sistemi e dispositivi per la misurazione e il monitoraggio dei prelievi idrici, funzionali al controllo e alla riduzione dei consumi.
8) **Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e per la prevenzione degli inquinamenti**, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
   - Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
   - Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).
9) **Investimenti di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento** di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva", **nella misura massima del 30% dell'investimento totale considerato ammissibile**. A titolo esemplificativo: ripristino, nell'area

oggetto dell'intervento principale, di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, ecc.

10) **Investimenti per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti della produzione principale e/o per il recupero e reimpiego degli imballaggi**, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - investimenti volti alla realizzazione di nuovi prodotti o linee di prodotto mediante l'utilizzo di scarti e sottoprodotti della produzione principale;
    - investimenti per il recupero, la lavorazione e il reimpiego di scarti e sottoprodotti in nuovi cicli produttivi;
    - investimenti per il recupero, il lavaggio, la sanificazione e il riutilizzo degli imballaggi nel ciclo aziendale;
    - investimenti per la selezione e il trattamento degli imballaggi finalizzati al loro effettivo riciclo.

E.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili SRD14

Il Bando non ammette il finanziamento di:

a) interventi con contenuti non coerenti con quelli ammissibili indicati nei Paragrafi *"E.7.1 Tipologia di investimenti ammissibili SRD14*" e "*E.8 Spese ammissibili e non ammissibili SRD14*" e, comunque, investimenti aventi finalità e modalità di realizzazione non pertinenti con quelle indicate nei Paragrafi "A.1 *Descrizione generale degli Interventi*", "*E.1. Descrizione generale dell'Intervento SRD14*", "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*" e "*E.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD14*";

b) interventi che non rispettano i requisiti e gli adempimenti indicati al Paragrafo "*E.6. Criteri di ammissibilità dell'Intervento SRD14*";

c) interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;

d) interventi per mero adeguamento a norme obbligatorie;

e) interventi di manutenzione ordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando;

f) investimenti in sovrapposizione, anche parziale, con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento o altre forme di sostegno pubblico. Si precisa che per i beneficiari che hanno in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati dal GAL o da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili. In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti sono finanziati da una parte e quali dall'altra;

g) tenendo conto degli ambiti di applicazione, non idonei alla realizzazione di investimenti collettivi, il presente bando NON sarà attuato in riferimento ad investimenti realizzati

congiuntamente da due o più aziende, condotte da differenti imprenditori, per utilizzazioni in comune.

E.8. Spese ammissibili e non ammissibili SRD14

E.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili SRD14

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

a) imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
b) pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
c) congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
d) essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Inoltre per ogni spesa, in fase di rendicontazione ci dovrà essere evidenza relativa alla tracciabilità dei pagamenti, sia con riferimento ai giustificativi di spesa sia con riferimento al mezzo di pagamento utilizzato (vedere Allegato 1). In sede di domanda di pagamento saranno riconosciute le spese solo dietro presentazione di opportune pezze giustificative.

E.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD14

Si elencano di seguito le tipologie di spese ammissibili a livello generale, precisando che **la loro ammissibilità andrà valutata caso per caso** in relazione alla coerenza funzionale con i contenuti dei paragrafi "*A.2 Finalità e obiettivi del Bando*", "*E.2. Finalità e obiettivi dell'Intervento SRD14*", "*E.7. Investimenti ammissibili e non ammissibili SRD14*" e "*E.8.3 Spese non ammissibili SRD14*" e alla coerenza con gli obiettivi dichiarati nella candidatura:

1) **Costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati aziendali e relative pertinenze**.

   E' consentita la costruzione di nuovi corpi immobiliari e pertinenziali alle seguenti condizioni:

   a) limitatamente a edifici in classe energetica B o superiore,
   b) in ampliamento di fabbricati esistenti,
   c) se strettamente **coerente e funzionale agli obiettivi del progetto PIF/PIRT** (aree pertinenziali adiacenti ai centri aziendali, cortili, aie, fondi interclusi tra fabbricati aziendali);
   d) ad esclusione dei punti vendita (come indicato al paragrafo E.7.1 punto 2).

   A titolo esemplificativo, sono ammissibili la realizzazione e il miglioramento qualitativo di spazi comuni (non adibiti a pernottamento o coperti) come dehors esterni e servizi igienici; spazi esterni per lo svolgimento di attività educative; aree palestra e benessere; sale per congressi; locali per la trasformazione di materie prime e per la preparazione di alimenti e bevande; ecc.

2) **Opere di miglioramento fondiario**, quali ad esempio:

   a) realizzazione o miglioramento di aree attrezzate per attività all'aperto;

b) realizzazione o miglioramento di spazi protetti per attività assistite con animali;

c) recinzioni, ricoveri e strutture per la gestione sicura degli animali impiegati nelle attività;

d) realizzazione di percorsi accessibili e aree per attività motorie e sensoriali in ambiente rurale;

3) **Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera**, limitatamente a beni nuovi, escluse le trattrici agricole. Sono ammissibili in questa categoria le seguenti voci, con le limitazioni (ove previste) indicate al paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*":

a) impianti fotovoltaici (esclusi impianti a terra), solare termico e caldaie a biomassa, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*" punto 8);

b) arredi e attrezzature (incluso hardware);

c) materiale informativo stabile e durevole (pannellistica e cartellonistica illustrativa e informativa, bacheche nel rispetto della normativa di riferimento);

d) veicoli stradali destinati al **trasporto di cose**; le condizioni di ammissibilità sono indicate al paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*" punto 5);

e) veicoli stradali destinati al **trasporto di persone**; le condizioni di ammissibilità sono indicate al paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*", punto 6);

4) **Spese generali**, nella misura massima del 10% dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento ai punti 1), 2) e 3a), come studi di fattibilità, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica;

5) I seguenti **investimenti immateriali**:

a) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; sono inclusi software, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, cloud e soluzioni simili e in generale l'acquisizione di strumenti informatici, digitali, tecnologici e di networking funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto;

b) realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione e/o di e-commerce e/o per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico;

6) **imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse**, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo "*E.8.4 Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD14*".

E.8.3. Spese non ammissibili SRD14

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

1) acquisto di diritti di produzione agricola e acquisto di diritti all'aiuto;

2) acquisto di terreni, acquisto e costruzione di nuovi fabbricati e immobili in genere, aventi caratteristiche diverse da quelle consentite dal Bando;

3) acquisto di bestiame e di piante annuali/poliennali per finalità produttive;

4) spese per interventi di gestione colturale dei fondi con finalità produttive (es. impianti viticoli, impianti arborei, semine, ecc.);

5) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;

6) l'acquisto o acquisizione di materiale usato, materiale di consumo o di beni non durevoli o non ammortizzabili, acquisto e scorte di materie prime, semilavorati, imballaggi, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento;
7) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
8) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento, comprese spese di personale, commissioni per l'adesione a piattaforme di e-commerce già esistenti, ecc.;
9) l'acquisto di macchinari per un utilizzo esclusivamente non produttivo;
10) impianti di reti antigrandine;
11) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel CSR;
12) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
13) spese non giustificate da fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria;
14) spese in economia (eseguite dal beneficiario e/o dai suoi familiari e/o associati per proprio conto senza rivolgersi ad un'impresa organizzata) o contributi in natura, così come definiti al paragrafo 5.8.3.6 del CSR 2023-27;
15) oneri finanziari, spese bancarie e interessi passivi, spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie;
16) noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature: in leasing; usati e/o a rate; gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
17) acquisto di trattrici agricole;
18) impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli;
19) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
20) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
21) ove pertinente, interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nella Guida del GAL sul recupero architettonico, in particolare gli interventi che nella Guida sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, non compatibili, ecc…, a meno che non siano inseriti nel box "Interventi da valutare caso per caso";
22) demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia) e ricostruzione anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero;
23) rimozione/smaltimento di manufatti a base di amianto;
24) spese di ammortamento;
25) acquisto di mezzi di trasporto con caratteristiche diverse da quelle indicate al paragrafo "*E.8.2. Categorie di spese ammissibili SRD14*";
26) interventi inerenti alle infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.), spese ed oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;

27) spese di promozione/pubblicità, di qualsiasi tipo e con l'ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...), nuovi siti internet o aggiornamento di siti esistenti aventi caratteristiche diverse da quelle consentite dal Bando, partecipazione a fiere e manifestazioni;
28) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
29) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
30) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
31) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della trasmissione della domanda telematica di sostegno, comprese le spese generali e tecniche;
32) spese per cui i pagamenti siano addebitati su conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

E.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse SRD14

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e dal Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'**imposta sul valore aggiunto (IVA)** a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'**imposta di registro**, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

E.8.5. Inizio e decorrenza delle spese SRD14

Relativamente alle spese ammissibili al sostegno vale quanto segue:

1) sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto, sia alla data del pagamento/addebito, comprese le spese generali e tecniche;
2) sono ammissibili le spese effettivamente sostenute, quietanzate e contabilizzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione (domanda telematica di pagamento di saldo);

3) gli investimenti già realizzati e quelli effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno ma prima della comunicazione di ammissione a finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti;
4) per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando: tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno (CR12). Non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento;
5) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR.

E.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD14

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla data del provvedimento di ammissione al sostegno (la data esatta sarà inserita nella comunicazione di ammissione a finanziamento).

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno - fatte salve le possibilità di proroga indicate nel paragrafo "*F.5.1 Domanda di Proroga*" - come normato dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al paragrafo "*F.1 Procedimento amministrativo*".

E.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento SRD14

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In ogni caso

Le percentuali di contributo sulla spesa previste sono stabilite in misura fissa dal CSR e/o da atti regionali collegati e non possono essere ridotte.

In tema di **verifica della cumulabilità**, gli uffici istruttori faranno riferimento alle apposite Istruzioni Operative "FEASRnonSIGC/02 – Procedure di verifica del limite di cumulabilità' con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" e s.m.i. , approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

E.9. Criteri di selezione e graduatoria dell'Intervento SRD14

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL che ha approvato il presente Bando (indicato nella prima pagina del Bando).

La domanda è valutata sulla base delle informazioni fornite dal richiedente compilando e allegando la documentazione prevista dal Bando. Pertanto non potranno essere attribuiti punteggi ai criteri per i quali non siano fornite adeguate informazioni utili alla comprensione/valutazione dei vari elementi.

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD14		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD14	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
A)	CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da A1 a A8)	A1)	TIPOLOGIA DI AMBITO DI FILIERA/RETE Il punteggio è attribuito in relazione alla categoria indicata al paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando, in cui il PIF-PIRT si inserisce	**Il punteggio è graduato secondo le categorie indicate nel paragrafo A.2.2 punto 1) del Bando:**		20	34
				Categoria A	20		
				Categoria B	16		
				Categoria C	12		
				Categoria D	10		
				Categoria E	8		
		A2)	LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (i punteggi si possono sommare)	**A2.1) Altitudine del centro aziendale in cui si effettua l'investimento (altitudine rilevabile da Google Earth):**		5	
				Fino a 300 metri slm	0		
				Oltre 300 fino a 500 metri slm	1		
				Oltre 500 fino a 700 metri slm	2		
				Oltre 700 metri slm	3		
				A2.2) Investimenti localizzati in area C2 oppure in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico (L.R. 3/08/2015 n.19, sito Unesco)			
				No	0		
				Si	2		
		A3)	COINVOLGIMENTO DI RICHIEDENTI DI GENERE FEMMINILE Il criterio premia il richiedente che ricada nelle seguenti casistiche: - ditte individuali la cui titolare sia donna; - società nelle quali la legale rappresentante sia donna.	No	0	1	
				Si	1		
		A4)	COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI (ai sensi del paragrafo A.2.1 lettere l) e m) del Bando). Il criterio premia il richiedente che ricada nelle seguenti casistiche: - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali il legale rappresentante sia giovane.	No	0	1	
				Si	1		
		A5)	COINVOLGIMENTO DI MICROIMPRESE Il criterio premia il richiedente che sia microimpresa ai sensi del paragrafo A.2.1 lettera e) del Bando.	No	0	2	
				Si	2		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD14	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD14	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
	A6)	PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GAL di cui al paragrafo A.1.3 punto 2 Il criterio valuta il grado di partecipazione dei **partecipanti diretti (e/o loro consulenti/progettisti)** agli incontri organizzati dal GAL, durante la pubblicazione del Bando, finalizzati a favorire una più approfondita comprensione metodologica delle caratteristiche e delle finalità dei PIF PIRT. La partecipazione assume maggiore significato quando è riferita direttamente ai rappresentanti dei richiedenti (es. titolare, legale rappresentante, socio o dipendente di impresa; amministratori di società di capitali o loro dipendenti, soci di società di persone o loro dipendenti, ecc.) rispetto ad un collaboratore esterno dei richiedenti stessi, consulente o progettista. Il punteggio è attribuito fino a un massimo di 1 punto per ogni incontro.	**A.6.1) Presenza al primo incontro di accompagnamento** - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1	3	
			A.6.2) Presenza al secondo incontro di accompagnamento - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1		
			A.6.3) Presenza al terzo incontro di accompagnamento - 1 punto se richiedente, - 0,5 punti se consulente/progettista "esterno"	1		
	A7)	SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE Il criterio premia le aziende i cui prodotti/processi rientrano in regimi di qualità o aderenti a sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, protocolli, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti.	A titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione biologica, integrata SQNPI, biodinamica DEMETER, protocolli di sostenibilità ambientale, FSC, PEFC gestione forestale e catena di custodia, ISO 14001, ISO 21401. Tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno		1	
			No	0		
			Si	1		
	A8)	REGIMI DI QUALITA' E/O SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI/PRODOTTI/PROCESSI INTERESSATI DALL'INVESTIMENTO Il criterio premia le aziende i cui prodotti rientrano in regimi di qualità o aderenti a sistemi di certificazione che prevedano il rispetto di requisiti definiti in disposizioni normative, protocolli, disciplinari o standard formalizzati, con verifica della conformità da parte delle autorità competenti o di organismi terzi indipendenti.	A titolo esemplificativo e non esaustivo: Indicazioni Geografiche (DOC, IGP, IG, STG) ai sensi del Reg.UE 2024/1143, zootecnica SQNZ, ISO 9001, Piemonte Eccellenza Artigiana Tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno		1	
			No	0		
			Si	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD14		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD14	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
B)	QUALITA' del progetto (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da B1 a B5)	B1)	FUNZIONALITA' DELL'INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO Il criterio valuta la funzionalità dell'intervento rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **coerenza e fondatezza logica** del collegamento tra l'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa e gli obiettivi del PIF/PIRT; 2. **rilevanza** dell'investimento e/o degli impegni dell'impresa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PIF/PIRT.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		20	56
				Insufficiente = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa non risultano coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e non apportano un contributo riconoscibile al loro raggiungimento.	0		
				Sufficiente = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa presentano una coerenza e una fondatezza logica solo parziali rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo marginale al loro raggiungimento.	5		
				Medio = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano complessivamente coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo apprezzabile, ma limitato, al loro raggiungimento.	10		
				Elevato = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano chiaramente coerenti e logicamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo significativo al loro raggiungimento.	15		
				Notevole = L'investimento e/o gli impegni di filiera/rete dell'impresa risultano pienamente coerenti e solidamente fondati rispetto agli obiettivi del PIF/PIRT e apportano un contributo determinante al loro raggiungimento.	20		
		B2)	GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO INDIVIDUALE CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL Il criterio valuta la coerenza degli investimenti in domanda con la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL, considerando: 1. la coerenza degli obiettivi del progetto individuale con le finalità e gli obiettivi della SSL; 2. la coerenza degli investimenti previsti con gli obiettivi del progetto individuale e la fondatezza logica del contributo che tali investimenti possono apportare al perseguimento delle finalità della SSL.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		8	
				Insufficiente Il progetto individuale non presenta una coerenza riconoscibile con la SSL del GAL. Non emerge un collegamento logicamente fondato tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia, né un contributo coerente delle attività previste al loro conseguimento.	0		
				Sufficiente Il progetto individuale presenta una coerenza limitata con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono generici e la fondatezza logica del contributo delle attività previste risulta solo parzialmente riconoscibile.	2		
				Medio Il progetto individuale presenta una complessiva coerenza con la SSL del GAL. I collegamenti tra gli obiettivi del progetto e le finalità della Strategia sono riconoscibili, ma la fondatezza logica del contributo delle attività previste non risulta pienamente esplicitata o convincente in tutti i suoi aspetti.	4		
				Elevato Il progetto individuale presenta una chiara coerenza con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste risultano logicamente idonee a contribuire al loro conseguimento.	6		
				Notevole Il progetto individuale presenta una coerenza organica e pienamente riconoscibile con la SSL del GAL. Gli obiettivi del progetto sono strettamente coerenti con le finalità della Strategia e le attività previste delineano un contributo chiaramente e solidamente fondato sul piano logico al loro conseguimento.	8		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD14	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD14	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
	B3)	GRADO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O DIGITALE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI Il criterio valuta il grado di innovazione tecnologica e/o digitale introdotto dagli investimenti previsti nella domanda dell'impresa, con riferimento ai seguenti elementi: 1. **introduzione di tecnologie, attrezzature, impianti o soluzioni digitali nuovi** per l'impresa o significativamente evoluti rispetto a quelli già utilizzati; 2. **livello di innovazione delle funzionalità introdotte**, in termini di automazione, precisione, integrazione dei processi, acquisizione e gestione dei dati o controllo delle attività aziendali.	**Si applica il seguente punteggio di merito:**		10	
			Insufficiente Gli investimenti non introducono elementi di innovazione tecnologica o digitale apprezzabili rispetto alle soluzioni ordinariamente disponibili e utilizzate per le attività previste.	0		
			Sufficiente Gli investimenti introducono limitati elementi di innovazione tecnologica e/o digitale, con miglioramenti circoscritti delle funzionalità o delle modalità operative esistenti.	4		
			Medio Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali che migliorano in modo apprezzabile le funzionalità o le modalità operative esistenti, attraverso l'evoluzione delle attrezzature, l'automazione di alcune operazioni o l'introduzione di strumenti digitali.	6		
			Elevato Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali significativamente innovative, che consentono miglioramenti rilevanti delle funzionalità e delle modalità operative, attraverso un maggiore livello di automazione, precisione, integrazione dei processi o gestione dei dati.	8		
			Notevole Gli investimenti introducono soluzioni tecnologiche e/o digitali caratterizzate da un elevato grado di innovazione, che trasformano significativamente le modalità operative aziendali mediante funzionalità avanzate, integrazione dei processi, automazione evoluta o utilizzo strutturato dei dati a supporto delle attività aziendali.	10		
	B4)	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL'INVESTIMENTO Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa Il punteggio è cumulabile fino a un massimo di 10 punti	Presenza di interventi che non comportano nuovo consumo di suolo, in quanto realizzati su superfici già impermeabilizzate o compromesse, oppure che non interessano il suolo (es. acquisto di attrezzature)	4	10	
			Presenza di investimenti per la produzione e lo stoccaggio di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili	3		
			Presenza di investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili aziendali e/o dei cicli di lavorazione	3		
			Presenza di investimenti per la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche per finalità irrigue e non irrigue	4		
			Presenza di investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e per la prevenzione degli inquinamenti	3		
			Presenza di investimenti di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità, connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio	2		
			Investimenti per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti della produzione principale e/o per il recupero e reimpiego degli imballaggi, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare	4		
			Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD14		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD14	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		B5)	COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO Il criterio valuta l'incidenza della somma degli investimenti relativi: - alle opere di miglioramento fondiario di cui al punto 2) del paragrafo E.8.2 - all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti di cui al punto 3)a del paragrafo E.8.2 rispetto all'importo complessivo della spesa ammissibile della singola domanda di sostegno.	**<u>Il punteggio è attribuito in funzione dell'incidenza percentuale della spesa ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti 2) e 3)a del paragrafo E.8.2 sul totale della spesa ammissibile della domanda.</u>** Ai fini del calcolo, si considera la spesa ammissibile riconosciuta in istruttoria, ad esclusione delle spese generali.		8	
				Incidenza superiore al 75%.	8		
				Incidenza superiore al 50% e fino al 75%.	6		
				Incidenza pari o superiore al 25% e fino al 50%.	4		
				Incidenza superiore a 0% e inferiore al 25%.	2		
				Nessuna spesa nelle tipologie di investimento indicate	0		
C)	FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE Si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da C1) a C4), fino ad un massimo di 10 punti	C1) SERVIZI TURISTICI	**<u>C.1.1 AMPLIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI resi possibili dall'investimento</u>** Il criterio premia l'introduzione di nuovi servizi o l'ampliamento sostanziale di quelli esistenti, diversi dalla creazione/adeguamento di locali per posti letto e/o per coperti: attività ricreative, esperienziali, culturali, sportive o legate alla conoscenza del territorio e delle produzioni, ecc.	Investimenti che migliorano gli ambienti e i processi di lavoro ma non introducono nessun nuovo servizio o ampliamento sostanziale dei servizi esistenti	1	4	10
				Miglioramento o qualificazione di uno o più servizi esistenti, senza introduzione di nuove tipologie di servizio	2		
				Introduzione di una nuova tipologia di servizio oppure ampliamento sostanziale dell'offerta esistente mediante nuove attività o esperienze	3		
				Introduzione di più nuove tipologie di servizio turistico complementari tra loro oppure realizzazione di un'offerta integrata che combina servizi ed esperienze differenziati	4		
			<u>C.1.2 ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DEI SERVIZI TURISTICI</u> Il criterio premia la realizzazione di interventi che migliorino concretamente l'accessibilità e la fruibilità dei locali e dei servizi da parte di persone con disabilità o con esigenze specifiche, anche oltre i requisiti obbligatori applicabili	Nessun miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dei locali e dei servizi per persone con disabilità o con esigenze specifiche	0	3	
				Miglioramento circoscritto dell'accessibilità o della fruibilità di un singolo spazio, servizio o dotazione	1		
				Miglioramento dell'accessibilità o della fruibilità di più spazi, servizi o dotazioni, oppure intervento che consenta a persone con disabilità o con esigenze specifiche di accedere a un servizio prima non fruibile	2		
				Miglioramento significativo e complessivo dell'accessibilità e della fruibilità dell'offerta turistica interessata dall'investimento, con interventi coordinati che consentano di accedere e partecipare a più servizi o attività	3		
			<u>C.1.3 INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI CON IL TERRITORIO E CON IL SISTEMA DEI SERVIZI</u> Il criterio premia la realizzazione di interventi che consentano di integrare l'offerta con servizi e attività di altre imprese o soggetti del territorio, ad esempio itinerari turistici, percorsi enogastronomici, attività culturali, ricreative o di valorizzazione delle produzioni locali	Nessuna integrazione funzionale dell'offerta con servizi o attività di altre imprese o soggetti del territorio	0	3	
				Collegamento funzionale con un servizio o un'attività di un altro soggetto del territorio, senza una strutturata integrazione dell'offerta	1		
				Integrazione dell'offerta con almeno un altro servizio o attività del territorio, nell'ambito di una proposta coordinata rivolta agli utenti	2		
				Realizzazione di un'offerta integrata e strutturata che colleghi più servizi o attività del territorio, coinvolgendo più imprese o soggetti e consentendo agli utenti di fruire di esperienze complementari	3		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD14		N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD14	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		C2) RISTORAZIONE / RICETTIVITA'	**C.2.1 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI NELL'OFFERTA GASTRONOMICA** Il criterio premia gli investimenti che consentono di ampliare o qualificare l'impiego e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali nell'offerta di ristorazione. Le informazioni devono riguardare prodotti effettivamente impiegati nella preparazione dei piatti e devono essere documentabili	l'investimento migliora gli ambienti e i processi di lavoro ma non consente di introdurre o ampliare le informazioni riportate nei menù sui prodotti agroalimentari utilizzati.	1	4	
				l'investimento consente di inserire nei menù informazioni sull'origine locale di uno o più prodotti agroalimentari utilizzati.	2		
				l'investimento consente di indicare nei menù l'origine e la denominazione dei produttori o delle aziende di provenienza di più prodotti agroalimentari utilizzati.	3		
				l'investimento consente di realizzare menù strutturati che riportano, per più prodotti agroalimentari utilizzati, informazioni sull'origine, sul produttore e sulle caratteristiche specifiche delle produzioni, quali varietà, razza, metodo di produzione o stagionalità, ove pertinenti.	4		
			C.2.2 ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DELL'OFFERTA DI OSPITALITÀ Il criterio premia gli investimenti che migliorano l'accessibilità e la fruibilità degli spazi, delle dotazioni e dei servizi di ricettività e ristorazione da parte di persone con disabilità o con esigenze specifiche, anche oltre i requisiti obbligatori applicabili.	Nessun miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dell'offerta.	0	3	
				Miglioramento circoscritto dell'accessibilità o della fruibilità di un singolo spazio, dotazione o servizio.	1		
				Miglioramento dell'accessibilità o della fruibilità di più spazi, dotazioni o servizi, oppure superamento di una barriera che impediva o limitava significativamente la fruizione dell'offerta.	2		
				Miglioramento significativo e complessivo dell'accessibilità e della fruibilità dell'offerta, mediante interventi coordinati che consentano a persone con disabilità o con esigenze specifiche di accedere e usufruire di più spazi, dotazioni o servizi.	3		
			C.2.3 QUALIFICAZIONE DELL'ACCOGLIENZA E DEI SERVIZI AGLI OSPITI Il criterio premia gli investimenti che migliorano concretamente la qualità dell'accoglienza e dei servizi offerti agli ospiti, oltre alla mera disponibilità di posti letto o coperti.	L'investimento non determina un miglioramento significativo della qualità funzionale o del comfort degli spazi e delle dotazioni destinati agli ospiti.	0	3	
				L'investimento migliora un singolo elemento funzionale o di comfort degli spazi o delle dotazioni.	1		
				L'investimento migliora più elementi funzionali o di comfort, oppure determina un miglioramento significativo di uno spazio o di una dotazione destinati agli ospiti.	2		
				L'investimento determina un miglioramento coordinato e significativo della qualità funzionale e del comfort degli spazi o delle dotazioni interessati.	3		
		C3) SERVIZI DIDATTICI	**C.3.1 DIVERSIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E DIDATTICA resi possibili dall'investimento** Il criterio premia l'introduzione o il potenziamento di percorsi e laboratori relativi alle attività aziendali, alle produzioni agroalimentari, alla biodiversità, al paesaggio, all'ambiente, alla stagionalità, alla cultura rurale, ecc.	Investimenti che migliorano gli ambienti e i processi di lavoro ma non introducono nuovi percorsi o laboratori né potenziamento sostanziale dell'offerta educativa e didattica esistente	1	4	
				Investimenti che determinano miglioramento o qualificazione dei percorsi e laboratori esistenti, mediante nuove dotazioni, strumenti o modalità didattiche	2		
				Introduzione di una nuova tipologia di percorso o laboratorio didattico, oppure ampliamento sostanziale dell'offerta mediante nuovi contenuti o attività	3		
				Introduzione di più tipologie di percorsi o laboratori complementari, oppure realizzazione di un'offerta didattica integrata che affronti più ambiti tra attività aziendali, produzioni agroalimentari, biodiversità, paesaggio, ambiente, stagionalità, cultura rurale, ecc.	4		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD14	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD14	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
		C.3.2 ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DELLE ATTIVITA' Il criterio premia la realizzazione di interventi che consentano la partecipazione di persone con disabilità o con esigenze educative specifiche e migliorino la fruibilità degli spazi e delle dotazioni utilizzati per le attività didattiche.	Nessun miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi, delle dotazioni e delle attività didattiche per persone con disabilità o con esigenze educative specifiche.	0	3	
			Miglioramento circoscritto dell'accessibilità o della fruibilità di un singolo spazio, dotazione o attività didattica.	1		
			Miglioramento dell'accessibilità o della fruibilità di più spazi, dotazioni o attività, oppure superamento di una barriera che limitava la partecipazione a una specifica attività didattica.	2		
			Miglioramento significativo e complessivo delle condizioni di accesso e partecipazione alle attività didattiche finanziate, mediante interventi coordinati su spazi, dotazioni e modalità di fruizione, in relazione alle esigenze dei destinatari.	3		
		C.3.3 INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA EDUCATIVO E CON IL TERRITORIO Il criterio premia la realizzazione di interventi che consentono di sviluppare percorsi strutturati con scuole, enti formativi, biblioteche, musei, associazioni o altri soggetti territoriali, anche attraverso attività didattiche integrate con altre esperienze locali	Nessuna integrazione funzionale delle attività didattiche con scuole, enti formativi o altri soggetti del territorio	0	3	
			Collegamento funzionale con una scuola, un ente formativo o un altro soggetto territoriale, senza una strutturata integrazione delle attività	1		
			Realizzazione di percorsi didattici coordinati con almeno un altro soggetto territoriale, con attività complementari rispetto a quelle svolte dall'impresa	2		
			Realizzazione di percorsi didattici strutturati che coinvolgono più soggetti territoriali e integrano le attività aziendali con altre esperienze educative, culturali o ambientali, secondo modalità organizzate e documentabili	3		
	C4) TRASFORMAZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE	**C.4.1 DIVERSIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI** Il criterio valuta il contributo dell'investimento alla qualificazione e alla diversificazione dell'offerta dei prodotti trasformati, in relazione alle caratteristiche dei prodotti che l'investimento consente di realizzare	L'investimento migliora gli ambienti e i processi di lavoro ma non introduce nuovi prodotti né nuove modalità di trasformazione e riguarda prodotti già realizzati o commercializzati dall'impresa.	1	6	
			L'investimento consente di introdurre nuove varianti di prodotti esistenti o di modificare in modo sostanziale le caratteristiche dei prodotti o le modalità di trasformazione.	2		
			L'investimento consente di introdurre nuove tipologie di prodotti oppure nuove modalità di trasformazione che ampliano in modo significativo le possibilità produttive dell'impresa.	4		
			L'investimento consente di introdurre più nuove tipologie di prodotti oppure più nuove modalità di trasformazione, determinando una diversificazione significativa e articolata dell'offerta o delle capacità produttive dell'impresa.	6		
		C.4.2 INTERVENTI INERENTI I CANALI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI Il criterio premia le aziende che implementano/innovano le modalità volte a commercializzare i prodotti trasformati	**Nessun miglioramento dei canali rispetto alla situazione attuale** Investimenti che non introducono nuove modalità di commercializzazione e si limitano a mantenere o sostituire dotazioni esistenti.	0	4	
			Sviluppo della vendita diretta aziendale Realizzazione o ammodernamento del punto vendita aziendale	2		
			Ampliamento dei canali di vendita Introduzione di modalità di vendita ulteriori rispetto a quelle già utilizzate dall'impresa, quali e-commerce, vendita su piattaforme digitali, sistemi di prenotazione e ordine online con ritiro in azienda, oppure avvio di forniture a nuovi operatori commerciali	3		
			Integrazione o sviluppo strutturato dei canali commerciali Integrazione tra più canali di vendita, anche fisici e digitali, mediante sistemi coordinati di gestione degli ordini, disponibilità dei prodotti, pagamenti e consegne; oppure introduzione di modalità strutturate di commercializzazione che consentano di raggiungere nuovi segmenti di clientela o mercati geografici, anche attraverso reti commerciali organizzate o sistemi di distribuzione e consegna	4		

PRINCIPIO DI SELEZIONE SRD14	N.	CRITERIO DI SELEZIONE SRD14	SPECIFICHE E/O SOTTOCRITERI (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti max	Al criterio	Al principio
			TOTALE		**100**	**100**
			PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)		**100**	**100**
			PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)			**45**

Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione	**20**
Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo dopo la ponderazione	**9**

Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni del paragrafo "*A.8. Criteri di selezione del Progetto Integrato di Filiera (PIF) / Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)*".

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari **a 20 punti prima della ponderazione** (corrispondenti a 9 punti dopo la ponderazione), **al di sotto di tale soglia la domanda non sarà ammissibile in graduatoria**.

Il punteggio massimo è pari a 100 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 45 punti dopo la ponderazione).

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande con punteggio maggiore per i seguenti principi/criteri, in ordine decrescente:

a) punteggio attribuito all'accordo di filiera/rete cui la domanda appartiene;
b) categoria di filiera, secondo le indicazioni di cui al presente paragrafo E.9) criterio di valutazione A1);
c) sorteggio.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:

a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima sopra indicata, si procederà alla revoca del contributo;
b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

Si applicheranno altresì le previsioni di cui al paragrafo A.7 punti 8 e 9.

E.10. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari SRD14

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

E.10.1. Impegni essenziali SRD14

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

a) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*E.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD14*" di cui ai punti 1), 2), 3), 17);

b) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*" di cui ai punti dal n. 1) al n. 4)

c) realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;

d) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;

e) concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;

f) raggiungere la percentuale minima di spesa complessiva ammessa indicata al paragrafo "*E.4.1 Entità della spesa e del sostegno Intervento SRD14*", fatte salve le eventuali varianti in diminuzione e minori spese derivanti da ribassi e scontistiche effettuate dai fornitori;

g) rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali.

E.10.2. Impegni accessori SRD14

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

a) **rendicontare** le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al paragrafo "*E.8.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni SRD14*", fatte salve le eventuali proroghe concesse;

b) **informare e comunicare** circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato 2 al Bando;

c) **presentare la domanda di Variante** nei termini stabiliti dal paragrafo "*F.4 Modifiche in corso d'opera al progetto*";

d) presentare la domanda di Proroga nei termini stabiliti dal paragrafo "*F.5.1 Domanda di Proroga*";

e) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*E.6.1. Criteri generali di ammissibilità SRD14*" di cui ai punti dal n. 4) al n. 16), 18), 19), 20).

f) rispettare le disposizioni indicate nel paragrafo "*E.6.2. Criteri specifici di ammissibilità SRD14*" di cui ai punti dal n. 5) al n. 9).

F. Fasi e tempi del procedimento

F.1. Procedimento amministrativo

F.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente Bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877 "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621*".

Essi sono:

a) *"Istruttoria di ammissione delle domande di sostegno".* Il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del Bando e si conclude nel termine finale di **150 giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

b) *"Istruttoria delle domande di variante".* Il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL. Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del richiedente, e si conclude nel termine finale di **60 giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

c) *"Istruttoria delle domande di pagamento".* Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA. Il procedimento si suddivide in:

   c.1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **150 giorni** per il saldo, o **60 giorni** per l'anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato al GAL (organismo delegato) mediante Convenzione di delega siglata in data 17/12/2024 dal GAL, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

   c.2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c.1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

F.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	A decorrere **dal 27/01/2027** ed entro e **non oltre il termine indicato al paragrafo A.6 del Bando**

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Istruttoria di ammissione delle domande di sostegno e comunicazione dell'esito ai richiedenti	GAL	Entro **150 giorni** dal giorno successivo alla scadenza del Bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno **60 giorni** consecutivi antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	Dopo l'ammissione al sostegno e, in ogni caso, almeno **90 giorni** consecutivi prima del termine per la presentazione della domanda di saldo.
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Almeno **30 giorni** consecutivi prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti
Istruttoria della domanda di proroga	GAL	Entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro la data inserita nella comunicazione di ammissione a finanziamento, salvo le proroghe autorizzate
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro **150 giorni** dalla presentazione della domanda

F.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" disponibile sul portale https://servizi.regione.piemonte.it . I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

F.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere

utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, i richiedenti possono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I richiedenti possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale https://servizi.regione.piemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola . I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

F.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).

b) **in proprio,** utilizzando il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" sul portale https://servizi.regione.piemonte.it, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.

c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati,* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale;

se ha potere di firma (es. direttore, …), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).

d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Sarà facoltà del GAL richiedere al soggetto richiedente eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portabile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. "di lavoro" in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

F.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati:

1. **Progetto integrato di filiera/rete** (in formato pdf e word) come da Allegato 5.
2. **Accordo di filiera/rete** (in formato pdf e word) come da Allegato 6, sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di filiera/rete e corredato dai corrispondenti documenti di identità.
3. **Tabella riepilogativa di filiera/rete** (in formato pdf e Excel) come da Allegato 7.

4. **Esclusivamente per i PIRT, relazione di professionista competente** che, partendo dagli investimenti previsti dai singoli partecipanti alla Rete, ne espliciti l'obiettivo misurabile complessivo, riepiloghi i parametri di misurabilità degli investimenti dei singoli aderenti alla Rete ed evidenzi come tali investimenti e parametri contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo complessivo del PIRT (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di obiettivo volto alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci, il professionista dovrà essere un agronomo; in caso di obiettivo volto alla gestione efficiente delle risorse energetiche, il professionista dovrà essere un termotecnico o perito/ingegnere elettrico). Non sono ammesse autodichiarazioni dei richiedenti, stime non documentate o analisi non verificabili, pena la decadenza o la decurtazione del contributo della singola domanda e dell'intero PIRT.
5. **Progetto di investimento del richiedente** (in formato pdf e word) come da Allegato 8.
6. **SOLO PER SRD13**:
   a) Allegato 9 "Origine Materie prime agricole" (da compilare indipendentemente dalla natura del richiedente);
   b) Allegato 10 "Prevalenza materie prime soggetti terzi" (da compilare se il richiedente è anche produttore di materia agricola).
7. **Sia per i PIF sia per i PIRT, documentazione tecnica idonea** (in formato pdf) a dimostrare la coerenza tra gli investimenti previsti e gli obiettivi dichiarati (specifiche/schede/caratteristiche tecniche degli investimenti, calcoli basati su parametri documentati, rilievi comparativi), con evidenze indipendenti dalle sole dichiarazioni fornite dai richiedenti nell'Allegato 8.

   Per gli interventi in cui sono state indicate **specifiche finalità ambientali** di risparmio energetico, miglioramento ambientale nonché per gli interventi che danno luogo a risparmio idrico, devono essere fornite dettagliate informazioni tecniche specifiche, corredate di eventuali dati analitici, in cui siano descritte nel dettaglio le opere che danno luogo al preventivato miglioramento; in carenza di tali dati l'intervento verrà ricondotto a quello corrispondente privo di tali finalità, con la conseguente possibilità di perdita di punti collegati ai relativi criteri di valutazione.

   Tale documentazione è obbligatoria per i PIRT in quanto, in sua assenza, non è possibile documentare la misurabilità dell'obiettivo.
8. **Dichiarazione di iscrizione al Registro Imprese** della Camera di Commercio (in formato pdf) come da Allegato 11 con attestazione di non essere impresa in difficoltà, in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
9. **Visura Camerale** con data non anteriore a 60 giorni.
10. **Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa** come da Allegato 12
11. **Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa** alla realizzazione dell'intervento come da Allegato 13
12. **Copia del bilancio approvato ultimo esercizio finanziario** o documentazione equipollente, se disponibile.
13. **Documenti ufficiali** per i richiedenti costituiti in forma diversa da ditta/impresa individuale:
    a) **Provvedimento del richiedente** (organo competente dell'Ente, es. Delibera di Consiglio di Amministrazione per le società di capitali) **di approvazione** dell'iniziativa di partecipazione al Bando, della documentazione progettuale relativa agli investimenti proposti e impegno alla quota di cofinanziamento ulteriore al contributo fino a concorrenza del costo totale degli investimenti,

b) **atto costitutivo e statuto** del soggetto giuridico proponente.

14. **Documentazione attestante la disponibilità dei beni in capo al richiedente**, per una durata pari almeno a quella del vincolo quinquennale di uso e di destinazione, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo (non è valido il compromesso di vendita); per gli interventi di natura fondiaria/edile e che riguardano l'installazione di attrezzature/impianti fissi, i beni immobili interessati dovranno risultare sul Fascicolo Aziendale del richiedente in Anagrafe Agricola; tale documentazione dovrà essere fornita come segue:

a.1. **se in proprietà**:

1. **dichiarazione titolo di proprietà/disponibilità terreni e strutture**, come da Allegato 17,
2. **visura catastale** delle aree/immobili oggetto di intervento non anteriore a 60 giorni,

a.2. **se non in proprietà oppure se in comproprietà**:

1. a titolo esemplificativo, atti, contratti, comodati d'uso, locazioni, istituzione di diritti come l'usufrutto, ecc.,
2. **dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario** (e di ciascun comproprietario, se più d'uno) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf, come da Allegato 16.

15. **Certificato di destinazione urbanistica** degli immobili oggetto di intervento o il parere dell'Ufficio tecnico, e di altri settori comunali o uffici competenti, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il parere dell'ufficio tecnico è sempre obbligatorio.

16. Documentazione per le opere edili/fondiarie/impianti/sistemazioni di aree:

a) relazione tecnica descrittiva relativa ai lavori e alle opere;

b) elaborati grafici progettuali **quotati**; disegni di rilievo e di progetto definitivi per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e di progetto. Nel dettaglio: elaborati grafici di rilievo e di progetto (quotati in scala non inferiore a 1:100). In particolare se l'intervento riguarda il recupero di edificio o sua pertinenza o comunque un contesto avente i connotati della tradizione costruttiva locale occorre:

- che il progetto e i relativi elaborati grafici contengano descrizioni e particolari costruttivi che evidenzino, per ogni tipologia di intervento (es. solai, volte, coperture, aperture, ecc.), la situazione esistente e quella prevista in progetto,
- che la documentazione fotografica sia adeguata a rappresentare in dettaglio tutte le parti oggetto di intervento, interne ed esterne (tutti i prospetti),

per verificare la coerenza degli interventi con la Guida al recupero architettonico e paesaggistico del GAL;

c) documentazione fotografica georiferita dell'area/immobile (esterno e interno) e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito, prima dell'inizio dei lavori;

d) planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;

e) relazione paesaggistica, ove necessario;

f) eventuali relazioni attinenti ai vincoli esistenti; in caso di esistenza di vincoli presentare i necessari nulla-osta eventualmente già acquisiti con esito favorevole oppure presentare le

relative richieste dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi previsti dalla normativa vigente sull'intervento proposto, corredate da copia dell'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti Terzi (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune, …) oppure fornire l'impegno a presentare le relative richieste sottoscritto dal Legale Rappresentante, come da Allegato 17;

g) per gli interventi di tipo edilizio, quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP), protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali, oppure fornire l'impegno a presentare le relative richieste sottoscritto dal Legale Rappresentante, come da Allegato 17;

h) computo metrico estimativo delle opere edili e di impiantistica previste (in formato pdf e Excel):

h.1. redatto utilizzando:

- l'**Elenco Prezzi Agricoltura della Regione Piemonte, per gli interventi SRD01 e SRD03**, reperibile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/elenco-prezzi-agricoltura-2026 utilizzando prioritariamente la parte sintetica in quanto in fase di verifica istruttoria le voci saranno ricondotte alla sezione sintetica. Si evidenzia che l'elenco prezzi agricoltura non riporta le voci relative ai Lavori Edili (nei precedenti Elenchi classificati come Gruppo 1). Qualora le voci di costo non siano comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura sopra citato, potranno essere utilizzate le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2026 vigente all'atto della presentazione della domanda, decurtate del 27,6%, relativo a spese generali e tecniche nonché utili di impresa,
- il **Prezzario della Regione Piemonte** di riferimento per opere e lavori pubblici, **per gli Interventi SRD13 e SRD14**, reperibile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2026,

nell'ultima edizione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per eventuali voci di spesa non comprese nell'Elenco Prezzi Agricoltura o nel Prezzario dovrà essere prodotta specifica analisi prezzi;

h.2. redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella di saldo;

h.3. **le misure del computo dovranno avere corrispondenza sulle tavole grafiche presentate;**

h.4. nel caso in cui, successivamente all'ammissione, si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un Elenco Prezzi o un Prezzario successivo a quello utilizzato per la progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale domanda di variante o nelle domande di pagamento, l'indicazione dell'edizione utilizzata.

i) In riferimento agli investimenti di tipo fondiario e/o edilizio, qualora con la documentazione sopra indicata venga presentata solo la richiesta di autorizzazione edilizia protocollata dall'organo competente, tutti i pareri/autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti Terzi e tutti i

titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori non ancora presentati in domanda di sostegno dovranno essere presentati telematicamente al GAL, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, entro la data della prima domanda di pagamento (anticipo o saldo) pena decadenza della domanda

17. **Documentazione relativa all'acquisizione di servizi e/o forniture non presenti nell'Elenco Prezzi o nel Prezzario regionale:**

a) in riferimento agli **acquisti di macchinari e/o attrezzatura agricoli (Intervento SRD01)** occorre attenersi alle seguenti indicazioni:

- come previsto dalla DD 793/A1700A/2024 del 14/10/24, il calcolo del prezzo massimo della fornitura deve essere elaborato tramite l'uso del software SDPM (Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di Riferimento per macchine e attrezzature agricole) accessibile alla pagina https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-per-determinazione-dei-prezzi-massimi-macchine-attrezzature-agricole-sdpm. Il software elabora un documento pdf da scaricare ed allegare alla domanda di sostegno; il pdf deve riportare gli estremi dell'impresa agricola richiedente il sostegno, nonché il codice identificativo alfanumerico del documento stesso;
- per le sole macchine/attrezzature non presenti nel software SDPM, potranno essere presentati tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato; è necessario che i tre preventivi siano chiari e dettagliati nei contenuti. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data. **Non saranno accettati preventivi generici, con una descrizione sommaria dei contenuti in relazione alle richieste economiche, che non consentano un agevole confronto.** Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica Allegato 15 "Dichiarazione unico preventivo" i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

b) in riferimento agli **acquisti di macchinari e/o attrezzatura NON agricoli (Interventi SRD03, SRD13 e SRD14),** tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato; è necessario che i tre preventivi siano chiari e dettagliati nei contenuti. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data. **Non saranno accettati preventivi generici, con una descrizione sommaria dei contenuti in relazione alle richieste economiche, che non consentano un agevole confronto.** Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica Allegato 15 "Dichiarazione unico preventivo" i motivi dell'unicità del preventivo proposto;

c) in entrambe le casistiche di cui alle precedenti lettere a) e b), **quadro di raffronto dei preventivi** (Allegato 14) e relazione tecnico economica, sottoscritta dal legale rappresentante, che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Per ciascuna fornitura occorre indicare i costi unitari, il numero di pezzi

acquistati e il costo totale. Nel caso di assenza di relazione o con motivazione generica sarà considerato ammissibile il preventivo più economico.

18. In caso di **impianti fotovoltaici**:
    a) titolo abilitativo (richiesto ai sensi della tab. A del D.Lgs n. 222/2016, sez. II Edilizia punto 1.3. “Impianti alimentati da fonti rinnovabili”) ed elaborati progettuali: planimetria catastale, pianta e prospetto o richiesta autorizzazione edilizia all'organo competente (Comune o Suap), protocollata dal medesimo organo; se l'impianto è in zona ad “edilizia libera” Tab A Sez II Edilizia punto 1. attività 28, è sufficiente la planimetria catastale con posizionamento impianto e dichiarazione che trattasi di zona ad edilizia libera;
    b) un sintetico bilancio energetico, relativo ai kWh/anno prodotti dall'impianto e i kWh/anno consumati (anche con un bilancio di previsione se sono previsti incrementi in seguito agli investimenti eseguiti) in quanto risulta finanziabile soltanto l'energia autoconsumata in azienda per l'attività d’impresa;
    c) almeno 3 preventivi di spesa che riportino la scheda tecnica dell'impianto (potenza nominale impianto espressa in kWh/anno).
19. **Modulo informativa utilizzo immagini** (Allegato 18).
20. **Allegato 3 “Trattamento dati personali”**.
21. Tutta la **documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi di merito** (in pdf, jpeg, ecc.).
22. Ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell’intervento proposto (facoltativa).
23. Copia leggibile di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificato nel paragrafo “*F.2.2 Presentazione delle domande*”.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro chiarimento/dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l’istruttoria delle domande di sostegno.

F.3. Istruttoria della domanda di sostegno

F.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L’Ente istruttore è il GAL Langhe Roero Leader.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del Bando e si conclude nel termine di **150 giorni**.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall’art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.

L’istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del Bando, completezza formale della documentazione allegata);
b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti, dell’operazione e degli investimenti/attività proposti;

c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal Bando;

d) assegnazione del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal Bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;

e) verifica dell'ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP, dal CSR e dal presente Bando;

f) definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno massimo concesso.

L'istruttoria sarà svolta dal RUP o da una Commissione di Valutazione composta da soggetti provvisti della professionalità adeguata e individuati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere l'integrazione e la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata, richiedere documentazione integrativa ritenuta utile ai fini della corretta valutazione delle domande di sostegno, accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente e procedere ad accertamenti d'ufficio. Le integrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Se ritenuto utile ai fini dell'istruttoria delle domande di sostegno, il GAL può svolgere eventuali sopralluoghi.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

b) **negativo**, indicando le motivazioni;

c) **positivo**, definendo:
   - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Bando;
   - l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
   - gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
   - l'ammontare del sostegno concedibile;

d) **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto, adeguatamente motivato, delle domande di sostegno non ricevibili o non ammissibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili e ammissibili;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

La graduatoria viene approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del Bando, distinguerà:

a) le domande **ammesse e finanziabili**, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
b) le domande **ammissibili ma non finanziabili** per mancanza di copertura finanziaria, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
c) le domande **non ammesse**.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

La comunicazione del Responsabile del Procedimento di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023–2027 è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), viene pubblicato sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" e dovrà essere sempre riportato sui documenti di spesa e **citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione come specificato nell'Allegato 1** del Bando.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviate a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno. Le spese ammissibili ma sostenute prima della disponibilità del CUP sono ammissibili in deroga sulla base di quanto definito dall'Allegato 1.

La graduatoria di ammissione viene pubblicata sul sito internet istituzionale del GAL al link www.langheroeroleader.it nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione.

F.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nei limiti previsti dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL di riduzioni e sanzioni n. 2 del 29/10/2026 (Allegato 4).

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

F.4.1. Variante

Il beneficiario può presentare al massimo **una richiesta** di variante per ciascuna domanda di sostegno.

Sono da considerarsi **varianti** tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

In ogni caso, sono considerate **varianti ammissibili** unicamente i cambiamenti del progetto originario che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; in particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Ai sensi del presente Bando la variante è da intendersi come variazione del progetto iniziale approvato dal GAL e non è riconducibile ad altre definizioni individuabili in altra normativa o regolamentazione.

Sono considerate varianti:

1) il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
2) le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
3) l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
4) per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici:
    - le **compensazioni tra voci di spesa** per una percentuale uguale o superiore al 15% sull'importo complessivo delle operazioni (spesa ammessa),
    - le **modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative** superiori al 15% della spesa ammessa.

Non sono considerate varianti gli adattamenti tecnico economici come descritti nel paragrafo "*F.4.2. Adattamento tecnico-economico*".

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda. Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno;
- solo dopo l'avvio formale delle attività previste dall'operazione;

- almeno **60 giorni** consecutivi prima del termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese.

  La richiesta di variante presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, come stabilito dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026 (Allegato 4) sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

F.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

1) relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2) elaborati progettuali di cui al paragrafo "*F.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*", debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno; i Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezziario regionale;
4) se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: copia delle richieste di autorizzazioni amministrative, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e/o copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con esito favorevole;
5) altra documentazione utile a spiegare in modo chiaro ed inequivocabile le variazioni presentate.

F.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

La variante è ammissibile solamente se in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nel paragrafo "*F.4.1. Variante*" e in particolare se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a. la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
b. rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nel Bando;
c. qualora, a seguito della variante, il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda ammissibile e non finanziabile della graduatoria e, nel caso non ci siano domande ammissibili e non finanziabili, il punteggio ricalcolato sia almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente Bando;
d. è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario, fatte salve le varianti debitamente presentate e autorizzate dal GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo - che dovranno essere trasmessi dal beneficiario esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) - e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e il Responsabile del Procedimento, con propria comunicazione o a seguito di Delibera di Consiglio di Amministrazione, provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario, entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante, così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa, non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (saldo finale).

F.4.2. Adattamento tecnico / tecnico-economico

L'adattamento tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento/Azione e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnico-economici:

1) le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
2) per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le **compensazioni tra voci di spesa** per una percentuale inferiore al 15% sull'importo complessivo delle operazioni (spesa ammessa);
3) per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le **modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative**, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
4) i cambi di fornitore/preventivo;
5) la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione, non comporta una richiesta telematica sul SIAP (Sistema Piemonte) e il beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

F.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

F.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandola, **una proroga** per un periodo massimo di **90 giorni** consecutivi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione di condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL **almeno 30 giorni** consecutivi prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura predisposta sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

La richiesta di proroga presentata oltre i termini comporta l'applicazione delle riduzioni, come stabilito dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026 (Allegato 4) sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento del GAL concede o non concede la proroga, con propria Determinazione o a seguito di Delibera di Consiglio di Amministrazione, e comunica l'esito al beneficiario attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda.

F.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti e nel periodo del vincolo di destinazione d'uso è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

In caso di investimenti soggetti al rispetto del periodo di impegno a garanzia della loro stabilità, la domanda di voltura, qualora intervenissero le variazioni sopra riportate, deve essere trasmessa anche successivamente all'erogazione del saldo.

L'assenza di voltura potrà comportare la decadenza della domanda ed il recupero delle somme percepite proporzionalmente al periodo di perdita della titolarità dell'investimento, qualora si riscontri il mancato rispetto degli impegni.

È ammessa la voltura a condizione che:

a) gli investimenti e l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimangano invariati;
b) sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
c) siano confermati gli impegni e i requisiti,
d) siano confermati i punteggi assegnati con l'ammissione a finanziamento o, in caso di diminuzione, la domanda presentata dal beneficiario resti in graduatoria al di sopra del primo escluso e comunque con punteggio superiore al minimo previsto dal Bando.
e) il nuovo beneficiario:
   - rientri tra quelli previsti al paragrafo "*A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno"* e B.3/C.3/D.3/E.3 dell'Intervento interessato,
   - sottoscriva l'Accordo di filiera/rete,
   - non pregiudichi i requisiti di cui al paragrafo A.7 punto 8.

Il beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura della pratica al GAL segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario dovrà dichiarare:

a) la conoscenza delle disposizioni del presente Bando e della correlata normativa di riferimento che ne disciplina le varie fattispecie;
b) la propria volontà a proseguire gli investimenti per completare gli interventi approvati dal GAL (e ammessi a contributo) e a mantenere gli impegni correlati alla domanda.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura predisposta sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" tale cambiamento, allegando la documentazione relativa, e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e il Responsabile del Procedimento, con propria comunicazione o a seguito di Delibera di Consiglio di Amministrazione, provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

F.5.3. Domanda di Rinuncia

Il beneficiario può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi versati. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

In ogni caso, il Responsabile del Procedimento, con propria comunicazione o a seguito di Delibera di Consiglio di Amministrazione, provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

F.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la data di apertura dell'istruttoria di ammissibilità/ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al paragrafo "*F.6.5 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*".

F.6. Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo e saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al paragrafo "*F.2.2 Presentazione delle domande*", richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

Al fine di poter effettuare i controlli previsti dal Codice Antimafia vigente il beneficiario di contributo superiore alla soglia prevista tempo per tempo dalla legge dovrà aggiornare il fascicolo aziendale con i seguenti documenti:

- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l'indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.

L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento di seguito descritta, sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023-2027.

F.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario può presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari **al 50%** dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

Nel caso in fase di rendicontazione del saldo venga richiesto a contributo un valore inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda di sostegno, Arpea provvederà al recupero degli interessi legali, maturati sulla parte eccedente di anticipo percepito dalla data di liquidazione della domanda di pagamento di anticipo (mandato) alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo. Tale recupero avverrà tramite l'applicativo, in attuazione dell'apposita procedura approvata da ARPEA.

La fideiussione verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.

F.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e, in ogni caso, prima della presentazione della domanda di saldo, purché siano iniziate le attività.

In particolare, la domanda di anticipo deve essere presentata **almeno 90 giorni consecutivi prima del termine per la presentazione della domanda di saldo**.

F.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione, differente in relazione alla sua forma giuridica:

a) garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:
   a.1) per i **beneficiari privati** è richiesta polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da:
   - Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it);
   - Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
   - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;

   Essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo.
b) Eventuali altri documenti ritenuti indispensabili ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento anticipo, ad esempio la documentazione probante l'avvenuto avvio delle attività (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Si precisa che le polizze fideiussorie potranno essere alternativamente:

- documenti digitali con firme a validità legale secondo le indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (es. pades, cades);
- scansioni delle fideiussioni originali cartacee complete di firme olografe e corredati dai documenti di identità in corso di validità dei firmatari.

Secondo le indicazioni dell'ufficio Esecuzione Pagamenti di ARPEA (riportate alla pagina del sito web relativo alla Garanzia: Documentazione -> Garanzia -> CSR 2023-27), qualora la garanzia fideiussoria sia redatta in forma cartacea con firme olografe, il beneficiario ne conserva l'originale fino alla comunicazione di svincolo, e si impegna a esibirla/consegnarla a richiesta di ARPEA o di altro organismo titolato al controllo sulla domanda e sui documenti allegati alla stessa.

F.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

a) la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
b) la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
c) la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;
d) confronto tra importo richiesto in anticipo e importo garantito con fideiussione;
e) verifica della conformità della polizza fideiussoria o della garanzia; la fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere rilasciata da Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS o Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
f) verifica della validità della garanzia, nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa: dev'essere richiesta conferma all'Ente garante (tramite modello scaricabile dal sito ARPEA). La conferma deve essere caricata nel quadro allegati dell'istruttoria della pratica in fase di chiusura dell'istruttoria sulla domanda di pagamento;
g) verifica della documentazione allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in **60 giorni** dalla data di trasmissione della domanda con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

F.6.2. Domanda di acconto

Sul presente Bando non è possibile presentare domanda di acconto.

F.6.3. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento. Le spese rendicontate totali devono essere pari ad almeno il **60% dell'importo ammesso**, pena la decadenza della domanda.

F.6.3.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro 12 mesi** dalla data del provvedimento di ammissione al sostegno.

Il termine esatto entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come

stabilito dalla Delibera di CdA del GAL n. 2 del 29/10/2026 (Allegato 4) sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.; l'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

F.6.3.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1) **copia dei documenti di spesa** che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato 1 del presente Bando;
2) **tracciabilità dei pagamenti effettuati** mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dell'intestatario e dei pagamenti relativi all'intervento, tra quelli previsti nell'Allegato 1; a tale proposito si evidenzia che **tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante**;
3) in caso di IVA non recuperabile, **dichiarazione da parte di tecnico abilitato (es. Commercialista)** in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione;
4) **relazione tecnica generale finale del progetto** comprendente, se del caso:
   4.1) gli adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, secondo quanto previsto dal paragrafo "*F.4.2 Adattamento tecnico / tecnico-economico*", comprensiva altresì di tavole, computo metrico e quadro economico a SAL, contabilità finale dei lavori redatta ai sensi della vigente normativa, ecc.;
   4.2) **esclusivamente per i PIRT, relazione di professionista competente** che, a conclusione degli investimenti dei singoli partecipanti alla Rete, espliciti il raggiungimento dell'obiettivo complessivo indicato in fase di candidatura, riepiloghi i parametri di misurabilità degli investimenti dei singoli aderenti alla Rete ed evidenzi come tali investimenti e parametri contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo complessivo del PIRT (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di obiettivo volto alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci, il professionista dovrà essere un agronomo; in caso di obiettivo volto alla gestione efficiente delle risorse energetiche, il professionista dovrà essere un termotecnico o perito/ingegnere elettrico). Non sono ammesse autodichiarazioni dei richiedenti, stime non documentate o analisi non verificabili, pena la decadenza o la decurtazione del contributo della singola domanda e dell'intero PIRT;
   4.3) **sia per i PIF sia per i PIRT, documentazione tecnica idonea** (in formato pdf) a dimostrare la coerenza tra gli investimenti realizzati e gli obiettivi dichiarati (specifiche/schede/caratteristiche tecniche degli investimenti, calcoli basati su parametri documentati, rilievi comparativi), con evidenze indipendenti dalle sole dichiarazioni fornite dai richiedenti nell'Allegato 8.

   Per gli interventi in cui sono state indicate **specifiche finalità ambientali** di risparmio energetico, miglioramento ambientale nonché per gli interventi che danno luogo a

risparmio idrico, devono essere fornite dettagliate informazioni tecniche specifiche, corredate di eventuali dati analitici, in cui siano descritte nel dettaglio le opere che danno luogo al preventivato miglioramento; in carenza di tali dati l'intervento verrà ricondotto a quello corrispondente privo di tali finalità, con la conseguente possibilità di perdita di punti collegati ai relativi criteri di valutazione.

Tale documentazione è obbligatoria per i PIRT in quanto, in sua assenza, non è possibile documentare la misurabilità dell'obiettivo.

5) **computo metrico consuntivo** che consenta (tramite l'elaborazione di macro-voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate nonché il raffronto (voce per voce) con il computo metrico approvato dal GAL in fase di ammissione o, eventualmente, di variante o in comunicazione di rideterminazione del contributo. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore. Il computo dovrà essere redatto utilizzando la medesima fonte (Elenco Prezzi Agricoltura o Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte) utilizzata per il progetto candidato o eventuale progetto di variante approvati;
6) **Documentazione attestante la regolare conclusione delle procedure autorizzative**:
   6.1) eventuali certificati di omologazione e/o collaudo;
   6.2) certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle forniture a firma di tecnico competente;
   6.3) dichiarazione di agibilità ove previsto per legge e conformità da parte di tecnico abilitato ove previsto per legge ed eventuali variazioni catastali;
   6.4) dichiarazione di conformità degli impianti, macchinari, attrezzature, qualora dovuta;
   6.5) dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuta;
   6.6) documenti comprovanti le regolari procedure autorizzative, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la SCIA e la SCIA alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
   6.7) ulteriori documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa regolarizzati in itinere, qualora dovuti;
   6.8) SCIA per l'avvio dell'attività (se dovuta);
7) **Fotografie georeferenziate degli investimenti conclusi**, da cui si possano chiaramente evincere tutti i dettagli delle spese rendicontate;
8) **Dichiarazione di assenza di cumulo**;
9) **Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ammissibilità del Bando** (Allegato 19 al Bando);
10) ogni altra documentazione ritenuta utile alla descrizione dell'intervento realizzato.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di pagamento.

Si ricorda che il beneficiario deve adempiere alla pubblicazione di cui alla L. 124/2017 commi da 125 a 129, inerente l'obbligo di pubblicare – entro il 30 giugno dell'anno successivo all'incasso, con le modalità previste dalla norma (sito internet o analoghi portali digitali, nota integrativa al bilancio d'esercizio, portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, a seconda delle diverse

tipologie di soggetti) – le informazioni relative al contributo erogato sul presente Bando qualora di valore complessivo almeno pari a € 10.000; tali informazioni devono contenere come minimo:

- il soggetto erogante: GAL Langhe Roero Leader (attraverso O.P. ARPEA)
- l'importo del contributo ricevuto
- la descrizione del contributo: CSR Regione Piemonte 2023-2027 – Intervento SRG06 LEADER – GAL Langhe Roero Leader, Bando n. 2/2026 PIF-PIRT, Intervento [SRD01/SRD03/SRD13/SRD14]

F.6.4. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
b) delle operazioni concluse e rendicontate;
c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
e) della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georeferenziate che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
f) della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti.

Se la domanda di pagamento rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, può essere estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il controllo in loco sarà svolto da Arpea. I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni consecutivi. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi effettuati, nonché dell'eventuale controllo in loco effettuato da ARPEA, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in **150 giorni** dalla data di trasmissione:

a) in caso di **esito positivo**, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento,
b) in caso di **esito negativo** con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo, con la conseguente decadenza della domanda di sostegno e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

F.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al paragrafo *"F.2.2 Presentazione delle domande"*, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

F.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo, l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se **entro 5 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

F.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è stata definita dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

In questo provvedimento sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

a) perdita delle condizioni di ammissibilità;
b) mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato, fatte salve le concessioni di proroga;
c) realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da scontistiche effettuate da fornitori);
d) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
e) violazione del divieto di cumulo e di quanto stabilito ai paragrafi B.8.7, C.8.7, D.8.7 ed E.8.7 "Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento" del presente Bando;
f) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
g) esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

F.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

F.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
2) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'attività;

3) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5) il decesso del beneficiario;
6) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027".**

G. Disposizioni finali

G.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante (svolti dal GAL);
b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno (svolti dal GAL);
c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata (svolti da ARPEA);
d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese (svolti dal GAL su indicazione di ARPEA);
e) verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiose per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione) (svolti da ARPEA);
f) controlli *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative (svolti dal GAL e/o da ARPEA);
g) controlli ex-post (successivi al pagamento, svolti da ARPEA).

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente Bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

G.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente interessato, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando il GAL ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

G.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, di ARPEA, del GAL e/o di altri enti competenti, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

G.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente Bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL www.langheroeroleader.it.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**, pubblicato sul **portale** https://servizi.regione.piemonte.it **.**

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti: GAL Langhe Roero Leader, telefono 0173/793508, mail info@langheroeroleader.it, PEC gal.bossolasco@legalmail.it.

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA, PUBBLICITA' E TRASPARENZA dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990 - e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria delle domande che perverranno sul Bando in oggetto - si precisa che

il GAL non può precorrere i tempi e anticipare ai singoli richiedenti le valutazioni che ricadono propriamente nell'attività istruttoria. Pertanto non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici ma solo a quelli aventi carattere generale relativi alle oggettive disposizioni presenti nel Bando e alla loro interpretazione; sarà cura del richiedente valutare se la propria situazione/candidatura è rispondente o meno alle disposizioni del Bando.

G.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

a) presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
b) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
d) ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. Foro di Cuneo.

H. Glossario

Akis	*Agricultural Knowledge and Innovation System* – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo: combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati.
Richiedente	Soggetto che presenta la domanda di sostegno, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e di tutte le successive istanze previste dal presente Bando, nonché dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni
Delegato	Soggetto delegato dal richiedente a operare su ServiziOnline. Può essere un delegato esterno (professionista incaricato) o un rappresentante del soggetto richiedente autorizzato alla firma
Beneficiario	Soggetto che richiede contributo nell'ambito del presente Bando la cui domanda di sostegno è stata ammessa a finanziamento.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna Regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

Deliverables	Prodotti intermedi, tangibili o intangibili, originati dalle attività pianificate in un progetto. Nel corso della fase di pianificazione di un progetto, al momento della sua strutturazione in attività (o task), normalmente a ciascun task viene associato almeno un deliverable e, viceversa, ciascun deliverable è assegnato a un unico task. Esempi di deliverables: manufatti, documentazione, software funzionante, ecc. oppure risultati immateriali come il raggiungimento di un obiettivo di fatturato di un'azienda, il conseguimento di un risparmio percentuale di una certa risorsa, il miglioramento di un indicatore fisico/chimico /economico/sociale ecc., purché questi risultati siano prodotti da attività correlate al progetto che li assume in coerenza a un determinato scopo. Il concetto di deliverable differisce da quello di milestone (vedasi voce relativa), comunemente inteso in senso tecnico come punto di verifica dell'avanzamento di un progetto verso i risultati prestabiliti.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una “scheda intervento” nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Milestones	Termine utilizzato nella pianificazione e gestione di progetti complessi per indicare il raggiungimento di traguardi intermedi e obiettivi stabiliti in fase di definizione del progetto stesso. Molto spesso sono rappresentati da eventi (attività con durata zero o di un giorno). Esempi di milestones sono: la fine dei collaudi di un impianto, la firma di un contratto, il rilascio di una nuova versione di un software, la redazione da parte dei vari attori del progetto di documenti attraverso i quali risulta possibile fornire una stima della bontà del progetto e del suo stato di avanzamento, ecc. Il concetto di milestone differisce da quello di deliverable (vedasi voce relativa) comunemente inteso in senso tecnico come prodotto intermedio o finale del progetto. Il raggiungimento di una milestone implica normalmente che tutti i deliverables prodotti da quella fase siano stati ottenuti.
Operazione	Un progetto, un contratto, un’attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell’ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).
Guida al recupero dell’architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader	**(anche solo Manuale o Guida)** Contiene le Linee Guida metodologiche riguardanti il recupero, il restauro, la riqualificazione di beni aventi connotati della tradizione locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico e naturalistico. La Guida individua le opportune indicazioni in merito all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell’area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico. La Guida è disponibile sul sito del GAL al link https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali
Linee guida per l’accessibilità dei luoghi per il turismo	Contiene le Linee Guida metodologiche per supportare la progettazione e la realizzazione di interventi pienamente accessibili e inclusivi. Le Linee Guida sono disponibili sul sito del GAL al link https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali
Formato digitale portabile statico	Un semplice documento formato .pdf o .pdf/a
Produttore agricolo di base	Aziende e cooperative che svolgono attività agricola iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECORI 2007-2022 agricolo o ATECO 2025 agricolo. Le cooperative agricole senza i codici ATECO di cui sopra sono considerate produttori agricoli. Per i fornitori esteri di materie prime, spetta al beneficiario fornire la prova dell'appartenenza dei fornitori alla categoria “produttori agricoli”. I produttori agricoli devono essere registrati come attivi sul Registro delle imprese della Camera di Commercio nell’anno di acquisto della materia prima.

Biomassa locale	Ai fini del presente Bando, si considera locale la biomassa derivante da risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in area GAL (richiedenti o meno contributo) o entro 15 km dal confine GAL

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

AIA	Autorizzazione integrata ambientale
ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI	Associazione temporanea di imprese
ATS	Associazione temporanea di scopo
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
GBER	Regolamento (UE) n. 2014/651 - Regolamento generale di esenzione per categoria
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TUFF	Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali

I. Normativa di riferimento

I.1. Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito

della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE) (ABER II).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC.
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2163 della Commissione, del 17 settembre 2026, che modifica l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
- Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
- Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce

un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

I.2. Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2026)4735 del 10 luglio 2026 reperibile a questo link https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037 .
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e s.m.i.
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38".
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" e s.m.i.
- Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" e s.m.i.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.
- Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", art. 1, commi 125-129.
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti" (GU Serie generale n. 47 del 24/02/2023) e s.m.i.
- Decreto del MASAF n. 410727 del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".
- D.M n. 93348 del 26/02/2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027

e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

I.3. Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni" Misure Non SIGC CSR 2023/2027 approvato con determina n. 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

I.4. Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 14-3071 del 21 settembre 2026 (versione 7) e ss.mm.ii., reperibile a questo link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale".
- Regolamento regionale n. 5 del 09 giugno 2021 "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria didattica in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)".
- Regolamento regionale n. 4 del 13 luglio 2023 Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria sociale in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale).
- Regolamento regionale n. 5 del 25 luglio 2023 Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)

I.5. Atti regionali

- Determina Dirigenziale n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 "Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del D.Lgs. n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.".
- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 – 8337 del 25 gennaio 2019 di Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.

I.6. Atti del GAL

- SSL GAL reperibile sul sito web www.langheroeroleader.it
- Disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/10/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

J. Allegati

1) Modalità e documentazione di pagamento
2) Pubblicità del sostegno
3) Trattamento dati personali
4) Delibera riduzioni e sanzioni
5) Progetto integrato di filiera/rete
6) Accordo di filiera/rete
7) Tabella riepilogativa filiera/rete
8) Progetto di investimento del richiedente
9) Origine materie prime agricole (SRD13)
10) Prevalenza materie prime soggetti terzi (SRD13)
11) Dichiarazione iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
12) Dichiarazione revisione cooperativa
13) Dichiarazione assenso della forma cooperativa
14) Quadro di raffronto dei preventivi e relazione
15) Dichiarazione unico preventivo
16) Dichiarazione assenso proprietario
17) Dichiarazione titolo proprietà/disponibilità e impegno a richiedere autorizzazioni
18) Modulo informativa utilizzo immagini
19) Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ammissibilità del Bando